SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 dicembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 213/L

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 214

Ministero dell'economia e delle finanze

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n. **271.**

Proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare specifiche disposizioni che consentano agli operatori di attuare la piena e corretta applicazione delle norme di riforma del processo civile introdotte sia dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sia dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, ricorrendo ad un breve rinvio della operatività delle norme medesime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai commi 3-*quater*, 3-*quinquies* e 3-*sexies* dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituiti ed introdotti dall'articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e, successivamente, dall'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: «1° gennaio 2006», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2006».

Art. 2.

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: «1° gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2006».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

05G0305

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n. **272.**

Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle prossime Olimpiadi invernali, nonché di assicurare la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'efficacia dei programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze anche in caso di recidiva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Assunzione di personale della Polizia di Stato

1. Al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonché per assicurare la funziona-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

lità dell'Amministrazione dell'interno, nell'ambito del contingente di assunzioni autorizzate per l'anno 2006 per la Polizia di Stato, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino a 1.115 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 61° e del 62° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il limite di spesa di 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede, quanto a 14.676.500 euro per l'anno 2006 e a 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della medesima legge n. 311 del 2004 e, quanto a 20.000.000 di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Relativamente alle ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato da effettuarsi nell'anno 2006 nell'ambito del contingente autorizzato per le esigenze di cui al comma 1, è assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate vincitori dei concorsi per agente della Polizia di Stato, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 36 dell'8 maggio 2001 e n. 47 del 14 giugno 2002.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater)*, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Art. 2.

Personale della carriera prefettizia

1. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2009».

Art. 3.

Finanziamenti per le Olimpiadi invernali

1. All'articolo 11-*quinquiesdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato indice, con proprio provvedimento, un'apposita lotteria istantanea i cui utili, fino ad un massimo di 30 milioni di euro, sono direttamente devoluti all'Amministrazione stessa al fine di promuovere, attraverso attività di sponsorizzazione e di licenza di marchio, i Giochi olimpici invernali "Torino 2006".».

Art. 4.

Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di recupero

1. L'articolo 94-*bis* del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 8 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è soppresso.

2. La disposizione di cui alla lettera *c)* del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata e l'interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione. In tale caso il pubblico ministero stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione dell'esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto.

Art. 5.

Adempimenti finalizzati all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e in previsione della scadenza elettorale, è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 4 milioni per l'aggiornamento degli schedari consolari, al fine della unificazione dei dati dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previ-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

05G0304

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n. **273.**

Definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire la puntuale attuazione di adempimenti da parte della pubblica amministrazione, nonché per corrispondere ad esigenze di ordine sociale ed organizzativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud

1. All'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie di cui all'articolo 9-*bis* del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, in corso alla stessa data.

Art. 2.

Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche

1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 30 giugno 2006».

Art. 3.

Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2005 dall'articolo 15 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006, limitatamente agli enti di cui alla tabella «A» del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il termine per la revisione dello statuto, l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, nonché per il rinnovo dei relativi organi statutari, è prorogato al 31 dicembre 2006.

Art. 4.

Mandato dei Consigli della rappresentanza militare

1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente volontario, già prorogato al 15 maggio 2006 dall'articolo 5-*quater* del decreto-legge 10 settembre 2004,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 2004, n. 263, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2006.

Art. 5.

Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive

1. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2006 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 novembre 2004.

Art. 6.

Iscrizioni alla scuola dell'infanzia

1. All'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, le parole: «2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006» sono sostituite dalle seguenti: «2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007».

Art. 7.

Università «Carlo Bo» di Urbino

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci mesi».

Art. 8.

Personale docente e non docente universitario

1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2005 dall'articolo 10 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006.

Art. 9.

Programma Socrates

1. L'istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è autorizzato ad avvalersi fino al 30 giugno 2006, per la realizzazione del programma Socrates, del personale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306.

Art. 10.

Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 180:

1) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;

2) al comma 3 le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;

b) all'articolo 181, comma 1, lettera *a)*, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2006».

Art. 11.

Procedure di integrazione della documentazione in materia edilizia

1. L'integrazione documentale prevista nell'allegato 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, può essere effettuata entro il 30 aprile 2006.

Art. 12.

Diritto annuale delle Camere di commercio

1. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: «2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «2004, 2005 e 2006».

Art. 13.

Edilizia residenziale pubblica

1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 30 aprile 1999, n. 136» e le parole: «da ratificare entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da ratificare entro il 31 dicembre 2007».

2. I termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti dagli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già prorogati al 31 dicembre 2005 dall'articolo 19-*quinquies* del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 14.

Attività di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le parole: «per l'anno 2005» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2006».

Art. 15.

Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale

1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2006».

Art. 16.

Permanenza in carica del Consiglio nazionale degli studenti universitari

1. Il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), rinnovato ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, resta in carica, nella sua attuale composizione, fino al 30 aprile 2007.

Art. 17.

Codice della strada

1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-*bis*, ultimo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;

b) al comma 2-*ter* il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1ª gennaio 2007.».

Art. 18.

Giurisdizioni

1. I giudici onorari aggregati il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2006, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle proprie funzioni fino al 31 dicembre 2006.

2. All'articolo 19, comma 1, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole: «nei primi quindici giorni del mese di gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi quattro mesi dell'anno».

3. La disposizione di cui alla lettera *e)* del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che è consentita l'assunzione prioritaria degli idonei dell'ultimo concorso a posti di consigliere di Stato espletato entro la data del 31 dicembre 2004.

4. Per le finalità di cui al comma 3 la dotazione organica del Consiglio di Stato è incrementata di una unità a decorrere dal 1° gennaio 2006. Alla relativa spesa si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse recate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Art. 19.

Conversione in tecnica digitale del sistema televisivo su frequenze terrestri

1. All'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «entro l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2008. A tale fine sono individuate aree *all digital* in cui accelerare la completa conversione».

Art. 20.

Interventi in materia di ammortizzatori sociali

1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, dopo le parole: «può essere prorogato» sono aggiunte le seguenti: «, sulla base di specifici accordi in sede governativa,» e, nel secondo periodo, le parole: «43 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «63 milioni di euro».

2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 6-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006» e dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» sono inserite le seguenti: «e di 45 milioni di euro per il 2006».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 21.

Reclutamento nell'Arma dei carabinieri

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «per gli anni dal 2001 al 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2001 al 2007».

Art. 22.

Incenerimento dei rifiuti

1. All'articolo 21, commi 1 e 9, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, le parole: «28 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2006».

Art. 23.

Disposizioni in materia di energia e attività produttive

1. Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2007 ed è automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo articolo 15.

2. I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché la facoltà di riscatto anticipato durante il periodo transitorio, di cui al comma 1, se prevista nell'atto di affidamento o di concessione.

4. I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento.

5. I termini, non ancora scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi di impianti che generano emissioni in atmosfera sono prorogati di sessanta giorni, decorrenti:

a) dalla «messa in esercizio dell'impianto», intesa come data di avvio delle prime prove di funzionamento del medesimo;

b) dalla «entrata in esercizio dell'impianto», intesa come data successiva al completamento del collaudo, a partire dalla quale l'impianto, nel suo complesso, risulta in funzione nelle condizioni operative definitive, ossia quando, decorsi sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si prevede il passaggio del rilevamento delle emissioni da base giornaliera a base oraria.

Art. 24.

Termini in materia di assicurazioni

1. L'efficacia dell'articolo 1-*bis*, comma 1, secondo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, introdotto dall'articolo 353 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, decorre dal 1° gennaio 2007.

Art. 25.

Disposizioni in materia di catasto

1. Il termine di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 66 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, è prorogato di un anno.

Art. 26.

Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, le parole: «31 dicembre 2005», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

Art. 27.

Disposizioni in materia di Consorzi agrari

1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso il predetto termine, entro trenta giorni il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei Consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria.».

2. All'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) dopo le parole: «di liquidazione, valuta», sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali e previo parere della commissione di cui al comma 1-*ter*,».

3. All'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: «1-*ter*. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è istituita una commissione di valutazione delle attività dei consorzi agrari. La commissione è composta da cinque membri, appartenenti alla pubblica amministrazione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Art. 28.

Personale del Ministero degli affari esteri

1. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da impegni internazionali, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 2005, sono prorogate al 31 dicembre 2006.

Art. 29.

Trasformazione e soppressione di enti pubblici

1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

Art. 30.

Credito d'imposta per giovani imprenditori agricoli

All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, le parole: «nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004 e nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2006 al 2010» e le parole: «da emanarsi entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «da emanarsi entro trenta giorni dalla decisione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuti di cui al presente comma».

Art. 31.

Disposizioni in materia di fiscalità di impresa

1. I termini per effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono prorogati al 28 febbraio 2006. I termini connessi sono prorogati di dodici mesi.

2. La disposizione di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riferita all'anno finanziario 2006, è specificata nel senso che la stessa si applica al periodo di imposta 2005; conseguentemente il decreto di cui al comma 340 è adottato senza l'acquisizione dell'avviso di cui al primo periodo del medesimo comma.

Art. 32.

Controllo sulla gestione degli enti

1. Il termine previsto dalle disposizioni vigenti per l'invio ai Ministeri vigilanti dei bilanci degli enti che vi sono tenuti è prorogato di sessanta giorni per gli enti che, a decorrere dall'anno 2006, effettuano la trasmissione in via telematica ai predetti Ministeri nonché, insieme ai conti consuntivi, ai bilanci di previsione e alle relative variazioni, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cui gli stessi sono obbligatoriamente inoltrati in via telematica, a decorrere dall'esercizio 2007. Con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato, sentiti i Ministeri vigilanti, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, incluse quelle occorrenti per la fase della sua prima attuazione.

Art. 33.

Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy

1. Le risorse già previste per gli anni 2004, 2005 e 2006 di cui al comma 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come integrate per l'anno 2005 dall'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, costituiscono il patrimonio della Fondazione appositamente costituita dal Ministro delle attività produttive per la gestione dell'Esposizione permanente del *design* italiano e del *made in Italy*, di cui ai commi 68 e 69 del medesimo articolo 4, e sono alla Fondazione stessa trasferite entro il 28 febbraio 2006, al fine di favorirne l'immediata operatività.

Art. 34.

Servizi pubblici di motorizzazione

1. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23 della legge

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

18 aprile 2005, n. 62, è autorizzata, nei limiti della quota di risorse disponibili per le attività del CED, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 23 della citata legge n. 62 del 2005, l'ulteriore proroga del contratto vigente fino al 30 giugno 2006 e, comunque, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento.

Art. 35.

Procedure di reclutamento docenti universitari

1. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 5 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Art. 36.

Equiparazione dello stato di crisi a quello di insolvenza

1. All'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.».

Art. 37.

Interventi per taluni settori industriali

1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono estesi alle aree ad elevata specializzazione settoriale del «Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero» individuate dalla regione Puglia nei comuni delle aree P.I.T. n. 2 Area Nord Barese, P.I.T. n. 4 Area della Murgia e P.I.T. n. 9 Territorio Salentino-Leccese, pubblicate nel supplemento del Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 41 del 16 marzo 2005.

Art. 38.

Disposizioni per il servizio farmaceutico

1. Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, le percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore ad euro 258.228,45 sono ulteriormente ridotte, limitatamente all'arco temporale decorrente dal 1° marzo al 31 dicembre 2006, rispetto alla riduzione prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, nella misura stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,1 milioni di euro per l'anno 2006.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 2.100.000,00 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 39.

Conservazione delle quote dei limiti di impegno per le infrastrutture

1. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166, decorrenti dagli anni 2003 e 2004, non impegnate al 31 dicembre 2005, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

Art. 40.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIOVANARDI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

05G0308

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 dicembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Leofanti Guido, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e successive integrazioni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Leofanti Guido, nato a Mar de La Plata (Argentina) il 4 luglio 1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo accademico professionale argentino di «Ingeniero Mecanico» conseguito nel dicembre 2002 presso l'Università nazionale di Mar de La Plata, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Ritenuto pertanto che, ai sensi degli articoli 1 lettera *a)* terzo trattino e 3 lettera *a)* della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2 lettera *a)* del decreto legislativo n. 115/1992 e successive integrazioni, è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di «Ingeniero mecanico» in Argentina;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 20 settembre 2005;

Preso atto del conforme parere scritto dal rappresentante del consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - Sezione A settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Leofanti Guido, nato a Mar de La Plata (Argentina) il 4 luglio 1975, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, Sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 13 dicembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A12283

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 2005.

Istituzione della nuova formula di scommessa ippica a totalizzatore denominata «Nuova Tris nazionale».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
DI CONCERTO CON
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DEL
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla legge del 27 febbraio 2002, n. 16, che ha stabilito che l'unità minima delle scommesse a totalizzatore è pari a 1,00 euro e la giocata minima è di 2,00 euro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visti in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole 15 febbraio 1999 recante disposizioni in merito alla rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse ippiche a favore dell'UNIRE;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonché le relative modalità tecniche di svolgimento;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;

Vista la delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il Regolamento della corsa Tris;

Visto il decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 ottobre 2004, recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che prevede l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'Unire. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonché negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l'attività di gestione della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attività dei punti di vendita, il 6 per cento come prelievo erariale sotto forma di imposta unica ed il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE;

Considerato che ai fini del perseguimento della propria funzione istituzionale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si è prefissa l'obiettivo strategico di valutare ogni possibile razionalizzazione delle reti distributive e dei connessi sistemi informativi attraverso la costituzione di una «Rete automatizzata dei giochi» (qui di seguito denominata «Rete Unitaria») per la distribuzione degli stessi, diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale;

Considerato opportuno estendere anche al settore delle scommesse ippiche, al fine di perseguire e realizzare la armonizzazione delle modalità di commercializzazione e di efficienza ed economicità delle reti di vendita dei giochi legali, i principi di cui all'art. 1, comma 287 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato l'attuale stato di difficoltà di cui risente il settore dei giochi ippici, ravvisabile nell'erosione, degli ultimi anni, dei livelli complessivi di raccolta, principalmente imputabile alla contrazione dei volumi della scommessa Tris;

Valutato, come emerge da approfonditi studi condotti dall'UNIRE e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che la suddetta contrazione dei volumi è attribuibile, tra le varie cause, ai bassi livelli di remunerazione della filiera di distribuzione che non incentivano i punti vendita a promuovere la scommessa Tris in modo adeguato;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo, sentito l'UNIRE, concordano, nella necessità di realizzare un progetto unitario di rilancio dei giochi ippici volto ad arricchire il portafoglio di scommesse e ad ampliare il bacino degli scommettitori attraverso l'introduzione di nuove formule di scommessa nella rete dei punti vendita dei concorsi pronostici;

Considerato che, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005, sono state introdotte, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 311/2004, due delle nuove formule in cui si declina la suddetta scommessa denominate «Vincente Nazionale» ed «Accoppiata Nazionale»;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo, sentito l'UNIRE, concordano, al fine di rilanciare il settore dei giochi ippici e, quindi, di riflesso, di incrementare i volumi di raccolta e la diffusione del gioco legale, nella determinazione di strutturare la scommessa di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 311/2004, articolandola in più formule costituenti un'unica famiglia di scommesse ippiche a totalizzatore, basate sulla medesima corsa giornaliera, conformandosi così al modello già adottato per le scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale del 5 agosto 2004, n. 229 attualmente distribuite attraverso la rete di vendita dei concorsi pronostici;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo concordano che la ripartizione della quota della posta di gioco destinata a montepremi ai sensi dell'art. 1, comma 498, legge n. 311/2004, potrà essere differente per ciascuna formula in ragione dei livelli di difficoltà della stessa.

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo, hanno valutato che, per la scommessa di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 311/2004, potrà essere eventualmente attribuito all'UNIRE un compenso per i costi di gestione relativi all'attività di organizzazione delle corse che, ove effettivamente riconosciuto, sarà, determinato nei decreti istitutivi di ciascuna formula;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo reputano necessario procedere ad incrementare l'attuale livello di remunerazione dei punti vendita della scommessa Tris, uniformandolo in via sperimentale a quello previsto per la scommessa di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 311/2004;

Considerato che la concessione per la distribuzione della scommessa Tris e delle scommesse ad essa assimilate perverrà alla sua naturale scadenza in data 31 dicembre 2005 e che essa per espresso disposto del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998, n. 169 non è rinnovabile;

Considerato che l'atto di transazione sottoscritto in data 20 settembre 2005 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole e forestali e la Sarabet S.r.l., attuale concessionario della scommessa Tris, il cui testo è stato preventivamente approvato, con nota prot. 102507P/2005 dall'Avvocatura generale dello Stato, prevede espressamente che, alla sua scadenza naturale, la concessione vigente non possa essere prorogata o data in affidamento a terzi;

Ritenuto che, nelle more del riordino complessivo del settore, le cui linee guida sono state approvate dal Comitato generale per i giochi, ed i cui tempi si sono necessariamente protratti in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento dei provvedimenti legislativi di cui al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ed al disegno di legge finanziaria per il 2006, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed il Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali, in accordo con UNIRE, hanno ritenuto opportuno, in via sperimentale e temporanea, ricondurre la scommessa Tris alla disciplina di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 311/2004, al fine di non interromperne la raccolta dopo il 31 dicembre 2005, e di consentire un'approfondita analisi degli impatti sul mercato derivanti dalla possibile modifica della ripartizione della quota di prelievo che preveda una maggiore remunerazione destinata ai punti di vendita;

Dispongono:

Art. 1.

1. Il presente decreto istituisce una nuova scommessa ippica a totalizzatore strutturata in più formule, secondo il disposto di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 311/2004, che ha per oggetto le medesime corse dei cavalli della scommessa Tris, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998.

2. La nuova scommessa ippica è introdotta, nelle sue diverse formule, gradualmente, ad iniziativa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, in funzione delle esigenze del mercato e dei necessari adempimenti di carattere informatico finalizzati all'adeguamento delle rete di distribuzione dei concorsi pronostici.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Della scommessa di cui al comma 1 fanno parte altresì, le formule «Accoppiata Nazionale» e «Vincente Nazionale», istituite con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005.

Art. 2.

1. Il presente decreto, richiamando le considerazioni svolte, dispone altresì, al fine di non interrompere la distribuzione della scommessa Tris che la medesima, a partire dalla scadenza naturale della relativa Concessione, fissata al 31 dicembre 2005, è assoggettata, in via sperimentale e temporanea, alla disciplina di cui all'art. 1, comma 498, legge 30 dicembre 2004, n. 311, configurandosi quale una delle formule della scommessa di cui al citato comma 498.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2005

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
TINO

Il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali
CACOPARDI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 171

05A12332

DECRETO 16 dicembre 2005.

Accertamento del tasso di interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, con scadenza 1° giugno 2006.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 475870/364 del 29 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2000, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1999, attualmente in circolazione per l'importo di 13.428.560.000,00 euro;

n. 58352/386 del 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2003, recante una emissione di certificati del Tesoro settennali con godimento 1° giugno 2003, attualmente in circolazione per l'importo di 14.000.000.000,00 euro;

n. 114061 del 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 2003, attualmente in circolazione per l'importo di 15.525.000.000,00 euro;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da eseguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° dicembre 2005 e scadenza 1° giugno 2006;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° dicembre 2005, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1° giugno 2006, è accertato nella misura dell'1,35%:

per i CCT 1° dicembre 1999/2006 (codice titolo IT0001413944) cedola n. 13;

per i CCT 1° giugno 2003/2010 (codice titolo IT0003497150) cedola n. 6;

per i CCT 1° dicembre 2003/2010 (codice titolo IT0003605380) cedola n. 5.

Gli oneri per gli interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi 579.873.060,00 euro così ripartiti:

181.285.560,00 euro per i CCT settennali 1° dicembre 1999/2006 (codice titolo IT0001413944);

189.000.000,00 euro per i CCT settennali 1° giugno 2003/2010 (codice titolo IT0003497150);

209.587.500,00 euro per i CCT settennali 1° dicembre 2003/2010 (codice titolo IT0003605380),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

Il direttore: CANNATA

05A12340

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 20 dicembre 2005.

Disciplina tecnica delle formule di scommessa «Quartè Nazionale» e «Quintè Nazionale».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici;

Visto l'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione della gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, sono riservare ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonché le relative modalità tecniche di svolgimento;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003, il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, commi 10 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;

Vista la delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il Regolamento della corsa Tris;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 ottobre 2004, recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'Unire. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonché negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l'attività di gestione della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attività dei punti di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

vendita, il 6 per cento come prelievo erariale sotto forma di imposta unica ed il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE;

Vista la proposta di scommessa avanzata dall'UNIRE con nota n. 2005/0077632/USCITA del 14 dicembre del 2005;

Sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 2005/4637/giochi/sco del 26 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 2005/6334/giochi/sco del 17 novembre 2005;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali prot. n. 2005/9533/Giochi/UD del 15 dicembre 2005, che ha disposto che la scommessa Tris, a partire dalla scadenza naturale della relativa Concessione, fissata al 31 dicembre 2005, è assoggettata, in via sperimentale e temporanea, alla disciplina di cui all'art. 1, comma 498, legge 30 dicembre 2004, n. 311, configurandosi quale una delle formule della scommessa di cui al citato comma 498;

Considerato che le formule di scommessa disciplinate dal presente decreto hanno per oggetto le medesime corse dei cavalli della scommessa Tris, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998;

Ritenuto, altresì, che le formule di scommessa disciplinate dal presente decreto sono distribuite nella medesima rete di raccolta delle scommesse ippiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e delle scommesse totalizzatore di cui al decreto ministeriale n. 278 del 1999, già autorizzata ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;

Considerato che occorre dare attuazione alle deleghe contenute nella normativa sopra citata adottando le disposizioni tecniche che disciplinano le scommesse sulle corse dei cavalli;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto definisce le modalità attuative della nuova scommessa ippica a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, declinata nelle formule denominate «Quartè nazionale» e «Quintè nazionale».

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) UNIRE, l'Unione nazionale incremento razze equine;

c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperte le scommesse ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare scommesse;

d) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuse le scommesse ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare scommesse a totalizzatore per quella scommessa;

e) concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;

f) disponibile per vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le unità di scommessa vincenti;

g) esito, il risultato certificato da AAMS ai fini delle scommesse, che si verifica per ciascun evento;

h) esito pronosticabile o concorrente o cavallo, la possibilità o l'insieme delle possibilità contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa;

i) evento, la corsa di cavalli su cui si effettuano le scommesse;

l) giocata o scommessa, l'insieme delle unità di scommessa proposte dal partecipante;

m) giocata o scommessa accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;

n) giocata o scommessa a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;

o) giocata o scommessa sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unità di scommessa derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;

p) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra più partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una giocata sistemistica;

q) giocata o scommessa valida, la scommessa accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;

r) incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolta nella settimana contabile di riferimento;

s) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;

t) palinsesto o campo partenti, le corse e l'elenco dei cavalli oggetto di scommessa;

u) partecipante o giocatore o scommettitore, colui che effettua la scommessa;

v) posta unitaria di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unità di scommessa;

z) punto di vendita o luogo di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale aperto al pubblico autorizzato alla raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva collegato ai concessionari di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, ovvero agenzia di scommesse abilitata alla raccolta delle scommesse ai sensi del decreto del Ministro

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; il punto di vendita — previa autorizzazione del concessionario o di AAMS ed in possesso di licenza di polizia rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773 — gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le scommesse sui terminali di gioco e paga le vincite; il punto di vendita aderisce ad un singolo concessionario ed è collegato telematicamente allo stesso;

aa) quota, il numero che, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita di ciascuna unità di scommessa vincente;

bb) ricevuta di scommessa o ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;

cc) Riporto o jackpot, il disponibile per vincite che, nel caso in cui non risultino unità di scommessa vincenti per un tipo di scommessa, è riassegnato al disponibile per vincite successivo, relativo alla medesima scommessa;

dd) recupero aggio su scommesse a rimborso, l'aggio sui resti derivanti da giocate a caratura relative alle scommesse soggette a rimborso e prescritte nella settimana contabile di riferimento;

ee) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso della raccolta dei punti di vendita collegati al concessionario per le scommesse a totalizzatore chiuse nella settimana contabile di riferimento, comprensivo del recupero aggio su scommesse a rimborso, e le seguenti voci:

i. i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;

ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;

iii. le vincite da essi pagate nell'arco della settimana contabile di riferimento;

ff) schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;

gg) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana;

hh) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica utilizzata dai luoghi di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;

ii) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;

ll) unità di scommessa, l'insieme minimo di pronostici necessario per potere accettare la scommessa;

mm) unità di scommessa vincente, l'unità di scommessa in cui i pronostici indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 2.

Soggetti abilitati alla raccolta

1. L'accettazione della scommessa sulle formule di cui all'art. 1, comma 1, è consentita ai punti di vendita autorizzati alla raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva collegati ai concessionari di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e, attraverso il collegamento ad uno di questi concessionari, ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174. AAMS può attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente.

2. Sono altresì abilitati alla raccolta della scommessa sulle formule di cui all'art. 1, comma 1, in qualità di punti di vendita e previo collegamento con uno dei concessionari di cui al decreto 19 giugno 2003, n. 179, i punti di vendita abilitati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla raccolta della scommessa TRIS, non compresi trai punti di vendita indicati al comma 1.

3. AAMS, per la scommessa di cui all'art. 1, comma 1, gestisce il totalizzatore nazionale attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco.

Art. 3.

Ripartizione della posta di gioco

1. La posta unitaria della formula «Quartè nazionale» è pari ad euro 0,25 per unità di scommessa. La giocata minima è di due unità di scommessa.

2. La posta unitaria della formula «Quintè nazionale» è pari ad euro 0,25 per unità di scommessa. La giocata minima è di due unità di scommessa.

3. La posta unitaria di gioco delle formule «Quartè nazionale» e «Quintè nazionale» è ripartita nelle seguenti percentuali:

a) montepremi e compenso per l'attività di gestione: 72,00 per cento per entrambe le formule, di cui, al montepremi il 57,00 per cento e come compenso per le attività di gestione il 15,00 per cento, di cui il 9,29 per cento all'UNIRE, per l'organizzazione e la gestione della corsa oggetto di scommessa;

b) compenso dell'attività dei punti di vendita: 8,00 per cento per entrambe le formule;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento per entrambe le formule;

d) contributo a favore dell'UNIRE: il 14,00 per cento come prelievo per entrambe le formule.

Art. 4.

Modalità di partecipazione

1. La partecipazione alla scommessa, di cui al presente decreto, si effettua contrassegnando i numeri identificativi dei cavalli sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante.

2. I formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare per il fronte ed il retro delle schedine di gioco, sono disciplinati con decreto di AAMS.

3. È prevista la partecipazione alla scommessa attraverso modalità telefonica e telematica secondo quanto disposto da AAMS con apposito provvedimento.

Art. 5.

Annullo

1. È consentito l'annullo di una giocata entro centoventi secondi dall'emissione della ricevuta di partecipazione anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre giocate, sempre che l'accettazione delle giocate al totalizzatore nazionale sia ancora aperta.

2. In caso di ritiro di uno o più cavalli pronosticati è consentita, ad accettazione delle giocate ancora ammessa, la sostituzione della giocata, con annullo della giocata contenente i numeri dei cavalli ritirati ed emissione di una nuova giocata di importo pari o superiore alla precedente.

3. L'orario di riferimento è quello del totalizzatore nazionale.

Art. 6.

Ricevuta di partecipazione

1. L'accettazione della scommessa di cui al presente decreto è certificata esclusivamente dalla ricevuta emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.

2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta e quelli contrassegnati sulla schedina ovvero dettati agli addetti ai terminali, è responsabilità di chi effettua la giocata, il quale è tenuto a segnalare immediatamente ogni difformità. In caso di difformità, il partecipante può chiedere l'annullamento della ricevuta secondo quanto previsto dall'art. 5.

3. La ricevuta di partecipazione della scommessa oggetto del presente decreto, è emessa dal terminale di gioco dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.

4. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:

a) denominazione del concessionario;

b) codice identificativo del punto di vendita attribuito dal totalizzatore nazionale e del terminale di gioco emittente;

c) identificativo o logo grafico della formula a cui si riferisce;

d) numero della giocata, giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima,

e) il nome o la sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa;

f) pronostici contenuti nella giocata;

g) numero di unità di scommesse accettate;

h) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;

i) importo complessivo della giocata;

l) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata, assegnati dal totalizzatore nazionale;

m) numero di ripetizioni della giocata.

Art. 7.

Giocate sistemistiche ed a caratura

1. Sono ammesse giocate sistemistiche per tutte le formule di scommessa oggetto del presente decreto; sono altresì ammesse giocate a caratura.

2. Per le giocate sistemistiche accettate attraverso terminali di gioco, prima dell'emissione della ricevuta di partecipazione, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale; il numero delle unità di scommessa derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante, dall'addetto al terminale, prima dell'emissione della ricevuta.

3. I tipi di giocate sistemistiche per ciascuna delle formule di scommessa disciplinate dal presente decreto, sono indicati agli articoli 23 e 26.

4. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a venti unità di scommessa. Il numero delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 100. L'importo unitario della cedola di caratura non può essere inferiore a quello della giocata minima prevista per la scommessa.

5. Ciascuna cedola originale di caratura, integra in ogni sua parte, costituisce ricevuta e consente la riscossione della vincita, ricavata dal quoziente tra l'importo delle vincite realizzate con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse. L'importo della vincita di ciascuna cedola di caratura è troncato alla seconda cifra decimale.

6. In deroga a quanto stabilito dall'art. 5, non sono annullabili le giocate a caratura; è tuttavia consentita, in caso di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione della ricevuta e secondo modalità stabilite

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

da AAMS, la ristampa delle ricevute delle giocate a caratura accettate dal totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco.

7. È, altresì, ammessa la partecipazione alla scommessa, attraverso giocate a caratura speciale. Le modalità di effettuazione delle giocate a caratura speciale sono stabilite con provvedimento di AAMS.

8. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:

a) denominazione del concessionario;

b) codice identificativo del punto di vendita attribuito dal totalizzatore nazionale e del terminale di gioco emittente;

c) identificativo o logo grafico della formula di scommessa a totalizzatore cui si riferisce;

d) numero della giocata, giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima;

e) il nome o la sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa;

f) pronostici contenuti nella giocata;

g) numero delle unità di scommessa accettate;

h) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;

i) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;

l) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore;

m) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata, assegnati dal totalizzatore nazionale.

Art. 8.

Registrazione e conservazione delle giocate

1. Ogni giocata accettata è registrata dal totalizzatore nazionale ed archiviata con modalità che ne consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.

2. I dati relativi al totale delle giocate accettate ed al loro importo complessivo nonché i supporti contenenti tutte le giocate accettate per ciascuna scommessa, sono conservati da AAMS.

Art. 9.

Calcolo della quota di vincita

1. L'importo della vincita è il prodotto tra la quota e la posta unitaria di gioco.

2. Il calcolo della quota, espressa da una cifra intera, troncata alla seconda cifra decimale, è effettuato come segue:

a) si determina il disponibile per vincite delle scommesse totalizzate, costituito dall'ammontare di cui all'art. 3;

b) il disponibile per vincite così determinato è ripartito tra le categorie di vincita ed aumentato dell'eventuale jackpot secondo le modalità di cui agli articoli 24 e 27;

c) dal disponibile per vincite di ciascuna categoria, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria; la differenza che ne risulta si divide per il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria. Tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota;

d) la quota del totalizzatore non può essere inferiore ad uno.

3. La determinazione della combinazione vincente, in caso di arrivo in parità di due o più cavalli, avviene come di seguito previsto:

a) in caso di arrivo in parità al primo posto di due o più cavalli sono considerate vincenti tutte le unità di scommessa che indicano ai posti di arrivo corrispondenti i cavalli in parità, in qualsiasi ordine e, se necessario per completare l'unità di scommessa prevista per ciascuna delle formule di cui al presente decreto, nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati;

b) in caso di arrivo in parità al secondo posto di due o più cavalli, sono considerate vincenti tutte le unità di scommessa che indicano al primo posto il cavallo primo classificato e nei posti successivi, i cavalli arrivati in parità in qualsiasi ordine e, se necessario per completare l'unità di scommessa prevista per ciascuna delle formule di cui al presente decreto, nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati;

c) analogamente si procede per eventuali parità nei posti successivi.

4. Il calcolo della quota, espressa da una cifra intera troncata alla seconda cifra decimale, in caso di arrivo in parità di due o più cavalli, è effettuato come di seguito previsto:

a) dal disponibile per vincite, di cui all'art. 3, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria;

b) la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali, quante sono le combinazioni vincenti su cui sono state effettuate scommesse;

c) per ognuna delle combinazioni vincenti, si determina il quoziente tra l'importo di cui al punto *b)* ed il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.

5. In caso di arrivo, in una corsa oggetto di scommessa, di un numero di cavalli inferiore a quello previsto per completare un'unità di scommessa, il disponibile per vincite viene destinato a jackpot.

6. L'importo risultante dalla differenza tra il disponibile per vincite e il valore delle vincite così come calcolate al comma 1, è di competenza dell'UNIRE.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 10.

Rimborsi

1. Il partecipante ha diritto a rimborso quando:

a) per motivi tecnici, non siano consentiti la totalizzazione ovvero il riscontro delle giocate accettate;

b) in caso di mancata chiusura dell'accettazione delle giocate, limitatamente alle giocate accettate oltre l'orario di effettiva partenza della corsa comunicato dall'UNIRE;

c) la corsa oggetto di scommessa non si è svolta entro il giorno successivo a quello in programma;

d) dopo la chiusura dell'accettazione, per le unità di scommessa che contengono due o più cavalli ritirati e/o non partiti;

e) intervengono modificazioni su quanto specificato alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, h), ed l) del programma ufficiale delle corse, di cui all'art. 16, non contemplate nelle tolleranze dei regolamenti delle corse dei Paesi in cui si svolge l'evento;

f) il numero dei cavalli regolarmente partiti è inferiore a sette.

2. Il partecipante, informato del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi di vendita delle scommesse, può chiedere il rimborso entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione dell'esito della scommessa.

3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta sulla ricevuta di partecipazione, oppure su specifica ricevuta emessa all'atto del rimborso.

4. I resti determinati dal rimborso di carature sono di competenza dell'UNIRE.

Art. 11.

Pubblicità degli esiti e comunicazioni

1. AAMS, oltre a darne diffusione attraverso il proprio sito internet, trasmette ai concessionari le comunicazioni relative agli eventi oggetto di scommessa; i concessionari ritrasmettono tali comunicazioni ai luoghi di vendita delle scommesse, per la loro affissione pubblica.

Art. 12.

Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse

1. I rimborsi non richiesti e/o le vincite non riscosse entro i termini stabiliti sono acquisiti dall'UNIRE.

Art. 13.

Termini di decadenza

1. I partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto a richiedere i rimborsi presso i luoghi di vendita della scommessa nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non è effettuata, secondo le modalità di cui all'art. 17, nel termine di novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse.

2. È fatta, comunque, salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria competente.

Art. 14.

Soluzione delle controversie

1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, è demandata all'organo di cui all'art. 2, comma 4, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.

2. Il reclamo scritto è inoltrato, per il tramite di AAMS, all'organo di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle giocate.

3. È fatta, comunque, salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria competente.

Art. 15.

Controlli ed ispezioni

1. AAMS provvede ad effettuare i controlli in merito alla corretta applicazione delle norme previste dal presente decreto anche attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari, presso i luoghi di vendita agli stessi collegati, nonché sui sistemi informativi dei concessionari stessi.

2. AAMS adotta i provvedimenti di decadenza dalla concessione nei confronti dei concessionari di cui all'art. 2, in caso di violazione delle norme previste dal presente decreto.

Art. 16.

Programma ufficiale delle corse

1. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti della scommessa ed in riferimento al quale le stesse vengono accettate, e può essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa dall'UNIRE, purché corredata di tutte le informazioni richieste per l'effettuazione delle giocate e resa pubblica prima dell'inizio dell'accettazione delle stesse.

2. Il campo partenti delle corse oggetto di scommessa, contenuto nel programma ufficiale o nella dichiarazione dei partenti predisposta dall'UNIRE, è comunicato ai concessionari, di norma entro le ore 14:00 di due giorni precedenti la corsa, che provvedono a darne diffusione in tutti i punti di vendita ad essi collegati.

3. È facoltà di AAMS, su proposta dell'UNIRE, disporre l'accettazione delle scommesse sulle formule «Quartè nazionale» e «Quintè nazionale» su un campo partenti che preveda la disputa di corse articolate in batterie e finale. In tal caso, i cavalli dichiarati partenti nelle batterie riporteranno un numero di copertino progressivo a partire dal numero 1. Tale numerazione è quella che fa testo agli effetti della scommessa. Sono considerate vincenti le giocate che indicano nella identica successione dell'ordine di arrivo i cavalli classificati

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

nella finale ai primi quattro posti, per la formula «Quartè nazionale», ai primi cinque posti, per la formula «Quintè nazionale». I cavalli che hanno partecipato alle batterie, ma non si sono qualificati per la finale, sono considerati regolarmente partiti. L'accettazione delle scommesse avrà termine con la partenza della prima batteria.

4. Il programma ufficiale contiene:

a) il giorno e l'orario di svolgimento della corsa;

b) il tipo di corsa;

c) il nome dell'ippodromo;

d) la distanza della corsa;

e) il tipo di pista per le corse al galoppo;

f) i nomi dei cavalli dichiarati partenti;

g) i numeri di partenza che contraddistinguono i cavalli partenti;

h) il peso portato dal cavallo nelle corse al galoppo;

i) la monta nelle corse al galoppo e la guida nelle corse al trotto;

l) gli eventuali rapporti di scuderia;

m) il numero di steccato per le corse al galoppo;

n) i cavalli con paraocchi nelle corse al galoppo.

Art. 17.

Verifica delle ricevute di accettazione delle giocate

1. L'originale della ricevuta di accettazione delle giocate, integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione delle vincite e l'ottenimento dei rimborsi, solo a seguito di apposita verifica. Il concessionario ovvero il gestore del luogo di vendita della scommessa, se non coincidente con il concessionario, attraverso il terminale di gioco, verifica la non contraffazione materiale della ricevuta di accettazione; il totalizzatore nazionale verifica i dati identificativi contenuti nella ricevuta.

Art. 18.

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi

1. I concessionari pagano le vincite ed effettuano i rimborsi di propria competenza secondo le modalità di cui agli articoli 19, 20 e 21.

2. Il concessionario custodisce, anche mediante archiviazione su supporti informatici che consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione del contenuto, le ricevute delle giocate vincenti e pagate nonché quelle dei rimborsi effettuati per cinque anni.

Art. 19.

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro

1. Le vincite e/o i rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, sono pagati in contanti, a partire dalla comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta secondo le modalità di cui all'art. 17, presso qualsiasi punto di vendita della scommessa collegato con il medesimo concessionario del circuito di raccolta del punto di vendita nel quale è stata effettuata la giocata.

Art. 20.

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro.

1. Il pagamento delle vincite e/o dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro è effettuato entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti. I portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare o assegno bancario.

2. I rimborsi, di importo superiore a 3.000,00 euro fino a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del partecipante, attraverso accredito sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare o assegno bancario.

3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta. I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta.

Art. 21.

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 100.000,00 euro

1. Il pagamento delle vincite e/o dei rimborsi di importo superiore a 100.000,00 euro è effettuato entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti. I portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare o assegno bancario.

2. I rimborsi, di importo superiore a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

partecipante, attraverso accredito sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare o assegno bancario.

3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di ventuno giorni dalla data di presentazione della ricevuta. I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORMULE «QUARTÈ NAZIONALE» E «QUINTÈ NAZIONALE»

Art. 22.

Caratteristiche della formula «Quartè nazionale»

1. La formula «Quartè nazionale», consiste nel pronosticare i primi quattro cavalli classificati nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.

2. È consentita la partecipazione alla formula mediante giocate sistemistiche, derivanti dall'indicazione di quattro o più cavalli.

Art. 23.

Giocate sistemistiche della formula «Quartè nazionale»

1. Le giocate sistemistiche per la formula «Quartè nazionale» sono:

a) sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione di quattro, cinque o «n» cavalli;

b) sistema denominato V1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato vincente ed altri «n», minimo tre, cavalli ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

c) sistem denominato V2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati nei primi due posti ed altri «n», minimo due, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

d) sistema denominato V3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra tre cavalli designati nei primi tre posti ed altri «n», minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;

e) sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato al primo, secondo, terzo o quarto posto ed altri «n», minimo tre, cavalli ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

f) sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati al primo, secondo, terzo o quarto posto ed altri «n», minimo due, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

g) sistema denominato P3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra tre cavalli designati al primo, secondo, terzo o quarto posto ed altri «n», minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;

h) sistema denominato T4, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o più cavalli designati per ciascuna delle quattro posizioni possibili;

i) altri sistemi approvati con decreto del direttore generale di AAMS, anche su proposta dell'UNIRE.

Art. 24.

Calcolo delle quote di vincita per la formula «Quartè nazionale»

1. È prevista un'unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti la combinazione vincente, ovvero l'esatto ordine di arrivo dei cavalli classificati ai primi quattro posti del campo partenti della corsa oggetto di scommessa.

2. La combinazione vincente della formula «Quartè nazionale» è certificata da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.

3. Il calcolo della quota è effettuato con le modalità di cui all'art. 9.

4. Nel caso in cui nessuna unità di scommessa indichi la combinazione vincente, il disponibile per vincite è destinato a jackpot.

5. Se uno o più cavalli dichiarati partenti nella corsa oggetto della formula «Quartè nazionale» vengono ritirati, tutte le scommesse contenenti uno o più dei cavalli ritirati possono essere sostituite con scommesse almeno dello stesso importo, unicamente nello stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento di chiusura dell'accettazione; non è ammesso nessun tipo di rimborso ad accettazione aperta.

6. Nel caso di ritiro o non regolare partenza di due o più cavalli della corsa oggetto della formula «Quartè nazionale», saranno rimborsate entro i successivi novanta giorni le sole unità di scommessa nelle quali figurino due o più cavalli ritirati; mentre le unità di scommessa contenenti uno solo dei cavalli ritirati, sono contabilizzate al fine di costituire un disponibile per vincite separato, che sarà suddiviso tra quelle unità di scommessa in cui sono indicati gli altri tre cavalli nell'esatta successione dell'ordine di arrivo. Nell'ipotesi in cui la quota di vincita così calcolata dovesse essere superiore a quella di cui al comma 3, si costituirà un unico disponibile da suddividere tra le unità di scommessa indicanti esattamente la combinazione vincente e le unità di scommessa indicanti tre cavalli nell'esatta successione dell'ordine di arrivo ed il cavallo ritirato o non regolarmente partito.

Nel caso in cui nessuna unità di scommessa contenente un cavallo ritirato e/o non regolarmente partito indichi correttamente gli altri tre cavalli della combinazione vincente, il disponibile per vincite di tale categoria di vincita è destinato a jackpot.

7. Nel caso in cui, nella corsa designata per la formula «Quartè nazionale»:

a) due cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di continuità, tra i primi quattro classificati dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

unità di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali due cavalli e gli altri due cavalli, non facenti parte della scuderia, ai posti esattamente occupati;

b) tre cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di continuità, tra i primi quattro classificati dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali tre cavalli ed il cavallo, non facente parte della scuderia, al posto esattamente occupato;

c) i cavalli che si classificano ai primi quattro posti sono tutti in rapporto di scuderia, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali quattro cavalli.

Art. 25.

Caratteristiche della formula «Quintè nazionale»

1. La formula «Quintè nazionale», consiste nel pronosticare i primi cinque cavalli classificati nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.

2. È consentita la partecipazione alla formula mediante giocate sistemistiche, derivanti dall'indicazione di cinque o più cavalli.

Art. 26.

Giocate sistemistiche della formula «Quintè nazionale»

1. Le giocate sistemistiche per la formula «Quintè nazionale» sono:

a) sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione di cinque, sei o «n» cavalli;

b) sistema denominato V1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato vincente ed altri «n» cavalli, minimo quattro, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

c) sistema denominato V2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati nei primi due posti ed altri «n» cavalli, minimo tre, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

d) sistema denominato V3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra tre cavalli designati nei primi tre posti ed altri «n» cavalli, minimo due, ad occupare le restanti posizioni libere;

e) sistema denominato V4, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra quattro cavalli designati nei primi quattro posti ed altri «n» cavalli, minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;

f) sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri «n» cavalli, minimo quattro, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

g) sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri «n» cavalli, minimo tre, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

h) sistema denominato P3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra tre cavalli designati al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri «n» cavalli, minimo due, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

i) sistema denominato P4, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra quattro cavalli designati al primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto ed altri «n», minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;

l) sistema denominato T5, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o più cavalli designati per ciascuna delle cinque posizioni possibili;

m) altri sistemi approvati con decreto del direttore generale di AAMS, anche su proposta dell'UNIRE.

Art. 27.

Calcolo delle quote di vincita per la formula «Quintè nazionale»

1. È prevista un'unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti la combinazione vincente, ovvero l'esatto ordine di arrivo dei cavalli classificati ai primi cinque posti del campo partenti della corsa oggetto di scommessa.

2. La combinazione vincente della formula «Quintè nazionale» è certificata da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.

3. Il calcolo della quota è effettuato con le modalità di cui all'art. 9.

4. Nel caso in cui nessuna unità di scommessa indichi la combinazione vincente, il disponibile per vincite è destinato a jackpot.

5. Se uno o più cavalli dichiarati partenti nella corsa oggetto della formula «Quintè nazionale» vengono ritirati, tutte le scommesse contenenti uno o più dei cavalli ritirati possono essere sostituite con scommesse almeno dello stesso importo, unicamente nello stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento di chiusura dell'accettazione; non è ammesso nessun tipo di rimborso ad accettazione aperta.

6. Nel caso di ritiro o non regolare partenza di due o più cavalli della corsa oggetto della formula «Quintè nazionale», saranno rimborsate entro i successivi novanta giorni le sole unità di scommessa nelle quali figurino due o più cavalli ritirati; mentre le unità di scommessa contenenti uno solo dei cavalli ritirati, sono contabilizzate al fine di costituire un disponibile per vincite separato, che sarà suddiviso tra quelle unità di scommessa in cui sono indicati gli altri quattro cavalli nell'esatta successione dell'ordine di arrivo. Nell'ipotesi in cui la quota di vincita così calcolata dovesse essere superiore a quella di cui al comma 3, si costituirà un unico disponibile da suddividere tra le unità di scommessa indicanti esattamente la combinazione vincente e le unità di scommessa indicanti quattro cavalli nell'esatta successione dell'ordine di arrivo ed il cavallo ritirato o non regolarmente partito. Nel caso in cui nessuna unità di scommessa contenente un cavallo ritirato e/o non regolarmente partito indichi correttamente gli

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

altri quattro cavalli della combinazione vincente, il disponibile per vincite di tale categoria di vincita è destinato a jackpot.

7. Nel caso in cui, nella corsa designata per la formula «Quintè nazionale»:

a) due cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di continuità, tra i primi cinque classificati dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali due cavalli e gli altri tre cavalli, non facenti parte della scuderia, ai posti esattamente occupati;

b) tre cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di continuità, tra i primi cinque classificati dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali tre cavalli e gli altri due cavalli, non facenti parte della scuderia, ai posti esattamente occupati;

c) quattro cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di continuità, trai primi cinque classificati dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali quattro cavalli ed il cavallo, non facente parte della scuderia, al posto esattamente occupato;

d) i cavalli che si classificano ai primi cinque posti sono tutti in rapporto di scuderia, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali cinque cavalli.

TITOLO III
FLUSSI FINANZIARI

Art. 28.

Rendicontazione contabile

1. Al fine di mettere a disposizione quanto dovuto ad AAMS, il concessionario apre un conto corrente bancario vincolato per il quale è tenuto a conferire apposita ed esclusiva delega ad AAMS, valida per tutto il periodo di vigenza della concessione. Mediante detta delega AAMS effettua sul conto corrente bancario, il prelievo dei valori dovuti dallo stesso concessionario in dipendenza del contratto di concessione, nonché degli interessi.

2. Il concessionario apre, altresì, un conto corrente bancario sul quale AAMS, con cadenza bisettimanale, in base alle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e soggette a rimborso verificate dal singolo concessionario, effettua il versamento dell'importo complessivo delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 20 e 21. Il concessionario provvede al pagamento delle vincite e dei rimborsi a ciascun partecipante con le modalità indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui agli articoli 20 e 21.

3. Le modalità operative di gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, gli adempimenti contabili, giudiziali ed amministrativi del concessionario, compresi i modelli da utilizzare per il versamento del saldo settimanale e quelli attestanti il regolare utilizzo dei fondi versati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul conto corrente del concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 20 e 21, seguono quanto disposto dal decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 2005/6334/giochi/sco del 17 novembre 2005.

Art. 29.

Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie

1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento, a ciascun concessionario è reso disponibile dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento.

2. Il rendiconto contiene:

a) l'importo totale da versare;

b) l'incasso della raccolta;

c) l'incasso totale lordo relativo alle giocate raccolte per tutte le scommesse di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento ed ai rimborsi pagati e prescritti nella settimana contabile di riferimento;

d) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei punti di vendita delle scommesse, relativo all'incasso di cui alla lettera *c)*;

e) l'importo totale delle vincite pagate nei punti di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento;

f) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana;

g) l'incasso di ciascuna scommessa di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;

h) il corrispettivo del concessionario solo per le scommesse refertate di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento.

3. A ciascun concessionario è reso disponibile, su richiesta, l'elenco delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei punti di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento.

4. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

Introduzione delle formule di scommessa

1. Le nuove formule di scommessa possono essere introdotte gradualmente, ad iniziativa di AAMS, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, in funzione delle esigenze del mercato e dei necessari adempimenti di carattere informatico. A tal fine i con-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

cessionari sono tenuti ad adeguare i programmi informatici in funzione dell'introduzione delle nuove formule di scommessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 174

05A12333

DECRETO 20 dicembre 2005.

Modalità attuative della nuova formula di scommessa ippica a totalizzatore denominata «Nuova Tris nazionale».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto la posta unitaria, di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici;

Visto l'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommessere relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene gli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonché le relative modalità tecniche di svolgimento;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003, il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, commi 10 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;

Vista la delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il regolamento della corsa Tris;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della qualità dei prodotti

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 ottobre 2004, recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonché negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l'attività di gestione della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attività dei punti di vendita, il 6 per cento come prelievo erariale sotto forma di imposta unica ed il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE;

Vista la proposta di scommessa avanzata dall'UNIRE con nota n. 2005/0078248/Uscita del 16 dicembre 2005;

Sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 2005/4637/giochi/sco del 26 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 2005/6334/giochi/sco del 17 novembre 2005;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali prot. n. 2005/9533/Giochi/UD del 15 dicembre 2005, che ha disposto che la scommessa Tris, a partire dalla scadenza naturale della relativa concessione, fissata al 31 dicembre 2005, è assoggettata, in via sperimentale e temporanea, alla disciplina di cui all'art. 1, comma 498, legge 30 dicembre 2004, n. 311, configurandosi quale una delle formule della scommessa di cui al citato comma 498;

Ritenuto, altresì, che la scommessa disciplinata dal presente decreto è distribuita nella medesima rete di raccolta delle scommesse ippiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale n. 278 del 1999, già autorizzata ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;

Considerato che occorre dare attuazione alle deleghe contenute nella normativa sopra citata adottando le disposizioni tecniche che disciplinano le scommesse sulle corse dei cavalli.

Dispone:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto definisce le modalità attuative della nuova formula di scommessa ippica a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, denominata «Nuova Tris nazionale».

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) UNIRE, l'Unione Nazionale Incremento Razze Equine;

c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperte le scommesse ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare scommesse;

d) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuse le scommesse ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare scommesse a totalizzatore per quella scommessa;

e) concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;

f) cisponibile per vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le unità di scommessa vincenti;

g) esito, il risultato certificato da AAMS ai fini delle scommesse, che si verifica per ciascun evento;

h) esito pronosticabile o concorrente o cavallo, la possibilità o l'insieme delle possibilità contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa;

i) evento, la corsa di cavalli su cui si effettuano le scommesse;

l) giocata o scommessa, l'insieme delle uniti di scommessa proposte dal partecipante;

m) giocata o scommessa accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;

n) giocata o scommessa a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;

o) giocata o scommessa sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unità di scommessa derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;

p) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra più partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una giocata sistemistica;

q) giocata o scommessa valida, la scommessa accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;

r) incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolte nella settimana contabile di riferimento;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

s) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi denvanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;

t) palinsesto o campo partenti, le corse e l'elenco dei cavalli oggetto di scommessa;

u) partecipante o giocatore o scommettitore, colui che effettua la scommessa;

v) posta unitaria di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unità di scommessa;

z) punto di vendita o luogo di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale aperto al pubblico autorizzato alla raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva collegato ai concessionari di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, ovvero agenzia di scommesse abilitata alla raccolta delle scommesse ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; il punto di vendita — previa autorizzazione del concessionario e di AAMS ed in possesso di licenza di polizia rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773 — gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le scommesse sui terminali di gioco e paga le vincite; il punto di vendita aderisce ad un singolo concessionario ed è collegato telematicamente allo stesso;

aa) quota, il numero che, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita di ciascuna unità di scommessa vincente;

bb) ricevuta di scommessa o ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;

cc) riporto o jackpot, il disponibile per vincite che, nel caso in cui non risultino unità di scommessa vincenti per un tipo di scommessa, è riassegnato al disponibile per vincite successivo, relativo alla medesima scommessa;

dd) recupero aggio su scommesse a rimborso, l'aggio sui resti derivanti da giocate a caratura relative alle scommesse soggette a rimborso e prescritte nella settimana contabile di riferimento;

ee) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso della raccolta dei punti di vendita collegati al concessionario per le scommesse a totalizzatore chiuse nella settimana contabile di riferimento, comprensivo del recupero aggio su scommesse a rimborso, e le seguenti voci:

i. i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;

ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;

iii. le vincite da essi pagate nell'arco della settimana contabile di riferimento;

ff) schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;

gg) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana;

hh) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica utilizzata dai luoghi di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;

ii) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;

ll) unità di scommessa, l'insieme minimo di pronostici necessario per potere accettare la scommessa;

mm) unità di scommessa vincente, l'unità di scommessa in cui i pronostici indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 2.

Soggetti abilitati alla raccolta

1. L'accettazione della scommessa sulla formula di cui all'art. 1, comma 1, è consentita ai punti di vendita autorizzati alla raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva collegati ai concessionari di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e, attraverso il collegamento ad uno di questi concessionari, ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174. AAMS può attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente.

2. Sono altresì abilitati alla raccolta della scommessa sulla formula di cui all'art. 1, comma 1, in qualità di punti di vendita e previo collegamento con uno dei concessionari di cui al decreto 19 giugno 2003, n. 179, i punti di vendita abilitati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla raccolta della scommessa TRIS, non compresi tra i punti di vendita indicati al comma 1.

3. AAMS, per la scommessa di cui all'art. 1, comma 1, gestisce il totalizzatore nazionale attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco.

Art. 3.

Ripartizione della posta di gioco

1. La posta unitaria di gioco della formula «Nuova Tris nazionale» è pari ad euro 0,50 per unità di scommessa. La giocata minima è di due unità di scommessa.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. La posta unitaria di gioco della formula «Nuova Tris nazionale» è ripartita nelle seguenti percentuali:

a) montepremi e compenso per l'attività di gestione: 72,00 per cento, di cui al montepremi il 60,00 per cento e come compenso per l'attività di gestione il 12,00 per cento, di cui il 6,29 per cento all'UNIRE, per l'organizzazione e la gestione della corsa oggetto di scommessa;

b) compenso dell'attività dei punti di vendita: 8,00 per cento;

c) entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento;

d) contributo a favore dell'UNIRE: 14,00 per cento come prelievo.

Art. 4.

Modalità di partecipazione

1. La partecipazione alla scommessa, di cui al presente decreto, si effettua contrassegnando i numeri identificativi dei cavalli sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante.

2. I formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare per il fronte ed il retro delle schedine di gioco, sono disciplinati con decreto di AAMS.

3. È prevista la partecipazione alla scommessa attraverso modalità telefonica e telematica secondo quanto disposto da AAMS con apposito provvedimento.

Art. 5.

Annullo

1. È consentito l'annullo di una giocata entro centoventi secondi dall'emissione della ricevuta di partecipazione anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre giocate, sempre che l'accettazione delle giocate al totalizzatore nazionale sia ancora aperta.

2. In caso di ritiro di uno o più cavalli pronosticati è consentita, ad accettazione delle giocate ancora ammessa, la sostituzione della giocata, con annullo della giocata contenente i numeri dei cavalli ritirati ed emissione di una nuova giocata di importo pari o superiore alla precedente.

3. L'orario di riferimento è quello del totalizzatore nazionale.

Art. 6.

Ricevuta di partecipazione

1. L'accettazione della scommessa di cui al presente decreto è certificata esclusivamente dalla ricevuta emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.

2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta e quelli contrassegnati sulla schedina ovvero dettati agli addetti ai terminali, è responsabilità di chi effettua la giocata, il quale è tenuto a segnalare immediatamente ogni difformità. In caso di difformità, il partecipante può chiedere l'annullamento della ricevuta secondo quanto previsto dall'art. 5.

3. La ricevuta di partecipazione della scommessa oggetto del presente decreto, è emessa dal terminale di gioco dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.

4. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:

a) denominazione del concessionario;

b) codice identificativo del punto di vendita attribuito dal totalizzatore nazionale e del terminale di gioco emittente;

c) identificativo o logo grafico della formula a cui si riferisce;

d) numero della giocata, giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima;

e) il nome o la sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa;

f) pronostici contenuti nella giocata;

g) numero di unità di scommesse accettate;

h) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;

i) importo complessivo della giocata;

l) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata, assegnati dal totalizzatore nazionale;

m) numero di ripetizioni della giocata.

Art. 7.

Giocate sistemistiche ed a caratura

1. Sono ammesse giocate sistemistiche per la formula di scommessa oggetto del presente decreto; sono altresì ammesse giocate a caratura.

2. Per le giocate sistemistiche accettate attraverso terminali di gioco, prima dell'emissione della ricevuta di partecipazione, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale; il numero delle unità di scommessa derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante, dall'addetto al terminale, prima dell'emissione della ricevuta.

3. I tipi di giocate sistemistiche la formula di scommessa disciplinata dal presente decreto, sono indicati all'art. 23.

4. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 20 unità di scommessa. Il numero delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 100. L'importo unitario della cedola di caratura non può essere inferiore a quello della giocata minima prevista per la scommessa.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5. Ciascuna cedola originale di caratura, integra in ogni sua parte, costituisce ricevuta e consente la riscossione della vincita, ricavata dal quoziente tra l'importo delle vincite realizzate con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse. L'importo della vmcita di ciascuna cedola di caratura è troncato alla seconda cifra decimale.

6. In deroga a quanto stabilito dall'art. 5, non sono annullabili le giocate a caratura; è tuttavia consentita, in caso di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione della ricevuta e secondo modaliti stabilite da AAMS, la ristampa delle ricevute delle giocate a caratura accettate dal totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco.

7. È, altresì, ammessa la partecipazione alla scommessa, attraverso giocate a caratura speciale. Le modalità di effettuazione delle giocate a caratura speciale sono stabilite con provvedimento di AAMS.

8. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:

a) denominazione del concessionario;

b) codice identificativo del punto di vendita attribuito dal totalizzatore nazionale e del terminale di gioco emittente;

c) identificativo o logo grafico della formula di scommessa a totalizzatore cui si riferisce;

d) numero della giocata, giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima;

e) il nome o la sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa;

f) pronostici contenuti nella giocata;

g) numero delle unità di scommessa accettate;

h) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;

i) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;

l) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore;

m) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata, assegnati dal totalizzatore nazionale.

Art. 8.

Registrazione e conservazione delle giocate

1. Ogni giocata accettata è registrata dal totalizzatore nazionale ed archiviata con modalità che ne consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.

2. I dati relativi al totale delle giocate accettate ed al loro importo complessivo nonché i supporti contenenti tutte le giocate accettate per ciascuna scommessa, sono conservati da AAMS.

Art. 9.

Calcolo della quota di vincita

1. L'importo della vincita è il prodotto tra la quota e la posta unitaria di gioco.

2. Il calcolo della quota, espressa da una cifra intera, troncata alla seconda cifra decimale, è effettuato come segue:

a) si determina il disponibile per vincite delle scommesse totalizzate, costituito dall'ammontare di cui all'art. 3;

b) il disponibile per vincite così determinato è ripartito tra le categorie di vincita ed aumentato dell'eventuale jackpot secondo le modaliti di cui all'articolo 24;

c) dal disponibile per vincite di ciascuna categoria, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria; la differenza che ne risulta si divide per il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria. Tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota;

d) la quota del totalizzatore non può essere inferiore ad uno.

3. La determinazione della combinazione vincente, in caso di arrivo in panti di due o più cavalli, avviene come di seguito previsto:

a) in caso di arrivo in parità al primo posto di due o più cavalli sono considerate vincenti tutte le unità di scommessa che indicano ai posti di arrivo corrispondenti i cavalli in parità, in qualsiasi ordine e, se necessario per completare l'unità di scommessa prevista per la formula di cui al presente decreto, nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati;

b) in caso di arrivo in parità al secondo posto di due o più cavalli, sono considerate vincenti tutte le unità di scommessa che indicano al primo posto il cavallo primo classificato e nei posti successivi, i cavalli arrivati in parità in qualsiasi ordine;

c) analogamente si procede per eventuali parità nei posti successivi.

4. Il calcolo della quota, espressa da una cifra intera troncata alla seconda cifra decimale, in caso di arrivo in parità di due o più cavalli, è effettuato come di seguito previsto:

a) dal disponibile per vincite, di cui all'art. 3, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria;

b) la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali, quante sono le combinazioni vincenti su cui sono state effettuate scommesse;

c) per ognuna delle combinazioni vincenti, si determina il quoziente tra l'importo di cui al punto *b)* ed il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5. In caso di arrivo, in una corsa oggetto di scommessa, di un numero di cavalli inferiore a quello previsto per completare un'unità di scommessa, il disponibile per vincite viene destinato a jackpot.

6. L'importo risultante dalla differenza tra il disponibile per vincite e il valore delle vincite così come calcolate al comma 1, è di competenza dell'UNIRE.

Art. 10.

Rimborsi

1. Il partecipante ha diritto a rimborso quando:

a) per motivi tecnici, non siano consentiti la totalizzazione ovvero il riscontro delle giocate accettate;

b) in caso di mancata chiusura dell'accettazione delle giocate, limitatamente alle giocate accettate oltre l'orario di effettiva partenza della corsa comunicato dall'UNIRE;

c) la corsa oggetto di scommessa non si è svolta entro il giorno successivo a quello in programma;

d) dopo la chiusura dell'accettazione, per le unità di scommessa che contengono due o più cavalli ritirati e/o non partiti;

e) intervengono modificazioni su quanto specificato alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *h)*, ed *l)* del programma ufficiale delle corse, di cui all'art. 16, non contemplate nelle tolleranze dei regolamenti delle corse dei Paesi in cui si svolge l'evento;

f) il numero dei cavalli regolarmente partiti è inferiore a sette.

2. Il partecipante, informato del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi di vendita delle scommesse, può chiedere il rimborso entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione dell'esito della scommessa.

3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta sulla ricevuta di partecipazione, oppure su specifica ricevuta emessa all'atto del rimborso.

4. I resti determinati dal rimborso di carature sono di competenza dell'UNIRE.

Art. 11.

Pubblicità degli esiti e comunicazioni

1. AAMS, oltre a darne diffusione attraverso il proprio sito internet, trasmette ai concessionari le comunicazioni relative agli eventi oggetto di scommessa; i concessionan ritrasmettono tali comunicazioni ai luoghi di vendita delle scommesse, per la loro affissione pubblica.

Art. 12.

Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse

1. I rimborsi non richiesti e/o le vincite non riscosse entro i termini stabiliti sono acquisiti dall'UNIRE.

Art. 13.

Termini di decadenza

1. I partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto a richiedere i rimborsi presso i luoghi di vendita della scommessa nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non è effettuata, secondo le modalità di cui all'art. 17, nel termine di 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse.

2. È fatta, comunque, salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria competente.

Art. 14.

Soluzione delle controversie

1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, è demandata all'organo di cui all'art. 2, comma 4, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.

2. Il reclamo scritto è inoltrato, per il tramite di AAMS, all'organo di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle giocate.

3. È fatta, comunque, salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria competente.

Art. 15.

Controlli ed ispezioni

1. AAMS provvede ad effettuare i controlli in merito alla corretta applicazione delle norme previste dal presente decreto anche attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari, presso i luoghi di vendita agli stessi collegati, nonché sui sistemi informativi dei concessionari stessi.

2. AAMS adotta i provvedimenti di decadenza dalla concessione nei confronti dei concessionari di cui all'articolo 2, in caso di violazione delle norme previste dal presente decreto.

Art. 16.

Programma ufficiale delle corse

1. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti della scommessa ed in riferimento al quale le stesse vengono accettate, e può essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa dall'UNIRE, purché corredata di tutte le informazioni richieste per l'effettuazione delle giocate e resa pubblica prima dell'inizio dell'accettazione delle stesse.

2. Il campo partenti delle corse oggetto di scommessa, contenuto nel programma ufficiale o nella dichiarazione dei partenti predisposta dall'UNIRE, è comunicato ai concessionari, di norma entro le ore 14:00 di due giorni precedenti la corsa, che provvedono a darne diffusione in tutti i punti di vendita ad essi collegati.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. È facoltà di AAMS, su proposta dell'UNIRE, disporre l'accettazione delle scommesse, sulla formula oggetto del presente decreto, su un campo partenti che preveda la disputa di corse articolate in batterie e finale. In tal caso, i cavalli dichiarati partenti nelle batterie riporteranno un numero di copertino progressivo a partire dal numero 1. Tale numerazione è quella che fa testo agli effetti della scommessa. Sono considerate vincenti le giocate che indicano nella identica successione dell'ordine di arrivo i cavalli classificati nella finale ai primi tre posti. I cavalli che hanno partecipato alle batterie, ma non si sono qualificati per la finale, sono considerati regolarmente partiti. L'accettazione delle scommesse avrà termine con la partenza della prima batteria.

4. Il programma ufficiale contiene:

a) il giorno e l'orario di svolgimento della corsa;

b) il tipo di corsa;

c) il nome dell'ippodromo;

d) la distanza della corsa;

e) il tipo di pista per le corse al galoppo;

f) i nomi dei cavalli dichiarati partenti;

g) i numeri di partenza che contraddistinguono i cavalli partenti;

h) il peso portato dal cavallo nelle corse al galoppo;

i) la monta nelle corse al galoppo e la guida nelle corse al trotto;

l) gli eventuali rapporti di scuderia;

m) il numero di steccato per le corse al galoppo;

n) i cavalli con paraocchi nelle corse al galoppo.

Art. 17.

Verifica delle ricevute di accettazione delle giocate

1. L'originale della ricevuta di accettazione delle giocate, integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione delle vincite e l'ottenimento dei rimborsi, solo a seguito di apposita verifica. Il concessionario ovvero il gestore del luogo di vendita della scommessa, se non coincidente con il concessionario, attraverso il terminale di gioco, verifica la non contraffazione materiale della ricevuta di accettazione; il totalizzatore nazionale verifica i dati identificativi contenuti nella ricevuta.

Art. 18.

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi

1. I concessionari pagano le vincite ed effettuano i rimborsi di propria competenza secondo le modalità di cui agli articoli 19, 20 e 21.

2. Il concessionario custodisce, anche mediante archiviazione su supporti informatici che consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione del contenuto, le ricevute delle giocate vincenti e pagate nonché quelle dei rimborsi effettuati per cinque anni.

Art. 19.

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro

1. Le vincite e/o i rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, sono pagati in contanti, a partire dalla comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta secondo le modalità di cui all'art. 17, presso qualsiasi punto di vendita della scommessa collegato con il medesimo concessionario del circuito di raccolta del punto di vendita nel quale è stata effettuata la giocata.

Art. 20.

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro

1. Il pagamento delle vincite e/o dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro è effettuato entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti. I portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare o assegno bancario.

2. I rimborsi, di importo superiore a 3.000,00 euro fino a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del partecipante, attraverso accredito sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare o assegno bancario.

3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termme di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta. I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta.

Art. 21.

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 100.000.00 euro

1. Il pagamento delle vincite e/o dei rimborsi di importo superiore a 100.000,00 euro è effettuato entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti. I portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare o assegno bancario.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. I rimborsi, di importo superiore a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del partecipante, attraverso accredito sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare o assegno bancario.

3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di ventuno giorni dalla data di presentazione della ricevuta. I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORMULA «NUOVA TRIS NAZIONALE»

Art. 22.

Caratteristiche della formula «Nuova Tris nazionale»

1. La formula «Nuova Tris nazionale», consiste nel pronosticare i primi tre cavalli classificati nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.

2. È consentita la partecipazione alla formula mediante giocate sistemistiche, derivanti dall'indicazione di tre o più cavalli.

Art. 23.

Giocate sistemistiche della formula «Nuova Tris nazionale»

1. Le giocate sistemistiche per la formula «Nuova Tris nazionale» sono:

a) sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione di tre, quattro o «n» cavalli;

b) sistema denoninato V1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato vincente ed altri «n» cavalli, minimo due, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

c) sistema denominato V2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati nei primi due posti ed altri «n» cavalli, minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;

d) sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato al primo, secondo o terzo posto ed altri «n» cavalli, minimo due, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

e) sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati al primo, secondo o terzo posto ed altri «n» cavalli, minimo uno, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;

f) sistema denoninato T3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o più cavalli designati per ciascuna delle tre posizioni possibili;

g) altri sistemi approvati con decreto del direttore generale di AAMS, anche su proposta dell'UNIRE.

Art. 24.

Calcolo delle quote di vincita per la formula «Nuova Tris nazionale»

1. È prevista un'unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti la combinazione vincente, ovvero l'esatto ordine di arrivo dei cavalli classificati ai primi tre posti del campo partenti della corsa oggetto di scommessa.

2. La combinazione vincente della formula «Nuova Tris nazionale» è certificata da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE.

3. Il calcolo della quota è effettuato con le modalità di cui all'art. 9.

4. Qualora nessuna unità di scommessa indichi la combinazione vincente, il disponibile è destinato a jackpot.

5. Se uno o più cavalli dichiarati partenti nella corsa oggetto della formula «Nuova Tris nazionale» vengono ritirati, tutte le giocate contenenti uno o più dei cavalli ritirati possono essere sostituite con giocate almeno dello stesso importo, unicamente nello stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento di chiusura dell'accettazione; non è ammesso nessun tipo di rimborso ad accettazione aperta.

6. Nel caso di ritiro o non regolare partenza di due o più cavalli della corsa oggetto della formula «Nuova Tris nazionale», saranno rimborsate entro i successivi novanta giorni le sole unità di scommessa nelle quali figurino due o più cavalli ritirati; mentre le unità di scommessa contenenti uno solo dei cavalli ritirati, sono contabilizzate al fine di costituire un disponibile per vincite separato, che sarà suddiviso tra quelle unità di scommessa in cui sono indicati gli altri due cavalli nell'esatta successione dell'ordine di arrivo. Nell'ipotesi in cui la quota di vincita così calcolata dovesse essere superiore a quella di cui al comma 3, si costituirà un unico disponibile da suddividere tra le unità di scommessa indicanti esattamente la combinazione vincente e le unità di scommessa indicanti due cavalli nell'esatta successione dell'ordine di arrivo ed il cavallo ritirato o non regolarmente partito. Nel caso in cui nessuna unità di scommessa contenente un cavallo ritirato e/o non regolarmente partito indichi correttamente gli altri due cavalli della combinazione vincente, il disponibile per vincite di tale categoria di vincita è destinato a jackpot.

7. Nel caso in cui, nella corsa designata per la formula «Nuova Tris nazionale»:

a) due cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di continuità, tra i primi tre classificati dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unità

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali due cavalli ed il cavallo, non facente parte della scuderia, al posto esattamente occupato;

b) i cavalli che si classificano ai primi tre posti sono tutti in rapporto di scuderia, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali tre cavalli.

TITOLO III

FLUSSI FINANZIARI

Art. 25.

Rendicontazione contabile

1. Al fine di mettere a disposizione quanto dovuto ad AAMS, il concessionano apre un conto corrente bancario vincolato per il quale è tenuto a conferire apposita ed esclusiva delega ad AAMS, valida per tutto il periodo di vigenza della concessione. Mediante detta delega AAMS effettua sul conto corrente bancario, il prelievo dei valori dovuti dallo stesso concessionario in dipendenza del contratto di concessione, nonché degli interessi.

2. Il concessionario apre, altresì, un conto corrente bancario sul quale AAMS, con cadenza bisettimanale, in base alle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e soggette a rimborso verificate dal singolo concessionario, effettua il versamento dell'importo complessivo delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 20 e 21. Il concessionario provvede al pagamento delle vincite e dei rimborsi a ciascun partecipante con le modalità indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui gli articoli 20 e 21.

3. Le modalità operative di gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, gli adempimenti contabili, giudiziali ed amministrativi del concessionario, compresi i modelli da utilizzare per il versamento del saldo settimanale e quelli attestanti il regolare utilizzo dei fondi versati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul conto corrente del concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 20 e 21, seguono quanto disposto dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 2005/6334/giochi/sco del 17 novembre 2005.

Art. 26.

Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie

1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento, a ciascun concessionario è reso disponibile dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento.

2. Il rendiconto contiene:

a) l'importo totale da versare;

b) l'incasso della raccolta;

c) l'incasso totale lordo relativo alle giocate raccolte per tutte le scommesse di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento ed ai rimborsi pagati e prescritti nella settimana contabile di riferimento;

d) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei punti di vendita delle scommesse, relativo all'incasso di cui alla lettera *c)*;

e) l'importo totale delle vincite pagate nei punti di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento;

f) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana;

g) l'incasso di ciascuna scommessa di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;

h) il corrispettivo del concessionario solo per le scommesse refertate di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento.

3. A ciascun concessionario è reso disponibile, su richiesta, l'elenco delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei punti di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento.

4. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Decorrenza

1. La nuova formula di scommessa, «Nuova Tris nazionale», è resa operativa a partire dal 1° gennaio 2006. A tal fine i concessionari sono tenuti ad adeguare i programmi informatici in funzione dell'introduzione della nuova formula di scommessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 175

05A12334

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 22 dicembre 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 settembre 2005 e scadenza 28 settembre 2007, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 395, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del medesimo Dipartimento;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, e del bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visti i propri decreti in data 22 settembre e 21 ottobre 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 30 settembre 2005 e scadenza 28 settembre 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 settembre 2005 e scadenza 28 settembre 2007, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 settembre 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 22 settembre 2005.

Art. 2.

1. Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 22 settembre 2005, entro le ore 11 del giorno 28 dicembre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 settembre 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 settembre 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 dicembre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importa spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2006, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2006.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2007, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 22 settembre 2005, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5), dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

Il direttore: CANNATA

05A12339

DECRETO 23 dicembre 2005.

Disciplina tecnica della schedina concernente le formule di scommessa «Vincente nazionale», «Accoppiata nazionale», «Nuova Tris nazionale», «Quartè nazionale» e «Quintè nazionale».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto l'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003, con il quale è stata data evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonché ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:

1) Sisal S.p.a.;

2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi;

3) Snai S.p.a.;

Vista la delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il regolamento della corsa Tris;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE;

Vista la proposta di scommessa avanzata dall'UNIRE con nota n. 2005/0065023 del 10 ottobre 2005;

Vista la proposta di scommessa avanzata dall'UNIRE con nota n. 2005/0077632 del 14 dicembre 2005;

Vista la proposta di scommessa avanzata dall'UNIRE con nota n. 2005/0078248 del 16 dicembre 2005;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che ha approvato i requisiti tecnici delle scommesse a totalizzatore denominate «Vincente nazionale» ed «Accoppiata nazionale» prot. n. 2005/4637/giochi/sco;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che ha approvato i requisiti tecnici delle scommesse a totalizzatore denominate «Quartè nazionale» e «Quintè nazionale» prot. n. 2005/10500/giochi/sco;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che ha approvato i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore denominata «Nuova Tris nazionale» prot. n. 2005/10504/giochi/sco;

Considerata l'opportunità di utilizzare, tra le modalità di accesso al gioco, almeno una schedina che abbia caratteristiche tecniche e di riconoscibilità comuni a tutti gli operatori abilitati alla raccolta delle scommesse a totalizzatore denominate «Vincente nazionale», «Accoppiata nazionale», «Nuova Tris nazionale», «Quartè nazionale» e «Quintè nazionale»;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina i formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare, per il fronte ed il retro delle schedine di gioco nonché i contenuti delle ricevute di partecipazione.

Art. 2.

1. I concessionari sono tenuti, per l'accettazione delle giocate su supporto cartaceo, ad utilizzare la schedina, interoperabile tra tutti i concessionari e tra tutti i punti di vendita, con il formato e le caratteristiche specificate nell'allegato 1. In particolare l'allegato 1 riporta la schedina di gioco per giocate semplici.

2. Il concessionario avrà cura di esporre, in ogni punto di vendita della propria rete, il campo partenti della corsa oggetto di ciascuna scommessa «Vincente nazionale», «Accoppiata nazionale», «Nuova Tris nazionale», «Quartè nazionale» e «Quintè nazionale»; nonché ogni altra comunicazione prevista nei regolamenti disciplinanti tali scommesse.

3. Qualunque modifica ai formati e alla suddivisione degli spazi, con relativi contenuti, delle schedine di gioco deve essere autorizzata con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 3.

1. Fermo restando che i contenuti della ricevuta di partecipazione sono quelli di cui all'art. 6 del decreto direttoriale prot. n. 2005/4637/giochi/sco di approvazione dei requisiti tecnici delle scommesse ippiche a totalizzatore denominate «Vincente nazionale», «Accoppiata nazionale», «Nuova Tris nazionale», «Quartè nazionale» e «Quintè nazionale», i concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici della ricevuta di partecipazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2005

Il direttore generale: TINO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 1

SCHEDINA DI GIOCO PER GIOCATE SEMPLICI

8,2x18 cm

ALLEGATO 2

RETRO DELLA SCHEDINA DI GIOCO

CARATTERISTICHE DELLE SCOMMESSE IPPICHE A TOTALIZZATORE

VINCENTE, ACCOPPIATA, TRIS, QUARTÈ E QUINTÈ NAZIONALE sono scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli, che consistono nel pronosticare, rispettivamente, il cavallo classificato al primo posto, i cavalli classificati ai primi due posti, ai primi tre posti, ai primi quattro posti e ai primi cinque posti, nell'esatto ordine di arrivo, della corsa "TRIS" oggetto di scommessa. Per scommettere, prendi visione del campo partenti ufficiale della corsa richiedendolo al ricevitore e compila questa scheda seguendo le istruzioni sotto indicate.

LE POSTE DI GIOCO

	Unità di scommessa	Giocata minima
Vincente e Accoppiata	1 Euro	2 Euro
Tris	0,50 Euro	1 Euro
Quartè e Quintè	0,25 Euro	0,50 Euro

COME SI GIOCA

E' facile giocare, bastano 5 mosse!

1 Scegli la corsa Prossima Successiva

Contrassegna la casella "**Prossima**" se intendi scommettere sulla prima corsa disponibile o la casella "**Successiva**" se intendi scommettere sulla seconda corsa disponibile.
Una schedina può essere utilizzata per una sola corsa Tris alla volta.

2 Scegli la scommessa

VINCENTE ACCOPPIATA TRIS QUARTÈ QUINTÈ

Scegli la tipologia di scommessa sulla quale vuoi giocare contrassegnando la casella corrispondente ("Vincente", "Accoppiata", "Tris", "Quartè", "Quintè"). Puoi giocare sulla stessa scheda anche più di una scommessa.

3 Scegli le Volte 2 4 5 10 20

E' possibile incrementare l'importo della giocata indicando il numero di volte (2, 4, 5, 10, 20) previsto sulla scheda.

4 Scegli il tipo di gioco

Cavalli nell'esatto ordine di arrivo (pannelli da 1 a 5) Cavalli a girare (solo pannello 1)

Puoi scegliere tra due diverse modalità di gioco. **Modalità 1**: contrassegna la casella corrispondente a "Cavalli nell'esatto ordine di arrivo" se vuoi scommettere sui cavalli che arrivano nell'esatto ordine indicato dal tuo pronostico. **Modalità 2**: contrassegna la casella "Cavalli a girare" se vuoi scommettere sui cavalli indipendentemente dal loro ordine di arrivo.

5 Scegli i cavalli

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T

In base alla modalità di gioco cambieranno i pannelli da compilare. Se hai scelto la Modalità 1 utilizza i pannelli dall'1 al 5 contrassegnando il numero identificativo di uno o più cavalli designati nell'esatta posizione di arrivo. Se hai scelto la Modalità 2 utilizza solo il pannello 1 contrassegnando il numero identificativo di uno o più cavalli a girare.
E' possibile anche effettuare giocate sistemistiche. Chiedi al ricevitore le modalità di gioco oppure consulta il regolamento della scommessa presso il punto vendita.

La partecipazione alla scommessa implica la conoscenza integrale e l'accettazione delle regole di gioco, approvate con decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esposte in ogni punto vendita e disponibili sul sito internet www.aams.it

05A12335

DECRETO 23 dicembre 2005.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da € 50 celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006», millesimo 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il quinto comma dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2005, n. 126771, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2005, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da € 50, celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006», millesimo 2006;

Considerato che occorre stabilire la data del corso legale, determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle citate monete;

Considerata la opportunità di riservare parte del contingente al mercato estero;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'oro da € 50, celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 22 novembre 2005, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 3 gennaio 2006.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1 è determinato in € 300.000,00 pari a 6.000 pezzi, di cui 2.000 destinate al mercato estero.

Art. 3.

In Italia l'acquisto delle monete può essere effettuato entro il 28 febbraio 2006 con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. di via Principe Umberto n. 4 e di Piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 1.500,00;

mediante richiesta di acquisto trasmessa via fax al numero +39 06/85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma, oppure tramite collegamento Internet con il sito www.ipzs.it

mediante versamento anticipato sul conto corrente postale n. 59231001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche;

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 300 unità per ogni acquirente, applicando uno sconto per i quantitativi eccedenti le 100 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 100 monete € 460,00;

da 101 a 300 monete € 450,61.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

La spedizione delle monete da parte dell'Istituto sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari e postali attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati il codice cliente ed i dati personali del richiedente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

Al Comitato per l'organizzazione dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006» viene riservato un quantitativo di 500 monete al prezzo scontato di cui all'art. 3.

Art. 5.

Per la vendita all'estero, viene concesso al Comitato internazionale olimpico ed al Comitato per l'organizzazione dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006», attraverso la Samlerhuset Group b.v., distributore unico autorizzato per la vendita delle monete, un quantitativo di 2.000 pezzi, in capsule e non confezionate, con uno sconto del 15%, da distribuire in tutti i Paesi del mondo, con esclusione dell'Italia, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

L'eventuale quantitativo di monete riservato al mercato nazionale non venduto entro i termini stabiliti all'art. 3 potrà essere ceduto alla Samlerhuset Group b.v. alle stesse condizioni di cui al comma precedente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2005

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

05A12331

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 novembre 2005.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali del lavoro di Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LIVORNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visti i decreti n. 1 del 12 febbraio 1973 e n. 5 del 31 agosto 2000, con i quali è stata rispettivamente istituita la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro e disposto il relativo aggiornamento;

Viste le dimissioni rassegnate in data 18 ottobre 2005 dal signor Simoni Bruno da componente supplente, rappresentante nella Commissione provinciale di conciliazione della C.I.S.L. Livorno;

Vista la lettera del 26 ottobre 2005, con la quale la segreteria C.I.S.L. provincia di Livorno designa in sua sostituzione quale proprio rappresentante la signora Spadoni Silvia;

Decreta:

La signora Spadoni Silvia, è nominata, in applicazione del comma 4° dell'art. 410 c.p.c., componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Livorno in sostituzione del signor Simoni Bruno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Livorno, 16 novembre 2005

Il direttore provinciale: PASCARELLA

05A12019

DECRETO 7 dicembre 2005.

Ricostituzione delle commissioni speciali dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di Novara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NOVARA

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 1065 del 31 ottobre 2001, con il quale sono stati ricostituiti il comitato provinciale I.N.P.S. e le commissioni speciali di cui all'art. 46, comma 3, della citata legge n. 88/1989;

Visto l'art. 46 della legge n. 88/1989 che prevede la costituzione, in seno al comitato provinciale I.N.P.S., di speciali commissioni presiedute, rispettivamente, dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di n. 4 rappresentanti per ciascuna delle categorie dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;

Acquisiti i dati concernenti la rappresentatività delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali interessate;

Considerato che sono state richieste le designazioni dei membri previsti e, contestualmente, è stato formulato avviso a non designare persone che versino in situazioni di incompatibilità;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle organizzazioni interessate;

Decreta:

Sono chiamati a far parte delle speciali commissioni del comitato provinciale, ricostituito con decreto n. 1514 del 7 dicembre 2005, per la durata di quattro anni dalla data del presente decreto i signori:

per la speciale commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

1. Locatelli Giuseppe;
2. Porzio Enzio;
3. Giorcelli Domenico;
4. Bergamaschi Paolo;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

per la speciale commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore degli artigiani:

1. De Console Baldino Giancarlo;

2. Fabiani Tullio;

3. Favro Maria Grazia;

4. Soncin Virna;

per la speciale Commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore degli esercenti attività commerciali:

1. Grifoni Maurizio;

2. Ricino Luca;

3. Bordoni Renzo;

4. Macrì Carmine.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblic italiana.

Novara, 7 dicembre 2005

Il direttore provinciale: CORRENTE

05A12027

DECRETO 7 dicembre 2005.

Ricostituzione del comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Novara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NOVARA

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 1065 del 31 ottobre 2001, con il quale sono stati ricostituiti il comitato provinciale I.N.P.S. e le commissioni speciali di cui all'art. 46, comma 3, della citata legge n. 88/1989;

Effettuata in relazione ai criteri fissati dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, la ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 34 dello stesso decreto, tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto ed in particolare alle funzioni del comitato provinciale I.N.P.S.;

Ritenuto per l'attribuzione effettiva dei posti, di dover effettuare la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni interessate alla stregua dei criteri seguiti dall'amministrazione, confermati dall'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, di seguito riportati:

a) entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, tenendo conto, per le organizzazioni dei datori di lavoro, anche del numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende associate;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;

c) partecipazione alle trattative e composizione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione nella Provincia delle strutture organizzative.

Acquisiti i dati concernenti la rappresentatività delle Organizzazioni sindacali ed imprenditoriali interessate;

Considerato che sulla base delle risultanze istruttorie e mediante le conseguenti valutazioni comparative sono risultate maggiormente rappresentative le Organizzazioni di seguito riportate:

a) per i lavoratori dipendenti C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e U.G.L.;

b) per i dirigenti d'azienda: C.I.D.A.;

c) per i datori di lavoro Confindustria, Confcommercio e Confagricoltura;

d) per i lavoratori autonomi, compresi mezzadri e coloni Confartigianato, Confcommercio e Coldiretti;

Tenuto conto dei dati forniti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara relativamente allo sviluppo delle diverse attività produttive nell'ambito della provincia;

Viste le designazioni delle OO.SS. interessate;

Decreta:

Il comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Novara, di cui all'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, presso la locale sede dell'I.N.P.S., per la durata di 4 anni dalla data del presente decreto, è composto come segue:

1. Manzini Roberto in rappresentanza dei lavoratori;

2. Pellino Francesco in rappresentanza dei lavoratori;

3. Bozzola Giovanni in rappresentanza dei lavoratori;

4. Sesia Fernanda in rappresentanza dei lavoratori;

5. Carbonera Angelo in rappresentanza dei lavoratori;

6. Manfredi Antonio in rappresentanza dei lavoratori;

7. Del Piano Giorgio in rappresentanza dei lavoratori;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

8. Vittorio Franco in rappresentanza dei lavoratori;

9. Cicconi Angelo in rappresentanza dei lavoratori;

10. Tillio Giuseppe in rappresentanza dei lavoratori;

11. Rizza Guido in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

12. Canazza Daniele in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

13. Fedeli Terredo in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

14. Ricino Luca in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;

15. Bovio Maria Chiara in rappresentanza degli artigiani;

16. Bordoni Renzo in rappresentanza degli esercenti attività commerciale;

17. Porzio Enzio in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

18. Direttore della Direzione provinciale in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

19. Direttore della Ragioneria provinciale in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze;

20. Dirigente sede provinciale dell'I.N.P.S. in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale.

Novara, 7 dicembre 2005

Il direttore provinciale: CORRENTE

05A12028

DECRETO 15 dicembre 2005.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della regione Calabria.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Viste le deliberazioni della giunta regionale n. 627 del 1° luglio 2005 e n. 763 del 19 settembre 2005, con le quali il presidente della regione Calabria designa l'avv. Maria Stella Ciarletta e la prof.ssa Lucchetti Tortorella Tommasina rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* dell'avv. Maria Stella Ciarletta e della prof.ssa Lucchetti Tortorella Tommasina, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della Commissione regionale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della regione Calabria;

Decreta:

L'avv. Maria Stella Ciarletta e la prof.ssa Lucchetti Tortorella Tommasina sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della regione Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE
Avv. Maria Stella Ciarletta

Formazione scolastica

Laurea in: giurisprudenza.

Facoltà di: giurisprudenza.

Università di: Messina.

Data laurea: 17 gennaio 1998.

Diploma: liceo scientifico

GU DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Lingue conosciute

Inglese: buona conoscenza della lingua letta, parlata e scritta.

Conoscenze informatiche

Sistemi operativi: pacchetto Windows Office, in particolare Word, Excel e Power Point; navigazione in internet

Esperienze professionali

2005 - Marzo

Relaziona, in qualità di presidente della Sez. territoriale dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia di Reggio Calabria, in seno al convegno organizzato dall'Amministrazione comunale di S. Ferdinando (Reggio Calabria) sul tema «Le prospettive della famiglia» presso i locali del Palazzo comunale.

2005 - Febbraio/Marzo

Collabora con la sez. territoriale dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia di Messina per l'organizzazione di un ciclo di seminari di studi sulla mediazione familiare. Il corso ottiene il patrocinio dell'Ordine degli avvocati di Reggio Calabria.

2005 - Marzo

Si posiziona prima in graduatoria provvisoria, effettuata sulla valutazione del *curriculum,* nella selezione avviata dalla Università di Messina per l'assunzione di un consulente di fiducia in materia di molestie e discriminazioni sul lavoro. È in attesa di conoscere la graduatoria definitiva a seguito del colloquio sostenuto il 3 marzo u.s.

2005 - Gennaio

Viene nominata quale membro esterno, in qualità di rappresentante dell'avvocatura del Distretto di Corte di Appello di Reggio Calabria, presso la Commissione nazionale di studi sulle pari opportunità presso il Consiglio Nazionale Forense in Roma.

2004 - Dicembre

Organizza e coordina, quale presidente della sezione territoriale dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, un seminario di studi sul tema «La famiglia di fatto tra autonomia negoziale e prospettive di riforma» con il patrocinio dell'Ordine degli avvocati di Reggio Calabria ed il Consiglio regionale della Calabria.

I relatori sono i prof.ri Michele Sesta, Attilio Gorassini, Roberto Amagliani, Alberto Panuccio.

2004 - Maggio/Giugno

Organizza, in qualità di presidente della sezione territoriale dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia un ciclo di seminari di studi sul tema «Introduzione alla mediazione familiare», indirizzato ad avvocati, magistrati ed a tutti quei professionisti che operano nel campo del diritto di famiglia.

Il seminario si sviluppa su tre week end e prevede le docenze di psicoanalisti, avvocati e mediatori, al fine di presentare la tematica della mediazione sotto diversi punti di vista e permettere ai corsisti un approccio completo.

L'avv. Ciarletta è il coordinatore del corso.

2004 - Gennaio

Fonda, assieme ad altre donne professioniste, un «Centro Ascolto per la famiglia» a Roma, con sede in via Paisiello n. 24, avente finalità di assistenza e consulenza in materia di diritto di famiglia, mediazione familiare, pari opportunità.

L'associazione non ha fini di lucro e mira alla promozione di una diversa cultura di soluzione della crisi familiare e delle problematiche legate alla conciliazione della vita familiare/vita professionale, nonché alla promozione delle professionalità femminili nell'avvocatura e nella progressione di carriera.

2003 - Novembre

Incarico di docenza di 20 ore, da parte della associazione «Pari e Dispari» di Milano, avente ad oggetto «Pari opportunità e molestie sessuali sul lavoro» presso il Centro di formazione professionale consortile di Lodi.

2003 - 14/15 Novembre

Organizza, in qualità di presidente della Sez. territoriale dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, il convegno, in due giornate sulle città di Gioia Tauro e Reggio Calabria, sul tema «Strumenti giudiziali e stragiudiziali per la soluzione della crisi familiare: protagonisti a confronto».

All'evento, moderato dalla stessa Ciarletta, partecipano quali relatori docenti universitari, magistrati del Tribunale civile e del Tribunale per i minorenni, nonché mediatori familiari.

2003 - Settembre

Incarico di docenza dall'Istituto tecnico commerciale «Da Empoli» di Reggio Calabria per un modulo di 30 ore avente ad oggetto «Pari opportunità e organizzazione del lavoro» all'interno del corso I.F.T.S. «Esperto software», finanziato dal Ministero della pubblica istruzione.

2003 - Giugno

Nomina quale vice presidente della commissione pari opportunità presso il comune di Gioia Tauro.

2003 - Maggio

Collaborazione professionale con il C.T.M. (Centro tutela minori) di Reggio Calabria mediante l'inserimento in un'apposita lista di difensori professionalmente qualificati per l'assistenza a minori destinatari di abusi e/o violenze denunciate presso l'ente.

2003 - Aprile

Nomina quale coordinatrice della sezione territoriale di Reggio Calabria dell'«Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia». L'Osservatorio, con finalità scientifiche e di formazione, organizza seminari, convegni e percorsi formativi in materia di diritto di famiglia e minorile.

2003 - Gennaio

Incarico di docenza dalla ESEFS della provincia di Reggio Calabria per un modulo di 10 ore avente ad oggetto «Decreto legislativo n. 626/1994 - Sicurezza sul lavoro; Direttive comunitarie e norme di recipimento».

2001 - Ottobre

Nomina, quale rappresentante del SUNIA (Sindadato unitario nazionale inquilini e assegnatari), a membro della commissione provinciale alloggi del Circondario del Tribunale di Locri (legge regionale n. 3/1996).

2001 - Ottobre

Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense ed iscrizione presso l'albo degli avvocati dell'Ordine degli avvocati di Reggio Calabria.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2001 - Aprile

Apertura di studio legale «in rosa» mediante il finanziamento cd. «prestito d'onore» di cui alla legge n. 608/1996.

Lo studio si occupa principalmente di discriminazioni tra uomini e donne sul lavoro, molestie sessuali, mobbing sul lavoro, ai sensi della legge n. 125/1991 (legge sulle pari opportunità) con un taglio trasversale alle discipline civilistiche e penalistiche, offrendo pareri, consulenza legale, assistenza giudiziale e stragiudiziale.

2000 - Giugno/Dicembre

Convenzione con la provincia di Reggio Calabria, a seguito di aggiudicazione di bando di gara pubblica, per l'espletamento, quale esperta in pari opportunità, di una indagine conoscitiva tra il personale dell'Amministrazione provinciale, sulle tematiche della parità e delle pari opportunità, della durata di mesi 6.

In particolare le fasi di indagine sono state:

prima fase: analisi dei dati disponibili sul personale e l'organizzazione del lavoro all'interno dell'amministrazione provinciale;

seconda fase: indagine conoscitiva mediante questionario;

terza fase: approfondimento qualitativo mediante interviste di gruppo;

quarta fase: formazione del Comitato pari opportunità: azioni positive, compiti del Comitato;

quinta fase: stampa di n. 1000 opuscoli dell'indagine effettuata e conferenza di presentazione presso la sala convegni «Mons. Ferro» dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria.

2000 - Aprile

Docenza di un modulo di 40 ore, avente ad oggetto la «Cultura della differenza di genere», all'interno di un corso FSE - NOW per «Consigliera di parità» organizzato dalla Inforcoop Calabria con il Fondo sociale europeo.

1999 - Febbraio

Concessione dell'esercizio del patrocinio davanti al Tribunale in composizione monocratica del Distretto di Corte d'appello di Reggio Calabria (delibera del consiglio dell'ordine degli avvocati di Reggio Calabria del 9 dicembre 1999).

1999 - Stage (280 ore) presso l'assessorato pari opportunità della provincia di Reggio Calabria, all'interno del corso di formazione professionale per consigliera di parità, avente ad oggetto la realizzazione del comitato e della commissione pari opportunità presso l'ente.

1998/2000

Pratica professionale presso lo studio legale Ciarletta di Reggio Calabria, consistente in:

ricevimento clienti; prospettazione questioni giuridiche, loro risoluzione e rilascio pareri; ricerca dottrinale e giurisprudenziale; redazione contratti; stesura corrispondenza di vario genere; adempimenti di cancelleria; assistenza processuale; stesura atti.

1992/1997 - Pratica professionale presso lo studio legale Ciarletta.

Formazione complementare

Febbraio 2005

Si iscrive e frequenta il corso di specializzazione biennale in «Mediazione familiare e sociale» presso l'IRF (Istituto di ricerca e formazione) di Firenze. Il corso è riconosciuto dall'AISM, associazione italiana abilitata a certificare la qualità dei percorsi formativi in materia di mediazione familiare.

Ottobre 2002

Master di II livello in «Diritto di famiglia e minorile», della durata di 400 ore presso l'Università LUMSA di Roma, patrocinato dal Consiglio nazionale forense, suddiviso in quattro moduli.

I modulo: rapporti giuridici nei nuclei familiari;

II modulo: la crisi delle relazioni nel nucleo familiare e la tutela giurisidizionale;

III modulo: il diritto internazionale di famiglia;

IV modulo: il diritto penale della famiglia;

V modulo: il processo penale minorile.

1998/1999 - Frequenza corso multiregionale NOW per «Consigliera di parità», della durata di 1000 ore, finanziato dal F.S.E. e dal Ministero del lavoro, organizzato dall'Associazione temporanea d'impresa «Ancorpari +ISO». Le ore di aula (circa 600), tenutesi a Milano, con un trattamento residenziale per le corsiste, sono state affidate a docenti di elevata preparazione appartenenti al mondo universitario, forense, sociologico e psicologico.

Il corso prevedeva i seguenti moduli:

progettazione e gestione corsi, convegni ed interventi che favoriscano la partecipazione femminile al mercato del lavoro;

diritto del lavoro, con approfondimento della legislazione di parità, maternità, sia nazionale che europea, nonché della giurisprudenza di merito e legittimità in tema di mobbing e molestie sessuali sul lavoro;

sociologia del lavoro;

economia e politica del lavoro;

statistica;

comunicazione professionale;

orientamento e formazione.

Stage (40 ore) presso l'Istituto di economia pubblica di Valencia (Spagna), avente ad oggetto l'osservazione e il confronto transnazionale sulle tematiche ed azioni di promozione delle pari opportunità.

Altre esperienze

Partecipazione a convegni e seminari formativi in materia di pari opportunità, diritto di famiglia e minorile.

Partecipazione al corso di preparazione al concorso COM/A/11/98 della Commissione europea, presso l'Istituto universitario di studi europei di Torino (22-26 giugno 1998).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996.

Reggio Calabria, 22 aprile 2005

Avv. Maria Stella Ciarletta

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CURRICULUM VITAE

Dati personali: Lucchetti Tortorella Tommasina è nata a Taverna (Catanzaro) il 27 febbraio 1950 e risiede a Catanzaro in via G. Arena n. 13.

Titolo di studio: laurea in lettere conseguita presso l'Università degli studi di Firenze in data 16 marzo 1972 con il punteggio di 110 e lode /110.

Professione: docente di materie letterarie sin dal 1972 e attualmente in servizio, in qualità di titolare di cattedra presso la Scuola media statale «A. Manzoni» di Catanzaro.

Attività svolte: è stata eletta presidente della F.I.D.A.P.A., Sezione di Catanzaro, per il biennio 2001/2003, durante il quale ha progettato e realizzato convegni, incontri e corsi di formazione aventi tutti come tema conduttore il rapporto della donna con la politica e con il mondo del lavoro nonché tematiche rientranti nella sfera di competenza della Commissione pari opportunità. Più specificatamente:

a) nel biennio di presidenza 2001/2003 è stato realizzato il primo corso di formazione «Donne e politica: formazione, strategie e realizzazioni», rivolto a donne della FIDAPA, a rappresentanti dei partiti politici e ad alunne frequentanti l'ultimo anno delle scuole superiori. Il corso ha avuto come obiettivo principale quello di sensibilizzare, informare, preparare ed avvicinare le donne alla politica;

b) nel successivo biennio 2003/2005, nella qualità di Past-President della sezione FIDAPA di Catanzaro, sempre nell'ambito del progetto «Donne e politica» ha realizzato il secondo corso di formazione «Le giovani, i giovani e la politica. Incontri ravvicinati? E di quale tipo?», rivolto alle ragazze degli ultimi due anni dell'Istituto magistrale «G. De Nobili» di Catanzaro;

c) nell'ambito del progetto regionale «Donne in cammino - Piano integrato di azioni positive per le donne nel quartiere di S. Maria» ha realizzato, nell'anno 2003, sempre nella qualità di presidente FIDAPA, un progetto avente come obiettivi principali il recupero socio-culturale del quartiere, con la predisposizione di corsi di formazione finalizzati all'inserirnento delle donne nel mondo del lavoro;

d) nel febbraio del 2002, sempre nell'ambito delle pari opportunità ha realizzato il convegno «Le donne e l'Islam» al fine di far conoscere la condizione delle donne nei Paesi islamici;

e) sempre nell'anno 2002 ha progettato e realizzato, per la commissione «Pari opportunità», un convegno sul tema «La carta dei diritti della bambina»;

f) nell'anno 1995 è stata una dei soci fondatori della «Fondazione Montalcini» a Catanzaro. Nell'ambito di tale fondazione ha svolto sino al 2004, una serie di interventi per l'inserimento delle ragazze nel mondo del lavoro;

g) ha collaborato, in maniera continuativa, con la «Pari e Dispari S.r.l.» di Milano relativamente al tema delle giovani donne nel mercato del lavoro ed il loro rapporto con la politica.

Lucchetti Tortorella Tommasina

05A12051

DECRETO 15 dicembre 2005.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Bergamo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto del Presidente della provincia di Bergamo del 6 luglio 2005 con il quale si designa la dott.ssa Sara Zinetti e la sig.ra Pierclara Spadacini rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Sara Zinetti e della sig.ra Pierclara Spadacini, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Bergamo;

Decreta:

La dott.ssa Sara Zinetti e la sig.ra Pierclara Spadacini sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

SARA ZINETTI

DATI ANAGRAFICI

Nata ad Alzano Lombardo (Bg) il e attualmente residente a
Recapito telefonico:

Codice Fiscale:
P. Iva

FORMAZIONE

2002 Laurea conseguita presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Bergamo con tesi in Diritto Amministrativo, relatore Prof. Massimo Andreis, dal titolo "La valutazione dei dirigenti medici nelle strutture sanitarie", con votazione di 104/110.

Summer school dell'Associazione Italiana di Valutazione (AIV) sulla valutazione degli strumenti di pianificazione territoriale.

2001 Diploma universitario conseguito presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Bergamo con tesi in Scienza dell'Amministrazione, relatrice Prof.ssa Giulietta Delli, dal titolo "La riforma della Pubblica Amministrazione e la cultura della valutazione – L'esperienza di due grandi città italiane", con votazione 100/110.

1993 Diploma di maturità linguistica presso il Liceo Statale "G. Falcone" di Bergamo.

LINGUE STRANIERE E CONOSCENZE INFORMATICHE

Buona conoscenza di francese, tedesco e inglese scritti e parlati.

Buona conoscenza di Windows XP, dei programmi Word, Excel, Access, dei sistemi di navigazione in Internet e di posta elettronica.

INSEGNAMENTO

2004 - ad oggi Corso di Relazioni Industriali e Tutor Corso FAD – E-Learning di Relazioni Industriali (con creazione dello spazio web e della didattica dedicati alla formazione a distanza).

2003 - ad oggi Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di Economia e Commercio in qualità di cultore di RELAZIONI INDUSTRIALI.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2005 Per l'azienda speciale della CCIAA di Milano, FORMAPER, creazione dei contenuti per il sito web dedicato alle imprenditrici sul tema CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA. Analisi della normativa europea, nazionale e regionale, riferimenti alle best practises europee e approfondimento degli strumenti dedicati alla conciliazione in Italia e in Lombardia.

2002 – ad oggi Collabora con l'Istituto per la Ricerca Sociale (IRS) di Milano nell'area MERCATO DEL LAVORO e RELAZIONI INDUSTRIALI. Analisi comparata delle tendenze del mercato del lavoro e dei sistemi di regolazione del lavoro, valutazione delle politiche del lavoro e di pari opportunità, con particolare attenzione alla programmazione dei fondi strutturali europei, l'analisi delle tendenze di medio periodo dei fabbisogni professionali.

2002 – ad oggi: Collabora con l'Istituto per la Ricerca Sociale (IRS) di Milano nell'area POLITICHE AMMINISTRATIVE

- Analisi e valutazione delle procedure e dei finanziamenti delle attività rientranti nel progetto LEADER PLUS della Regione Calabria;
- Il BILANCIO SOCIALE della Camera di Commercio di Bergamo con un particolare approfondimento dei progetti strategici dell'ente camerale;
- La riforma del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e il decentramento dei servizi – scelta e analisi di casi studio italiani ed europei e buone prassi in un quadro di riferimento giuridico.
- Analisi e valutazione procedurale delle attività rientranti nel Piano Organizzativo Regionale della Calabria (POR 2000-2006).

2003 Supporto alla Commissione per la Qualità dell'Ist. Magistrale "P.Secco Suardo" di Bergamo – Progetto di Valutazione dei dati AIR e Report finale di analisi dei dati raccolti.

2002 Collaborazione per la redazione del BILANCIO SOCIALE della CISL Provinciale di Milano.

Collaborazione per la creazione di un sistema di monitoraggio e valutazione dedicato allo Sportello MILANO LAVORO (Comune di Milano) per la valutazione delle politiche attive del lavoro (Patto per Milano).

Collaborazione per la creazione di uno spazio web della Direzione Generale GIOVANI, SPORT E PARI OPPORTUNITA' della Regione Lombardia.

Incarico da parte dell'IReR (Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia) per la redazione di uno studio sull' OSSERVATORIO CULTURALE. Con l'obiettivo di ridefinire la ***mission*** di questa struttura, la ricerca si sviluppa su due piani paralleli: da un lato, l'organizzazione di focus group tende a mettere a confronto l'esperienza di varie istituzioni ed enti in rapporto all'Osservatorio culturale, dall'altro, la raccolta di dati tramite un questionario telematico cerca di individuare e censire gli istituti e i centri di ricerca con cui l'IReR e

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

l'Osservatorio culturale hanno instaurato un rapporto di interscambio stabile. Al termine del periodo di raccolta dati e di analisi è stato presentato un report a chiusura del progetto in cui sono stati analizzati in modo critico i risultati ottenuti per giungere ad un'ipotesi di riorientamento strategico dell'Osservatorio.

2001 Presso l'Istituto per la Ricerca Sociale (IRS) di Milano svolge un tirocinio per migliorare le conoscenze in tema di valutazione e controllo delle politiche pubbliche, durante il quale elabora una tesi di laurea supportata da un approfondito studio dei sistemi di controllo interno, controllo di gestione, valutazione dei dirigenti, valutazione della qualità e customer satisfaction. Il lavoro di ricerca si sviluppa seguendo due percorsi paralleli: da un lato lo studio degli strumenti di organizzazione e controllo di grandi sistemi permette di perfezionare le conoscenze in tema di gestione e organizzazione e, dall'altro, attraverso un'analisi attenta delle esperienze già in atto, di incrementare le capacità di analisi dei dati raccolti e di elaborare in autonomia piani di riorganizzazione e di progettare sistemi di controllo di gestione e di valutazione strategica. Questo permette di entrare direttamente in contatto con i vertici politici ed amministrativi delle organizzazioni esaminate, comprendendo ed analizzando sin nel dettaglio tutte le fasi di trasformazioni di alcune grandi amministrazioni.

Durante lo stesso periodo le vengono assegnati due lavori di ricerca. Il primo, su incarico della Provincia di Bergamo nell'ambito dell'indagine preliminare alla redazione del Piano Territoriale di Coordinamento, vede la creazione di un'indagine autonoma in materia di gestione associata di servizi e forme di programmazione negoziata.
Mancando completamente una base dati da cui partire, è stato creato un questionario da sottoporre alle amministrazioni interessate, con il quale si è raccolta la quasi totalità dei dati necessari, completati da alcune interviste fatte ad attori chiave del percorso di riassetto territoriale in materia di gestione di servizi. Una volta completato il quadro reale della situazione, si è passati alla rielaborazione dei dati e alla successiva redazione di un report con l'esposizione dei risultati e l'analisi degli stessi. Il prodotto finale è stato un interessante lavoro che coniugava la pura analisi dei dati ad una significativa riproduzione grafica della situazione territoriale, fornendo un quadro chiaro e completo della realtà bergamasca, offrendo interessanti spunti per lo sviluppo di alcuni settori. (lavoro pubblicato)

Il secondo progetto, su incarico della Camera di Commercio di Milano, era teso ad accertare l'appropriatezza dei modelli decisionali in seno alla Giunta camerale, attraverso l'analisi delle delibere con rilevanza interna ed esterna. Una volta individuata la necessità dell'ente di verificare l'adeguatezza del proprio operato, è stato elaborato un modello complesso d'analisi che si prefiggeva lo scopo di sezionare il processo decisionale in tutti i suoi aspetti per fornirne, poi, un'analisi sotto diversi profili. Al termine di questa fase, durante la quale sono stati frequenti gli incontri con la committenza per verificare il modello elaborato, è stato possibile pervenire ad un'analisi complessiva dell'operato della Giunta camerale ed all'esposizione dei risultati in modo estremamente significativo, consentendo alla Giunta della C.C.I.A.A. di Milano di ridefinire gli obiettivi del proprio operato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1993 – 1999 Collaborazioni e consulenze presso studi professionali e imprese con mansioni amministrative, di gestione e organizzazione.

INTERESSI

Attualmente collabora con la Fondazione ENAIP ed ENS (Ente nazionale sordomuti), supportando le lezioni di alcuni corsi di formazione per sordomuti, in qualità di interprete gestuale della lingua dei segni (L.I.S.).

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità delle presenti informazioni ed autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96.

Bergamo, luglio 2005

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SPADACINI PIERCLARA

INFORMAZIONI PERSONALI

Nazionalità italiana
Data di nascita
Luogo di nascita
Residenza

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Nel 1969 consegue il diploma di estetista ed inizia a lavorare quale addetta al reparto profumeria e cosmetica di una farmacia di Lovere.

Nel 1981 avvia la propria attività autonoma di estetista iscrivendosi come tale all'Albo provinciale delle imprese artigiane di Bergamo. L'impresa di cui è titolare ha sede in Lovere, via S. Maria, 37.

Dal 1986 è presidente del Gruppo provinciale estetiste dell'Unione artigiani-confartigianato.

Dal 1990 è presidente dell'Unione regionale estestiste della confartigianato Lombardia.

Dal 1994 al 1998 è membro della giunta esecutiva confartigianato Lombardia.

Dal 1993 è membro del comitato di presidenza dell'unione artigiani di Bergamo e provincia.

Dal 1993 al 2004 è dirigente responsabile del centro di formazione e aggiornamento dell'Unione artigiani, settore di acconciatura ed estetica.

Dal 1995 è presidente del Gruppo Donna impresa dell'Unione artigiani nonché membro di Donna impresa confartigianato Lombardia.

Dal 1998 è membro del coordinamento provinciale Donne P.M.I.

Dal 1999 è membro della commissione di conciliazione costituita presso la Camera di commercio di Bergamo.

Dal 2000 è membro del comitato provinciale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile presso la Camera di commercio di Bergamo.

Dal 2001 è consigliera di parità supplente nominata con D.M. 11 maggio 2001.

Membro della commissione provinciale dell'artigianato (CPA) della Camera di commercio di Bergamo.

Il 2 giugno 1998 le è stata conferita l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al Merito» della Repubblica italiana.

05A12050

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 5 dicembre 2005.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un ambito territoriale sito in località «Pagliare di Sassa», in comune di L'Aquila.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004 ed in particolare gli articoli 141, 157 comma 2 e 183, comma 1;

Visto l'art. 8, comma 2, lettera *o)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2005 di nomina del direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2004 recante «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004 ed in particolare l'allegato 3;

Considerato che l'allora Soprintendenza per i Beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Abruzzo, sentita la Regione Abruzzo, con nota n. 5505 del 19 febbraio 2002 ha inoltrato all'allora Ufficio centrale beni ambientali e paesaggistici una prima proposta di vincolo, allegando la relativa documentazione fotografica e cartografica, per sottoporre a tutela il borgo storico delle «Pagliare di Sassa» e il relativo territorio circostante, posti nel Comune di L'Aquila;

Considerato che la stessa Soprintendenza nella relazione tecnico-scientifica allegata alla suddetta richiesta ha dichiarato che: «La zona di cui all'oggetto fa parte di un'area territoriale di notevole importanza paesaggistica, interessata anche da testimonianze archeologiche, evidente risulta il naturale, straordinario paesaggio tipico dell'Abruzzo Aquilano in cui è ben inserito il borgo storico medievale delle «Pagliare di Sassa» piccolo centro minore di notevole pregio dove arcate e ballatoi d'angolo, passaggi coperti che si aprono su cortiletti interni, la via principale da cui si dipartono piccole viuzze che ogni tanto si allargano per formare spazi di relazione e piccolissime piazzette, rappresentano elementi caratterizzanti un perimetro storico che è rimasto sostanzialmente immutato nel tempo. Le aree circostanti l'antico borgo medioevale, le cui bellezze panoramiche costituiscono quadri naturali, gradevole è il contrasto di forme e colori fra il costruito e opacizzato dal tempo ed il verde, rosso, bruno, grigio a seconda della stagione, dai sinuosi percorsi alberati, il paesaggio si apre in ampie, profonde prospettive, dove forme e colori si stemperano in lontananza, altrove collina racchiusa da bosco e prateria chiudono un mondo serrato tra le tonalità dei verdi e dei bruni, ricomprendono anche zone di notevole interesse archeologico dove, in località San Pietro, è presente un interessante sito paleontologico, all'interno del quale sono stati recentemente rinvenuti resti di mammiferi quaternari.»;

Considerato che l'allora Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, ricevuta la suddetta documentazione dall'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, avendo inoltre effettuato un sopralluogo. come richiesto nel verbale n. 108, relativo alla seduta del 3 ottobre 2002, con successivo verbale n. 116, nella seduta del 16 aprile 2003, pur concordando sul fatto che l'area vasta in questione è caratterizzata da preesistenze notevoli e presenta qualità paesaggistiche pregevoli, ha ritenuto che la perimetrazione del vincolo di tutela proposto dovesse essere rivista, approfondendo il ruolo ed il rapporto delle zone già edificate rispetto al contesto inedificato, tenendo conto delle preesistenze e dei coni visivi da salvaguardare, in quanto non inclusi nella proposta di vincolo presentata;

Considerato che la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dell'Abruzzo con nota del 21 ottobre 2003, prot. n. 21596, facendo seguito al suddetto parere del Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, ha inoltrato all'allora Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, che l'ha acquisita agli atti in data 31 ottobre 2003 al prot. n. ST/701/35985, la nuova proposta di «dichiarazione di notevole interesse pubblico», ai sensi dell'art. 144 dell'allora vigente decreto legislativo n. 490 del 1999, di un ambito territoriale sito nel Comune di L'Aquila in località «Pagliare di Sassa», così come perimetrato ed individuato negli elaborati grafici, fotografici e tecnico-scientifici allegati alla stessa nota;

Considerato che la suddetta nuova proposta di vincolo fa riferimento alle indicazioni di nuova perimetra-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zione dell'area da assoggettare a tutela formulate dal Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici con parere reso nella seduta del 16 aprile 2003, di cui al verbale n. 116;

Vista la nota del 19 dicembre 2003, prot. n. ST/701/41724/2003, con la quale la citata Direzione generale ha richiesto alla Soprintendenza proponente il vincolo la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della proposta di vincolo all'Albo pretorio del Comune di L'Aquila e dell'annuncio al pubblico sui quotidiani nonché l'inoltro delle osservazioni eventualmente pervenute, corredate dalle relative controdeduzioni;

Considerato che con note del 19 febbraio 2004, prot. n. 3842, e del 23 febbraio 2004, prot. n. 4055, la Soprintendenza richiedente ha comunicato l'avvenuta affissione della proposta di vincolo all'Albo pretorio del Comune di L'Aquila dal 7 novembre 2003 al 7 febbraio 2004 e l'avvenuta pubblicazione del relativo annuncio al pubblico sul quotidiano nazionale «La Repubblica» e sui quotidiani locali «Europa»e «Il Centro» in data 23 dicembre 2003;

Vista la nota del 1° aprile 2004, prot. 159/segr. AQ, inviata anche alla Soprintendenza proponente ed acquisita agli atti della citata Direzione generale il 15 aprile 2004, al prot. n. ST/701/13096, con la quale la Regione Abruzzo - Direzione territorio urbanistica, beni ambientali, parchi, politiche e gestione dei bacini idrici, ha espresso il proprio parere contrario alla proposta di vincolo «(.........) considerato che, dalle analisi poste alla base del P.R.P., l'area non è ritenuta interessante ambientalmente e che pertanto non è ricompresa nella perimetrazione dello stesso P.R.P. neppure tra le aree soggette a trasformazione ordinaria e che la genericità e la esiguità delle argomentazioni poste alla base della proposta di vincolo, estesa ad una zona di non particolare pregio ambientale rende immotivata la stessa;

Considerato che in data 22 aprile 2004, essendo trascorsi i termini fissati dall'art. 140, comma 3, dell'allora vigente decreto legislativo n. 490/1999, la Direzione generale ha richiesto alla Soprintendenza proponente, con nota prot. n. ST/701/14310, l'inoltro delle eventuali osservazioni alla proposta di vincolo accompagnate dalle relative controdeduzioni dello stesso Ufficio;

Considerato che con nota del 20 aprile 2004, prot. n. 8586, acquisita agli atti della Direzione generale in data 27 aprile 2004 al prot. n. ST/701/15043, la Soprintendenza ha comunicato che avverso la proposta formulata sono state inoltrate osservazioni, ai sensi dell'art. 144, comma 3, del decreto legislativo n. 490/1999, da parte della Regione Abruzzo - Direzione territorio urbanistica, beni ambientali, parchi, politiche e gestione dei bacini idrici;

Considerato che con la medesima nota del 20 aprile 2004 la Soprintendenza ha controdedotto sul parere contrario, all'apposizione del vincolo, espresso dalla Regione Abruzzo, evidenziandone la carenza di motivazioni, ribadendo la necessità di imporre il vincolo sull'area in questione, confermando le ragioni di tutela elencate nella relazione tecnico-scientifica ed evidenziando, in particolare, che la proposta di vincolo «segue i pareri del Comitato di settore Beni ambientali e architettonici contenuti nei verbali n. 108 del 3 ottobre 2002 e n. 116 del 16 aprile 2003 con cui si davano indicazioni sulla tutela tenendo conto in particolare i "coni visivi" le preesistenze, le viste e i centri edificati rilevanti»;

Considerato che, con successiva nota n. 9428 del 29 aprile 2004, la medesima Soprintendenza ha inoltrato le proprie controdeduzioni sulle osservazioni inviate dal Comune di L'Aquila - Settore territorio con nota n. 2981/urb del 31 marzo 2005;

Considerato che la suddetta proposta di vincolo è stata trasmessa al Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici dalla Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio in data 25 maggio 2004, con nota prot. n. ST/701/18361;

Considerato che su tale proposta il suddetto Comitato di settore, nella seduta del 27 maggio 2004, con verbale n. 132, ha espresso il seguente parere: «(..........) esaminata la nuova perimetrazione di vincolo proposta dalla Soprintendenza di settore, ritiene quest'ultima non rispondente a quanto richiesto dallo stesso Comitato nel verbale n. 116. Il Comitato ribadisce il proprio parere espresso nel verbale n. 116: ritiene quindi opportuno vincolare l'area in questione, ma nelle perimetrazione dei vincolo dovrà essere inserita anche l'area collinare retrostante la Chiesa di S. Pietro, ciò a tutela delle visuali, l'area archeologica e per le aree già edificate comprese entro tale nuovo perimetro che risultassero caratterizzate da edifici incongrui, dovranno essere prescritte opere di mitigazione e comunque preservati cannocchiali visivi idonei;

Considerato che in relazione a tale parere, il suddetto Comitato di settore, nella successiva seduta del 23 giugno 2004, ha ascoltato la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo che, anche con nota prot. n. 14211 del 22 giugno 2004 indirizzata al medesimo Comitato, ha ribadito l'osservanza, nella nuova proposta, delle indicazioni contenute nel verbale 116 del 16 aprile 2003, con verbale n. 133 ha espresso il seguente parere «Il Comitato (...............) conferma il proprio parere già esplicitato nei verbali n. 116 e 132 sul merito del quale anche la Soprintendente concorda. Verrà quindi sottoposto a vincolo paesaggistico un vasto ambito finalizzato alla tutela del centro di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Pagliare di Sassa, di alcune emergenze limitrofe significative sotto il profilo storico-ambientale e verranno indicate le mitigazioni relative ad episodi di edilizia incongrua compresa entro un vasto ambito ritenuto nel suo complesso di importante valore paesaggistico»;

Considerato che con nota del 6 agosto 2004, prot. n. ST/701/26755 la Direzione generale ha richiesto alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dell'Abruzzo l'adeguamento della proposta di vincolo alle condizioni formulate dal citato Comitato di settore con il verbale 133 del 23 giugno 2004;

Considerato che la medesima Soprintendenza, con nota n. 21311 del 14 settembre 2004, ha inoltrato alla Direzione generale la nuova perimetrazione dell'area da sottoporre a vincolo così come richiesta dal Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici con verbale n. 133 del 23 giugno 2004 comprendendo nella stessa «episodi di edilizia incongrua nei confronti del borgo storico delle Pagliare di Sassa ed il relativo territorio circostante posti nel Comune di L'Aquila», individuando la zona perimetrata come segue: «partendo dal bivio di Genzano fra la strada statale n. 584 per Lucoli e la strada provinciale Amiternina per Sassa, precisamente al km. 1,300 sulla S.S. n. 584, si procede in senso orario sull'asse della strada statale n. 584 direzione Lucoli fino al Km. 2,200 dove si lascia la statale per proseguire a destra sulla mulattiera che porta fino al fosso delle Cese, si attraversa detto fosso per proseguire sulla strada sterrata che costeggia il fosso stesso per circa 300 metri, dove lasciando la sterrata si prosegue a destra in salita sulla mulattiera che passa fra Colle Rosso e la località Le Faolfe, fino a raggiungere la strada provinciale Silvaplana al km. 6,600 quindi si prosegue sull'asse della strada provinciale Silvaplana fino al km. 7,600 dove si lascia per proseguire a destra in discesa sulla mulattiera che costeggiando l'abitato di Sassa giunge al km 1,800 della strada provinciale Amiternina, si prosegue sull'asse stradale della S.P. Amiternina verso l'Aquila fino al bivio di Genzano con la S.S. n. 584 chilometrica 1,300, punto di partenza»;

Considerato che la suddetta Soprintendenza, con successiva nota n. 21312 del 14 settembre 2004, ha trasmesso la proposta di vincolo in questione anche al Comune di L'Aquila, alla Regione Abruzzo, alla provincia di L'Aquila ed alla Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo;

Considerato che con nota del 9 febbraio 2005, prot. n. 2381, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dell'Abruzzo ha trasmesso la comunicazione dell'avvenuta affissione all'Albo pretorio del Comune di L'Aquila in data 23 settembre 2004 nonché copia degli avvisi pubblicati in data 6 novembre 2004 sul quotidiano nazionale «la Repubblica» e sui quotidiani a diffusione regionale «Il Centro» e «L'Indipendente»;

Viste le osservazioni pervenute da parte della Regione Abruzzo, del Comune di L'Aquila, dell'Associazione Italia Nostra-Sezione di L'Aquila e della Società Basileus 1 s.r.l.;

Viste le controdeduzioni della citata Soprintendenza alle suddette osservazioni ed, in particolare la nota n. 6649 del 18 aprile 2005, con la quale la Soprintendenza, nel controdedurre alle osservazioni della Società Basileus 1 s.r.l. ha chiarito che: (................) l'area interessata dalla proposta di vincolo ha caratteristiche ambientali omogenee comprendendo nella stessa emergenze architettoniche ed archeologiche, gli edifici «incongrui» esistenti nell'area in questione, con interventi di mitigazione ambientale quali piantumazioni appropriate, creazione di quinte arboree e con il mantenimento dei piano e dei livelli attuali mitigati con rivestimenti vegetali, possono coesistere con l'ambiente circostante con l'obbligo del mantenimento degli attuali' "coni visivi" verso le emergenze limitrofe significative sotto il profilo storico-ambientale. La delimitazione dell'area da tutelare ha preso in considerazione elementi certi planinietricamente (strade, sentieri, mulattiere e corsi d'acqua individuabili sull'I.G.M). I contenuti della proposta del vincolo in questione corrispondono alle indicazioni dettate dal Comitato di settore per i beni ambientali con parere espresso nel verbale 116 e 132».

Considerato che la Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici con relazione tecnica prot. n. ST/24629 del 29 luglio 2005, ha espresso il seguente parere: (..............) la zona delle «Pagliare di Sassa», meritevole del riconoscimento di notevole interesse pubblico oggetto della richiesta, fa parte di un ambito territoriale di notevole importanza paesaggistica, interessato anche da rilevanti testimonianze storiche e culturali. L'area risulta caratterizzata dal naturale e straordinario paesaggio «tipico dell'Abruzzo Aquilano», in cui è ben inserito il borgo di Pagliare di Sassa. Si tratta di un piccolo centro antico di notevole pregio sorto, intorno al XII secolo, sulle pendici di un colle esposto ad oriente, ed in posizione elevata, in un'area a nord-ovest della città di L'Aquila, lungo la confluenza del percorso di due antichi tratturi, tuttora presenti, che scendono uno da Lucoli e l'altro da Poggio S. Maria. L'articolazione del tessuto urbano, caratterizzato da una sapiente collocazione degli edifici, costituiti per lo più da palazzetti di buona qualità architettonica e costruttiva, si presenta particolarmente ricca,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

articolata com'è attorno ad una direttrice principale da cui si dipartono piccole viuzze che ogni tanto si allargano a formare spazi di relazione e piccole piazzette: spazi caratterizzati da arcate, ballatoi d'angolo e passaggi coperti che si aprono su cortiletti interni e che rappresentano gli elementi caratterizzanti del perimetro storico, rimasto sostanzialmente immutato nel tempo. L'area di «Pagliare di Sassa» costituisce altresì un interessante sito paleontologico, all'interno del quale sono stati rinvenuti alcuni resti di mammiferi quaternari, custoditi nel locale museo di storia naturale del convento di S. Giuliano all'Aquila. Anche recentemente si sono avuti nella zona rinvenimenti fossili, attualmente conservati presso la facoltà di scienze dell'Università di L'Aquila, a Coppito. Le bellezze panoramiche che inglobano e circondano l'antico borgo medioevale e le emergenze culturali ed ambientali presenti costituiscono quadri naturali e coni visivi di rara bellezza, da cui è possibile godere sia del contrasto di forme e colori, fra il costruito e opacizzato dal tempo ed il verde, il rosso bruno, il grigio (a seconda della stagione) degli elementi naturali, sia dei sinuosi percorsi alberati da cui il paesaggio si apre in ampie e profonde prospettive in cui forme e colori si stemperano in lontananza, altrove, dove la collina racchiusa da bosco e prateria delimita un mondo serrato tra le tonalità dei verdi e dei bruni, le cui rilevanze paesaggistiche costituisco quadri naturali. di non comune bellezza. Tutto ciò premesso (................) ritiene di poter condividere l'esigenza di apposizione di vincolo così come richiesto dalla suddetta Soprintendenza e deciso dal Comitato di Settore in ultimo con verbale n. 133 del 23 giugno 2004, in quanto è soprattutto attraverso tale strumento di tutela, posto a salvaguardia delle caratteristiche ambientali da esso dichiarate che è possibile conservare l'ambito territoriale di «Pagliare di Sassa», fusione tra natura, architettura e storia, costituente un bene paesistico ambientale di eccezionale interesse del quale ne vanno preservate e tutelate le caratteristiche, le prospettive e le vedute d'insieme, sia attraverso le opere di mnitigazione e o di compensazione, da attuarsi per il già costruito, sia attraverso il mantenimento dei «coni visivi» ancora esistenti, verso le emergenze culturali e ambientali limitrofe all'area ed esistenti nell'area. A tal fine dovrà essere valutata la compatibilità, con gli obiettivi posti dal vincolo. di ogni modifica successiva allo stato dei luoghi che lo stesso vincolo intende tutelare (...........)»;

Considerato che, da quanto sopra esposto, appare indispensabile sottoporre a vincolo, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, parte terza, l'area sopra descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero compromettere irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla Regione o all'Ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del predetto decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni;

Decreta:

La zona corrispondente all'ambito territoriale di «Pagliare di Sassa», in Comune di L'Aquila, così come sopra perimetrata, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, depositata presso i competenti uffici comunali, che costituisce parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed è quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella parte terza del medesimo decreto legislativo.

La Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio dell'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo del Comune di L'Aquila e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 5 dicembre 2005

Il direttore generale: CECCHI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

SOPRINTENDENZA B.A.P. DI L'AQUIL

Proposta di perimetrazione del vincolo ambientale di Pagliare di Sassa in L'Aquila

Scala 1 : 10.000

Il responsabile del procedimento
Arch. Adriano Cameli

Il Soprintendente
Arch. Anna Maria Affanni

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Arch. Roberto Cecchi

05A12104

COPIA TRATTA DA GUFFI - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 novembre 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Rovigo, in Rovigo.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visti la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sui nominati consorzi;

Visti la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennalle dello Stato (legge finanziaria 2003) e, in particolare, l'art. 88 che detta disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2545-*terdecies* - 2545-*sexiesdecies* - 2545-*septiesdecies* - 2545-*octiesdecies*;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on.le Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei Commissari liquidatori delle società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale il Consorzio agrario provinciale di Rovigo è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, in data 10 marzo 2003, n. 161/2003 con il quale il dott. Gian Luca Galletti è stato nominato commmissario liquidatore del citato sodalizio, ad integrazione della terna commissariale;

Vista nota del 23 novembre 2005 con la quale il dott. Gian Luca Galletti ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e, in particolare, il terzo comma, che prevede, qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, la nomina di tre commissari liquidatori;

Considerata la necessita di ricostituire la terna commissariale con la sostituzione del commissario liquidatore dimissionario;

Decreta:

Art. 1.

Mignogna Lorella, nata a Forlì, il 15 febbraio 1963, ivi residente in via D. Berlati 29, è nominato commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di Rovigo, in sostituzione del dott. Gian Luca Galletti, dimissionario, ad integrazione della terna commissariale.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 28 novembre 2005

p. *Il Ministro delle attività produttive*
GALATI

Il Ministro delle politiche agricole
ALEMANNO

05A12020

DECRETO 5 dicembre 2005.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia Ippogrifo a r.l.», in Segni, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa edilizia Ippogrifo a r.l.», con sede in Segni (Roma), costituita in data 14 marzo 1987 con atto a rogito del notaio dott. Salvatore Albano di Valmontone (Roma), n. REA 689377, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Serrao Francesco, nato a Catanzaro il 12 febbraio 1960 con studio in Roma, via Savoia n. 84, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto miniseriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A12160

DECRETO 12 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «San Gennaro Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in S. Gennaro Vesuviano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Gennaro Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in S. Gennaro Vesuviano (Napoli), costituita in data 22 gennaio 1975, con atto a rogito del notaio dott. Iannitti, n. REA 126052, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Boffa Paolo, nato a Napoli il 17 marzo 1968 con residenza in Napoli, via Vito Fornari n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A12161

DECRETO 12 dicembre 2005.

Scioglimento della «New Services Società cooperativa a responsabilità limitata», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «New Services Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Verona, costituita in data 9 settembre 1999 con atto a rogito del notaio dott. Fauci Domenico di Verona, n. REA 301596, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Spagnol Nicola, nato a Verona il 4 settembre 1966 con studio in Verona, via Isonzo n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A12162

DECRETO 14 dicembre 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «ECO l'idea - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata siglabile ECO l'idea s.c.s. a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 23 maggio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «ECO l'idea - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata siglabile ECO l'idea s.c.s. a r.l.», con sede in Torino (codice fiscale n. 06409940019) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Calogero Terranova, nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968, con studio in Ivrea, via A. De Gasperi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A12282

DECRETO 15 dicembre 2005.

Nomina del collegio commissariale della «S.r.l. Eldo Sud», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto depositato in data 29 gennaio 2003 con il quale il tribunale di Roma ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della «G.E. Gruppo Eldo S.p.a.»;

Visti i propri decreti in data 11 febbraio e 28 maggio 2003 con i quali sono nominati rispettivamente i commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria sopra citata;

Visto il decreto depositato in data 17-24 novembre 2005 con il quale il tribunale di Roma ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la «S.r.l. Eldo Sud», ai sensi dell'art. 81, comma 2 ultima parte, del citato decreto legislativo n. 270/1999;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina dei commissari e del comitato di sorveglianza nella procedura della «S.r.l. Eldo Sud», ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. Eldo Sud» sono nominati commissari i signori dott. Francesco Serao, nato a Frignano (Caserta) il 2 ottobre 1942, l'avv. Roberto Marraffa, nato a Roma il 14 novembre 1951 e l'avv. Giovanni Bruno, nato a Cosenza il 25 dicembre 1973 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 28 maggio 2003 per la «S.p.a. G.E. Gruppo Eldo».

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Roma;

alla Camera di commercio di Roma per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lazio;

al comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A12330

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 dicembre 2005.

Conferma dell'incarico, al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo D.O.P., a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Pecorino Sardo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d),* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2003, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo D.O.P. e attribuito l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi, individuata all'art. 4, lettera *a),* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato O.C.P.A., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» con decreto ministeriale 27 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999, successivamente prorogato;

Considerato che il citato consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 11 dicembre 2002 sopra citato, così come disposto dall'art. 3 del medesimo decreto;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo D.O.P. a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con il decreto 11 dicembre 2002, al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo D.O.P., con sede in Cagliari, piazza S. Bartolomeo n. 8, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Pecorino Sardo»;

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 11 dicembre 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11968

DECRETO 14 dicembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visti i decreti 3 maggio 2005 e 1° settembre 2005 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con decreto del 7 giugno 2002, è stata prorogata fino al 2 gennaio 2006;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 aprile 2005, protocollo numero 62450;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo I.C.Q. Istituto Calabria Qualità Srl con sede in Cosenza, via E. De Nicola n. 82, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 3 maggio 2005 e 1° settembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 gennaio 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A12139

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 14 dicembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA Certificazioni Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 11 aprile 2005 e 30 giugno 2005 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA Certificazioni Srl, con decreto del 4 aprile 2003, è stata prorogata fino al 29 dicembre 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 agosto 2004, protocollo n. 65691;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 aprile 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 4 aprile 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina» registrata con il regolamento della commissione (CE) n. 492/2003 del 18 marzo 2003, già prorogata con decreti 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 11 aprile 2005 e 30 giugno 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 dicembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente, l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 4 aprile 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A12140

DECRETO 14 dicembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 3 maggio 2005 e 1º settembre 2005 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con decreto del 7 giugno 2002, è stata prorogata fino al 2 gennaio 2006;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 aprile 2005, protocollo numero 62450;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con sede in Cosenza, via E. De Nicola n. 82, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria» registrata con il regolamento della commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 3 maggio 2005 e 1º settembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 gennaio 2006.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente, l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A12141

DECRETO 14 dicembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 3 maggio 2005 e 1° settembre 2005 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con decreto del 7 giugno 2002, è stata prorogata fino al 2 gennaio 2006;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 aprile 2005, protocollo numero 62450;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con sede in Cosenza, via E. De Nicola n. 82, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria» registrata con il regolamento della commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 3 maggio 2005 e 1° settembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 gennaio 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente, l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A12142

DECRETO 23 dicembre 2005.

Iscrizione di varietà di riso nel registro nazionale dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Viste le deliberazioni assunte dalla Commissione sementi, prevista all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nel corso della riunione del 20 dicembre 2005;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

RISO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
009804	Artemide	SA.PI.SE. - Vercelli
009799	Carmen	Camalia sementi S.r.l. - Lignana (Vercelli)
009803	Libero	Ente nazionale risi - Milano
010427	Ercole	S.I.S. - S. Lazzaro di Savena (Bologna)
010426	Scudo	S.I.S. - S. Lazzaro di Savena (Bologna)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A12327

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 dicembre 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa Moira Serena Amati, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario (Venezuela), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Moira Serena Amati, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 20 ottobre 2005, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 319) in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione «Licenciada en educaciòn (Menciòn Idiomas Modemos)», rilasciato dalla Universidad del Zulia (Venezuela) il 29 luglio 1982, posseduto dalla cittadina italiana Amati Moira Serena, nata a Punto Fijo (Venezuela) il 31 maggio 1960, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - Inglese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - Inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 dicembre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A12281

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 7 dicembre 2005.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Udine. (Determinazione n. 8449).

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE D'AREA POLITICHE SOCIALI
LAVORO E COLLOCAMENTO

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, che all'art. 7 individua le funzioni e i compiti delle province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Vista la detenninazione n. 430 del 18 dicembre 2002, emessa dal Dirigente della direzione d'area politiche sociali, lavoro e collocamento della provincia di Udine, con la quale è stato rinnovato il Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Udine;

Vista la nota della Confcommercio di Udine, pervenuta in data 7 dicembre 2005, prot. n 88177/05, con la quale si richiede la nomina del sig. Mattiussi Franco in qualità di rappresentante dei lavoratori autonomi in seno al Comitato provinciale dell'INPS di Udine, in sostituzione della dott.ssa Francesca Bruni dimissionaria;

Sotto la propria responsabilità:

Determina:

1) Di nominare il sig. Mattiussi Franco della Confcommercio di Udine in qualità di rappresentante dei lavoratori autonomi in seno al Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Udine, in sostituzione della dott.ssa Francesca Bruni;

2) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato.

Si attesta che la relativa determinazione è stata istruita positivamente ai sensi degli articoli 6 e ss. della legge n. 241/1990.

Udine, 6 dicembre 2005

Il dirigente: CECCOTTI

05A12021

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Asti in data 25 novembre 2005.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti, a causa dello sciopero generale indetto dalle Organizzazioni sindacali è stato chiuso al pubblico il giorno 25 novembre 2005. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 8128/APC/05 (14.4) del 7 dicembre 2005, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 12 dicembre 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A12182

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Alessandria in data 25 novembre 2005.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria, a causa dello sciopero generale indetto dalle Organizzazioni sindacali è stato chiuso al pubblico il giorno 25 novembre 2005. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 8129/APC/05 (14.4) del 7 dicembre 2005, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 12 dicembre 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A12183

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Torino in data 25 novembre 2005.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino, a causa dello sciopero generale indetto dalle Organizzazioni sindacali è stato chiuso al pubblico il giorno 25 novembre 2005. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 8124/APC/05 (14.4) del 7 dicembre 2005, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 12 dicembre 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A12184

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Cuneo in data 25 novembre 2005.

Motivazioni

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo, a causa dello sciopero generale indetto dalle Organizzazioni sindacali è stato chiuso al pubblico il giorno 25 novembre 2005. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 8125/APC/05 (14.4) del 7 dicembre 2005, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 12 dicembre 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A12185

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Vercelli in data 25 novembre 2005.

Motivazioni.

l'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Vercelli, a causa dello sciopero generale indetto dalle Organizzazioni sindacali è stato chiuso al pubblico il giorno 25 novembre 2005. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 8127/APC/05 (14.4) del 7 dicembre 2005, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 12 dicembre 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A12186

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 16 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Schio, dell'Ufficio provinciale del territorio di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 25 novembre 2005, numero 16821 di protocollo, del direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Vicenza, con la quale si comunica il mancato funzionamento, il giorno 25 novembre 2005, del servizio di pubblicità immobiliare sede di Schio (Vicenza);

Accertato il mancato funzionamento del predetto servizio di pubblicità immobiliare è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero generale indetto dalle Organizzazioni sindacali;

Ritenuto il parere favorevole espresso dal garante del contribuente per la regione Veneto con la nota del 6 dicembre 2005, prot. n. 53870/05;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare sede di Schio (Vicenza) il giorno 25 novembre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 16 dicembre 2005

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

05A12288

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del territorio di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate,

Accerta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del territorio di Firenze per il giorno 25 novembre 2005.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: l'adesione dei lavoratori allo sciopero generale nazionale del 25 novembre 2005 ha comportato la mancata apertura dei servizi catastali e del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La situazione richiede di essere regolarizzata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Firenze n. 12998 del 2 dicembre 2005, sono stati comunicati la causa e il periodo della mancata apertura dell'ufficio; il suddetto sciopero può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.

L'ufficio del garante del contribuente per la Toscana, con delibera protocollo n. 448 in data 7 dicembre 2005, ha espresso parere favorevole riguardo al presente atto.

Del presente provvedimento sarà chiesta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo n. 300/1999.

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 14 dicembre 2005

Il direttore regionale: MACCHIA

05A12260

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 6858 del 29 novembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Mantova, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, limitatamente al servizio di accettazione delle formalità presso i servizi di pubblicità immobiliare;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali della maggior parte del personale tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Effettuata la dovuta comunicazione all'Ufficio del garante del contribuente con nota prot. n. 21268 del 19 dicembre 2005;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova, limitatamente al servizio di accettazione delle formalità presso i servizi di pubblicità immobiliare nel giorno 25 novembre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 dicembre 2005

Il direttore regionale: MAGGIO

05A12286

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 4483 del 25 novembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, limitatamente ai servizi di ispezione e certificazione ipotecarie;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali della maggior parte del personale tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Effettuata la dovuta comunicazione all'Ufficio del garante del contribuente con nota prot. n. 21270 del 19 dicembre 2005;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, limitatamente ai servizi di ispezione e certificazione ipotecarie nel giorno 25 novembre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 dicembre 2005

Il direttore regionale: MAGGIO

05A12285

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 12918 del 28 novembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, limitatamente ai servizi catastali;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali della maggior parte del personale tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Effettuata la dovuta comunicazione all'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 21267 del 19 dicembre 2005;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Bergamo, limitatamente ai servizi catastali nel giorno 25 novembre 2005.

Il presente decreto verrà pubbliato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 dicembre 2005

Il direttore regionale: MAGGIO

05A12287

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota del 25 novembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Bergamo, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, limitatamente ai servizi catastali;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali della maggior parte del personale tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Effettuata la dovuta comunicazione all'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 21269 del 19 dicembre 2005;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Bergamo, limitatamente ai servizi Catastali nel giorno 25 novembre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 dicembre 2005

Il direttore regionale: MAGGIO

05A12289

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 marzo 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la società Apreamare S.p.a. - Proroga. (Deliberazione n. 29/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di programmazione negoziata;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c.) del Trattato C.E.;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato e integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997 concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), concernente la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 14 giugno 2002, n. 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 48/2002), con la quale il Ministero delle attività produttive è stato autorizzato alla stipula del contratto di programma con la società Apreamare S.p.A., riguardante la realizzazione di un cantiere nautico nell'ex stabilimento industriale «Deriver» di Torre Annunziata (Napoli), area Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E.. L'iniziativa, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2004, prevede investimenti industriali per un totale di 49.898,000 migliaia di euro, un onere a carico della finanza pubblica pari a 23.544.750 euro (di cui 11.772.375 euro a carico dello Stato e i rimanenti 11.772.375 euro a carico della regione Campania) e un'occupazione aggiuntiva di n. 150 addetti;

Vista la nota n. 1.236.533 del 20 gennaio 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive ha proposto la proroga degli investimenti previsti dal contratto di programma Apreamare S.p.A. al 16 dicembre 2006;

Considerato che la richiesta di proroga rientra nei limiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera *d)* del citato regolamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il termine per la realizzazione degli investimenti previsti al punto 1.5 della citata delibera n. 48/2002, è prorogato al 16 dicembre 2006.

2. Rimane invariato quant'altro stabilito con la sopra citata delibera.

3. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 18 marzo 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 97

05A12314

DELIBERAZIONE 18 marzo 2005.

Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Consorzio Turistico Trapanese - C.T.T. - S.c. a r.l. - Proroga. (Deliberazione n. 30/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997 concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 febbraio 2001, e successive modifiche, sulle ulteriori attività ammissibili di cui al punto 7 del citato testo unico e sulle priorità regionali di cui all'art. 6-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel settore turistico alberghiero nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 3 maggio 2001, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 194/2001), con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Consorzio Turistico Trapanese - C.T.T. S.c. a r.l., per la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel settore turistico, nell'area della provincia di Trapani, area ricompresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del trattato C.E., che prevede: investimenti complessivi pari a 89.693.586 euro; agevolazioni a carico della finanza pubblica per 51.499.533 euro (di cui 36.049.725 euro a carico dello Stato e la rimanente somma di 15.449.808 euro a carico della regione Sicilia); contributo erogabile in tre annualità di pari importo decorrenti dal 2001; termine per la realizzazione degli investimenti entro il 2003; nuova occupazione diretta n. 465,9 U.L.A. (Unità di Lavoro Annue);

Vista la propria delibera 13 novembre 2003, n. 94 (*Gazzetta Ufficiale* n. 82/2004), con la quale è stato approvato il primo aggiornamento al contratto di programma Consorzio Turistico Trapanese - C.T.T. S.c. a r.l. che prevede una rideterminazione degli investimenti in 90.117.803,82 euro, la proroga del termine previsto per la loro conclusione al 31 dicembre 2004, la rideterminazione del contributo in 51.296.769,64 euro (di cui 35.907.738,75 euro a carico dello Stato e 15.389.030,89 euro a carico della regione siciliana) e lo slittamento delle erogazioni previste, sempre in tre quote di pari importo, ma con decorrenza 2002;

Vista la nota n. 1.236.533 del 20 gennaio 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive ha proposto la proroga del termine di ultimazione degli investimenti previsti al contratto di programma di cui sopra al 31 dicembre 2005;

Considerato che la richiesta di proroga rientra nei limiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera *d)* del citato regolamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il termine per la realizzazione degli investimenti previsti al punto 3. della citata delibera n. 94/2003, è prorogato al 31 dicembre 2005.

2. Rimane invariata ogni altra disposizione di cui alla citata delibera n. 84/2001, così come modificata dalla delibera n. 94/2003.

3. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera.

Roma, 18 marzo 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 98

05A12315

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DELIBERAZIONE 18 marzo 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio Polo Floricolo - I aggiornamento. (Deliberazione n. 31/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)*, *f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il regolamento del Consiglio (CE) 17 maggio 1999, n. 1257/1999, (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.CE. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista all'art. 87. 3.*a)* del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato C.E.;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera *e)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Viste le proprie delibere 1° febbraio 2001, n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 126/2001) e 8 marzo 2001 n. 40 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158/2001), con le quali sono stati revocati i finanziamenti relativi ai contratti di programma in essere con la Piaggio Veicoli Europei S.p.A e la Texas lnstruments Italia S.p.A., pari complessivamente a 388.704 migliaia di euro (23.776 migliaia di euro più 364.928 migliaia di euro);

Vista la propria delibera 14 marzo 2003, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003), con la quale il Ministero delle attività produttive è stato autorizzato alla stipula del contratto di programma con il Consorzio Polo Floricolo, consorzio di piccole e medie imprese, per la realizzazione di moderni impianti serricoli, da realizzarsi nella regione Basilicata, comune di Lavello, area obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a). L'iniziativa, da realizzarsi entro il 2004, prevede investimenti in aziende agricole per un totale di 48.408.000 di euro, un onere a carico dello Stato pari a 19.394.506 euro e un'occupazione aggiuntiva di n. 212 U.L.A.;

Vista la nota n. 1.236.533 del 20 gennaio 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive ha proposto la proroga degli investimenti previsti dal contratto di programma consorzio Polo floricolo al 30 giugno 2006, nonché la delocalizzazione dell'intervento dal comune di Lavello al contiguo comune di Melfi;

Considerato che la richiesta è supportata dal parere dell'Istituto istruttore e della regione Basilicata;

Considerato che la richiesta di proroga rientra nei limiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera *d)* del citato regolamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Gli investimenti previsti dal contratto di programma con il Consorzio Polo Floricolo S.r.l. saranno realizzati nel comune di Melfi (Potenza) anziché nel comune di Lavello (Potenza).

2. Il termine per la realizzazione degli investimenti previsti al punto 1.6 della citata delibera n. 12/2003 è prorogato al 30 giugno 2006.

3. Rimane invariato quant'altro stabilito con la sopra citata delibera.

4. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 18 marzo 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 99

05A12316

DELIBERAZIONE 18 marzo 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio Mediterraneo del Legno - Proroga. (Deliberazione n. 32/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento della Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista all'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 28 marzo 2002, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2002), con la quale il Ministero delle attività produttive è stato autorizzato alla stipula del contratto di programma con Consorzio Mediterraneo del Legno S.c. a r.l., per la realizzazione di un polo industriale per la lavorazione e trasformazione del legno nel settore edile-arredamento da realizzarsi nel comune di Isola Capo Rizzuto (provincia di Crotone), area obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a). L'iniziativa, da realizzarsi nel periodo 2002-2004, prevede investimenti industriali per un totale di 47.994 migliaia di euro, un onere a carico della finanza pubblica pari a 27.894 migliaia di euro (di cui 22.194.000 euro a carico dello Stato e i rimanenti 5.700.000 euro a carico della regione Calabria) e un'occupazione aggiuntiva di n. 236 unità;

Vista la nota n. 1.236.533 del 20 gennaio 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive ha proposto la proroga degli investimenti previsti dal contratto di programma dal Consorzio mediterraneo legno al 30 giugno 2006;

Considerato che la richiesta di proroga rientra nei limiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera *d)* del citato regolamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il termine per la realizzazione degli investimenti previsti al punto 1.6 della citata delibera n. 24/2002, è prorogato al 30 giugno 2006.

2. Rimane invariato quant'altro stabilito con la sopra citata delibera.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 18 marzo 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 100

05A12317

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Modifica delibera CIPE n. 81/2004 (Distretti tecnologici) rimodulazione quota regione Sicilia. (Deliberazione n. 33/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 in cui si enuncia la strategia europea per il decennio nel settore della ricerca, strategia confermata in occasione dei successivi Consigli europei e, da ultimo, nel Consiglio europeo di Bruxelles del 20-21 marzo 2004;

Visto il quadro comunitario di sostegno (QCS) 2000-2006 per le regioni dell'Obiettivo 1 che, con riferimento al settore della ricerca, richiama la funzione strategica di connessione fra il sistema nazionale e il sistema regionale e indica fra gli obiettivi globali dell'asse «Risorse umane» la valorizzazione dei collegamenti fra sottosistema scientifico ed imprenditoriale;

Vista la deliberazione di questo Comitato 19 aprile 2002, n. 35 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2002) di approvazione delle Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo;

Vista la deliberazione di questo Comitato 20 dicembre 2004, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93/2005) con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva dell'importo di 140 milioni di euro, per il triennio 2003-2005 - assegnato programmaticamente a obiettivi di ricerca nel mezzogiorno con la propria delibera 9 maggio 2003, n. 17, punto 4.1.2 *a)*, (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003) - per il finanziamento, fra l'altro, di tre distretti tecnologici localizzati in Sicilia per l'importo di 33,6 milioni di euro;

Vista la nota n. 90/Segr.Ric del 26 maggio 2005 con la quale il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ha trasmesso la nota n. 1453 del 26 maggio 2005 con la quale la regione Sicilia ha avanzato richiesta di rimodulazione nell'ambito degli importi destinati dalla citata delibera n. 81/2004 agli interventi da realizzare nel proprio territorio, con invarianza dell'assegnazione precedentemente fissata in 33,6 milioni di euro;

Considerato che il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con la predetta nota del 26 maggio 2005, ha fatto presente di non rilevare motivi ostativi all'accoglimento della proposta regionale;

Ritenuto opportuno, alla luce dei principi e delle finalità previsti dalla richiamata delibera n. 81/2004, accogliere la proposta di rimodulazione sopra richiamata tenuto anche conto che tale rimodulazione rientra nell'ambito del predetto importo di 33,6 milioni assegnato a favore dei distretti tecnologici della regione Sicilia con la stessa delibera n. 81/2004;

Su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. È approvata la rimodulazione di cui alle premesse, relativa al finanziamento dei distretti tecnologici nella regione Sicilia, di cui alla nota del Ministero dell'istruzione, università e ricerca n. 1453 del 26 maggio 2005, che rientra nell'ambito dell'assegnazione complessiva di 33,6 milioni di euro disposta allo scopo con la delibera di questo Comitato n. 81/2004.

Tale rimodulazione è riportata nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera.

2. Resta invariato quanto previsto dalla citata delibera n. 81/2004 in merito all'attuazione dei singoli interventi secondo le modalità e tempistiche previste dalla delibera stessa.

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 138

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

TAVOLA 1 – TABELLA AZIONI - COSTO- COPERTURA (in Euro)

TABELLA AZIONI - COSTO- COPERTURA (in Euro)				
	COSTO TOTALE	COPERTURA		
		CIPE 17/03	POR Sicilia	Quota di cofinanz. Soggetti proponenti
Distretto AgroBio e Pesca Ecocompatibile Potenziamento infrastrutture e laboratori 46.826.855,00 Azioni programmatiche pilota di scouting e potenziamento di incubatori esistenti 6.000.000,00	52.826.855,00	26.907.736,00	14.250.670,00	11.668.449,00
Distretto Trasporti Navali Commerciali e da Diporto Potenziamento infrastrutture e laboratori 11.750.000,00 Azioni programmatiche pilota di scouting e potenziamento di incubatori esistenti 3.700.000,00	15.450.000,00	2.600.000,00	5.400.000,00	7.450.000,00
Distretto Micro e Nanosistemi Potenziamento infrastrutture e laboratori	15.253.468,83	2.650.000,00	8.001.608,06	4.601.860,77
Attivazione di un'azione di spin-off da ricerca nell'ambito dei distretti	1.923.000,00	1.442.264,00		480.736,00
Totale	**85.453.323,83**	**33.600.000,00**	**27.652.278,06**	**24.201.045,77**

05A12318

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio Latte Società Consortile a r.l. - Proroga. (Deliberazione n. 44/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con, modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L 160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che fra l'altro modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4 laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.CE. n. L 142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C 28 dell'1° febbraio 2000);

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione di limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e) f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Vista la propria delibera 4 aprile 2001, n. 56 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193/2001), con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è stato autorizzato a stipulare con il Consorzio latte società consortile a r.l., il contratto di programma per l'attuazione di investimenti nel settore del latte ovino da realizzarsi nella regione Sardegna (Obiettivo 1), con investimenti pari a 128.217.139 euro, cui corrispondono agevolazioni pari a 63.718.645 euro (di cui 48.534.812 euro a carico dello Stato e i restanti 15.183.833 euro a carico della regione Sardegna); un'occupazione pari a 295,7 U.LA. e il termine per la realizzazione degli investimenti entro il 2003;

Tenuto conto che, con verbale del 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la nota n. 1236823 del 4 gennaio 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive ha proposto la proroga degli investimenti previsti dal contratto di programma Consorzio Latte Società Consortile a r.l. all'8 dicembre 2006;

Considerato che il Ministero delle attività produttive evidenzia che il contratto nella versione proposta mantiene inalterata la propria validità tecnico-finanziaria e viene presentato con il parere favorevole della banca istruttrice;

Considerato che la richiesta di proroga rientra nei limiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera *d)* del citato regolamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il termine per la realizzazione degli investimenti previsti al punto 1.5 della citata delibera n. 26/2001, è prorogato all'8 dicembre 2006.

2. Rimane invariato quant'altro stabilito con la sopra citata delibera.

3. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 101

05A12319

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Contratto di programma nel settore turistico tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Nuova Concordia S.r.l. - II aggiornamento. (Deliberazione n. 45/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 25, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG. (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la decisione della Commissione europea del 21 maggio 1997, notificata con lettera n. SG. (97) D/4949 del 30 giugno 1997, con la quale è stata disposta tra l'altro la proroga del summenzionato regime degli aiuti a finalità regionale;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 16 ottobre 1997, n. 206 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303/1997), con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Nuova Concordia S.r.l., che comporta investimenti complessivi pari a lire 268.849.902 euro (di cui 12.911.422 euro per infrastrutture) da realizzarsi nel comune di Castellaneta Marina (Taranto) nel periodo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1998-2002, che prevede un onere per lo Stato pari a 137.889.602 euro (di cui 6.455.711 euro per infrastrutture) e che assicura un'occupazione a regime di 1.574 unità di cui 547 fisse e 1.027 stagionali;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2001, n. 125 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86/2002), con la quale è stato approvato il primo aggiornamento al contratto di programma Nuova Concordia S.r.l., che nella versione aggiornata prevede investimenti pari a 262.394.191 euro (di cui 6.455.711 euro per infrastrutture), un onere a carico dello Stato pari a 137.718.397 euro, un'occupazione pari a 1.574 unità (820 fisse e 754 stagionali), e il termine per la realizzazione degli investimenti al 31 dicembre 2004;

Vista la nota n. 1236907 del 18 maggio 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive propone il secondo aggiornamento del contratto di programma, con una rimodulazione degli investimenti la proroga per le iniziative non concluse;

Considerato che, con la sopra citata nota del 18 maggio 2005, il Ministero delle attività produttive fa presente che cinque delle otto iniziative previste dal contratto sono già state concluse;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dalla Nuova Concordia S.r.l.

Il contratto aggiornato prevede investimenti pari a 258.061.170 euro, oltre a 3.877.720 euro per infrastrutture), per un totale di 261.938.890 euro, così come specificato nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente delibera.

2. L'onere aggiornato a carico dello Stato per le iniziative imprenditoriali è pari 125.737.150 euro oltre a 3.877.720 euro per infrastrutture, per un totale di 129.614.870 euro, registrando un minor onere pari a 8.103.527 euro.

3. Gli investimenti non ultimati dovranno essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di rilascio delle necessarie autorizzazioni urbanistiche.

4. La proroga di cui al punto 3, è subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni ivi indicate entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera.

5. Il Ministero delle attività produttive, provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera, trasmettendo alla segreteria di questo Comitato copia del contratto aggiornato entro trenta giorni dal perfezionamento.

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 103

ALLEGATO

CONTRATTO DI PROGRAMMA NUOVA CONCORDIA S.R.L. - II AGGIORNAMENTO

ARTICOLAZIONE INVESTIMENTI E CONTRIBUTI DISTINTI PER INIZIATIVA

in euro

INIZIATIVE	Stato di realizzazione	INVESTIMENTI	CONTRIBUTI
INIZIATIVE IMPRENDITORIALI			
Medusa 1 / Dunonda	in corso	13.215.900	5.064.150
Medusa 2 / Calanè	conclusa	22.094.300	10.511.840
Medusa Golf / Pineta Golf	in corso	38.464.310	17.509.570
FEC / Felisia	conclusa	31.305.420	16.240.480
Villaggio Bungalow / Alborea	conclusa	23.541.580	10.884.770
Albergo Centrale e Centro Congressi	in corso	33.463.970	15.343.120
Albergo Talassoterapia / Kalidria	conclusa	23.671.740	11.139.120
Parco a tema / Felifonte	conclusa	72.303.950	39.044.100
TOTALE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI		**258.061.170**	**125.737.150**
INFRASTRUTTURE	concluse	3.877.720	3.877.720
TOTALE		**261.938.890**	**129.614.870**

05A12320

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il consorzio Arbatax. (Deliberazione n. 46/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto li decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), concernente la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 3 maggio 2002, n. 37 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2002), con la quale il Ministero delle attività produttive è stato autorizzato a stipulare con il costituendo «Consorzio Arbatax» il contratto di programma concernente investimenti industriali per la reindustrializzazione dell'area di Arbatax e, in particolare, per la ripresa dell'attività della cartiera sita in Tortolì (Nuoro), con investimenti da realizzarsi entro il 30 aprile 2003 pari a 34.602.612 euro, agevolazioni totali per 21.731.679 euro (di cui 11.952.423 euro a carico dello Stato e i restanti 9.779.256 euro a carico della regione Sardegna) e un'occupazione a regime pari a 123 unità di cui 103 provenienti dalle liste di mobilità della cartiera di Arbatax e 20 di nuova assunzione;

Considerato che il contratto di programma con il consorzio Nebiolo Arbatax è stato stipulato in data 20 maggio 2003 e il Ministero delle attività produttive ha dato corso alle procedure di revoca;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la nota n. 0003223 del 18 maggio 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive, al termine della procedura di revoca, ha sottoposto a questo Comitato la proposta di definanziamento dell'agevolazione concessa con la citata delibera n. 37/2002;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Sono revocate le agevolazioni finanziarie pari a 21.731.679 euro, di cui 11.952.423 euro a carico dello Stato e i rimanenti 9.779.256 euro a carico della regione Sardegna, relative al contratto di programma approvato con la citata delibera n. 37/2002 e stipulato in data 20 maggio 2003 tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio Nebiolo Arbatax per la reindustrializzazione dell'area di Arbatax.

2. È revocata l'assegnazione della somma di 11.952.423 euro a carico dello Stato, effettuata con la citata delibera n. 37/2002.

3. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera.

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 102

05A12321

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Programma di interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti al culto e danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 nella regione Campania. (Deliberazione n. 56/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 50, comma 1, lettera *i)* che ha autorizzato le regioni Campania e Basilicata a contrarre mutui di durata ventennale per finanziare gli interventi di ricostruzione di cui alla predetta legge n. 32/1992;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria per il 2004), art. 4, comma 91, che ha autorizzato due ulteriori limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dall'anno 2005 e dall'anno 2006 per la prosecuzione dei predetti interventi;

Vista la delibera 4 aprile 2001, n. 46, (*Gazzetta Ufficiale* n. 145/2001), con la quale questo Comitato ha destinato all'edilizia di culto, a valere sull'accantonamento disposto dalla delibera 6 agosto 1999, n. 163 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265/1999), l'importo di 20 miliardi di lire (10,329 milioni di euro), da assegnare successivamente sulla base di programmi elaborati di intesa tra le Sovrintendenze regionali ai beni culturali ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche;

Vista la proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmessa con nota n. 1069/B/04 del 9 febbraio 2005, formulata d'intesa con la regione Campania, di un programma urgente di interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti al culto nella regione stessa, per un importo complessivo di 7,4 meuro a valere sulle risorse del mutuo già contratto dalla regione ai sensi dell'art. 4, comma 91, della citata legge n. 350/2003;

Delibera:

Gli importi assegnati ai singoli comuni della regione Campania per gli interventi di ricostruzione degli edifici adibiti al culto e danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, compresi nel programma citato in premessa, sono indicati nell'allegato 1 che forma parte integrante della presente delibera.

L'onere relativo grava sul ricavato del mutuo contratto dalla regione Campania ai sensi dell'art. 4, comma 91 della legge n. 350/2003, finanziaria per il 2004.

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 127

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Elenco progetti

					Importo in Euro
1	Chiesa Maria SS.della Pietà e S. G. Battista	Procida	(NA)		60.000,00
2	Chiesa Santa Maria della Petrara	Castelnuovo di Conza	(SA)		180.000,00
3	Chiesa di San Onofrio Anacoreto	Napoli	(NA)		60.000,00
4	Chiesa S. Croce	Casapesenna	(CE)		60.000,00
5	Convento Suore Francescane	Buonalbergo	(BN)	Vincolo Soprintendenza	110.000,00
6	Chiesa S. Giovanni Battista di Chiaiano	Napoli	(NA)		65.000,00
7	Chiesa Santa Croce	Palomonte	(SA)		110.000,00
8	Monastero SS. Rosario	Lettere	(NA)	Vincolo soprintendenza	200.000,00
9	Chiesa Santa Maria delle Grazie	Bellosguardo	(SA)		55.000,00
10	Cattedrale Cava dei Tirreni	Cava dei Tirreni	(SA)		110.000,00
11	Chiesa SS.ma Addolorata	Solofra	(AV)		130.000,00
12	Chiesa Santa Maria Assunta	Gragnano	(NA)		70.000,00
13	Basilica Pontificia Santa Croce	Torre del Greco	(NA)		50.000,00
14	Chiesa SS. Annunziata Casali	Bracigliano	(SA)		210.000,00
15	Chiesa San Giovanni di Casaburi	Cava dei Tirreni	(SA)		125.000,00
16	Chiesa Madre SS. Annunziata (detta S. Nicola di Bari)	Summonte	(AV)		155.000,00
17	Chiesa Santa Maria Assunta	Aversa	(CE)		85.000,00
18	Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo	Casal Velino	(SA)		155.000,00
19	Chiesa SS:mo Rosario e locali parrocchiali	Positano	(SA)		180.000,00
20	Chiesa s. Maria Capocasale	Durazzano	(BN)		100.000,00
21	Chiesa San Rocco	Barano	(NA)		95.000,00
22	Convento e Chiesa S. Antonio	Ischia	(NA)	Vincolo Soprintendenza	80.000,00
23	Chiesa Santa Maria delle Grazie e Convento	S. Antimo	(NA)	Vincolo Soprintendenza	110.000,00
24	Santuario S. Antimo	S. Antimo	(NA)		200.000,00
25	Chiesa Santa Maria Assunta	Mercogliano	(AV)		110.000,00
26	Chiesa S. Caterina V.E.M.	Grumo Nevano	(NA)		110.000,00
27	Chiesa del Gesù Bambino	Torre Annunziata	(NA)		140.000,00
28	Chiesa M. SS.ma Assunta	Fragneto l'Abate	(BN)		100.000,00
29	Convento SS.ma Annunziata	Arienzo	(CE)		120.000,00
30	Chiesa San Martino in Faibano di Campania	Palma Campania	(NA)		95.000,00
31	Chiesa San Martino in Vico	Pala Campania	(NA)		95.000,00
32	Cattedrale Caserta S. Giovanni Battista	Caserta	(CE)		100.000,00
33	Chiesa Sant'Andrea Apostolo	Capodrise	(CE)		130.000,00
34	Chiesa S. Maria Assunta in Sommana	Caserta	(CE)		70.000,00
35	Complesso Monum.le S. Maria della Purità	Pagani	(SA)		250.000,00
36	Chiesa San Francesco	Avellino	(AV)		75.000,00
37	Chiesa San Carlo	Buonalbergo	(BN)		70.000,00
38	Chiesa San Nicola	Buonalbergo	(BN)		70.000,00
39	Chiesa Immacolata	Fontanarosa	(AV)		60.000,00
40	Chiesa S. Anna alle Paludi	Napoli	(NA)		80.000,00
41	Chiesa San Biagio	Cardito	(NA)		90.000,00
42	Chiesa Sant'Agrippino	Arzano	(NA)		80.000,00
43	Chiesa Annunziata	S. Antimo	(NA)		150.000,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

44	Chiesa S. Maria degli Angeli	Napoli	(NA)		5.000,00
45	Chiesa Ave Gratia Plena e locali parrocchiani	Boscotrecase	(NA)		150.000,00
46	Chiesa Santa Maria delle Grazie	Melito	(NA)		80.000,00
47	Chiesa San Nicola di Chiaiano	Napoli	(NA)		35.000,00
48	Chiesa S, Maria del Monte	Ischia	(NA)		110.000,00
49	Chiesa di S. Gerardo di Caposele	Caposele	(AV)		60.000,00
50	Chiesa Santa Maria del Pozzo	Somma Vesuviana	(NA)		35.000,00
51	Chiesa San Biagio	Mugnano	(NA)		15.000,00
52	Chiesa Santa Maria del Principio	S. Giorgio a cremano	(NA)		69.000,00
53	Chiesa Santa Maria dei Martiri	Rofrano	(SA)		100.000,00
54	Chiesa S. Maria del Riposo	Bacoli	(NA)		210.000,00
55	Chiesa S. Antonio	S. Anastasia	(NA)		100.000,00
56	Chiesa S. Maria della Sperlonga	Caivano	(NA)		100.000,00
57	Chiesa S. Francesco	Sorrento	(NA)		60.000,00
58	Chiesa S. Filippo Neri	Frattamaggiore	(NA)		75.000,00
59	Chiesa SS. Annunziata	Frattamaggiore	(NA)		80.000,00
60	Chiesa S. Vincenzo	Cardito	(NA)		60.000,00
61	Chiesa Maria Santissima delle Nevi	Celle di Bulgheria	(SA)		95.000,00
62	Chiesa S. Maria delle Grazie	Giugliano	(NA)		150.000,00
63	Chiesa S. Pietro Apostolo in Pianillo	Agerola	(NA)		75.000,00
64	Chiesa S. Maria del Rosario in Bomerano	Agerola	(NA)		75.000,00
65	Chiesa S. Maria delle Grazie in Raito	Vietri	(SA)		64.000,00
66	Chiesa S. Maria Madre	Barano	(NA)		120.000,00
67	Chiesa e Convento S. Gabriele	Grumo Nevano	(NA)		80.000,00
68	Chiesa S. Nicola di Bari, Fraz.Ciorani	Mercato san Severino	(SA)		200.000,00
69	Chiesa S. Giacomo Apostolo	S. V. Torio	(SA)		25.000,00
70	Chiesa SS.ma Annunziata	Cervino	(CE)		50.000,00
71	Chiesa Santa Teresa	Torre Annunziata	(NA)		65.000,00
72	Chiesa S. Agrippino a Forcella	Napoli	(NA)		100.000,00
73	Chiesa Madonna di Palmendata	Sant'Agata dei Goti	(BN)		120.000,00
74	Chiesa S. Michele Arcangelo al Trivione	Gragnano	(NA)		35.000,00
75	Chiesa S. Vitale	Napoli	(NA)		52.000,00
				TOTALE	7.400.000,00

05A12322

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e Agrofuturo S.c. a r.l. - I aggiornamento. (Deliberazione n. 85/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzanone del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabitità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9211994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera 8) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 28 marzo 2002, n. 30 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2002), con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e Agrofuturo S.c. a r.l., relativo a investimenti nel settore agroalimentare da realizzarsi nell'agro Nocerino-Sarnese - distretto Nocera-Gragnano, (area obiettivo 1 coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E.) da parte di 37 società consorziate. Il contratto prevede investimenti complessivi pari a 118.425.640 euro, cui corrispondono agevolazioni finanziarie pari a 75.752.640 euro (di cui 37.876.320 euro a carico dello Stato e i rimanenti 37.876.320 euro a carico della regione Campania), un'occupazione aggiuntiva pari a 494 U.L.A. (unità lavorative annue) e termine per la realizzazione degli investimenti al 31 dicembre 2003;

Vista la nota n. 1237073 del 22 luglio 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di rimodulazione e di diversa tempistica degli investimenti previsti dal contratto di programma Agrofuturo S.c. a r.l.;

Considerato che la richiesta di proroga rientra nei limiti previsti dall'art. 8, comma 1, lett. *d)* del citato regolamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Su proposta del Ministero delle attività produttive;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dalla Agrofuturo S.c. a r.l.

Il contratto aggiornato prevede investimenti pari a 111.306.000 euro, così come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

2. L'onere aggiornato a carico della finanza pubblica è pari a 70.626.390 euro, di cui 35.313.195 euro a carico dello Stato e i rimanenti 35.313.195 euro a carico della regione Campania, registrando un minor onere per lo Stato pari a 2.563.125 euro.

3. Il termine per la realizzazione degli investimenti previsti al punto 1.5 della citata delibera n. 30/2002 è prorogato al 10 gennaio 2007.

4. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione diretta non inferiore a n. 463 U.L.A. (unità lavorative annue).

5. Rimane invariato quant'altro stabilito con la sopra citata delibera.

6. Il Ministero delle attività produttive, provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera, trasmettendo alla Segreteria di questo Comitato copia del contratto aggiornato entro trenta giorni dal perfezionamento;

Roma, 29 luglio 2005

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2005,
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 128

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CONTRATTO DI PROGRAMMA AGROFUTURO S.C.A R.L. - I° AGGIORNAMENTO

AGROFUTURO

Tabella n. 1

	IMPRESA	INVESTIMENTI migliaia di euro	% SULL'AGEVOLAZIONE MASSIMA CONCEDIBILE (35% ESN+15%ESL)	ONERE FINANZA PUBBLICA migliaia di euro	OCCUPAZIONE
1	ACM PACKING SAS	2.145,000	100	1.386,990	10
2	AGROMECCANICA DI PETROSINO ANDREA SAS	681,000	100	436,180	8
3	ALFANO F.LLI SRL	976,000	100	650,530	3
4	ALFONSO SELLITTO SPA	2.372,000	100	1.542,980	8
5	GIORDANO ASSOCIATI SRL (già AT & G Consulenti Associati Srl)	469,000	100	295,620	3
6	CARMINE TAGLIAMONTE & C. SRL	945,000	100	650,300	4
7	CID CENTRO ITALIANO DISTRIBUZIONE S.R.L.	736,000	100	481,840	10
8	CONDITALIA SRL	1.687,000	100	1.120,120	1
9	DAVIA SRL	3.165,000	100	2.139,740	19
10	DEFIAP SRL.	1.421,000	96	937,200	13
11	DELTA INOX SRL	645,000	100	239,710	5
12	DI MAURO OFFICINE GRAFICHE SPA	15.129,000	80	9.732,310	40
13	ECOLAB SERVICE SRL	1.464,000	92	918,160	5
14	FEGER DI GERARDO FERRAIOLI SPA	4.510,000	98	3.090,340	22
15	FLEX SUD SRL	3.292,000	100	2.131,680	8
16	FRATELLI ACCONCIA SRL	929,000	100	607,730	5
17	AMP DI ANTONIO SALVATOI & C. (già GTC Carni S	2.258,000	100	1.451,580	9
18	GALILEO SRL	968,000	100	605,600	4
19	GESA SRL	1.213,000	98	765,690	6
20	GIUSTIZIA E LIBERTÀ S.C.A R.L.	1.312,000	100	826,020	5
21	I SAPORI DEL SOLE SRL	6.836,000	100	4.046,730	31
22	IDRIA SRL	2.581,000	98	1.628,740	2
23	JUMBO ENGINEERING SRL	2.991,000	100	1.895,910	7
24	LA TECNOMECCANICA DI ESPOSITO GIUSEPPE & C. SNC	1.060,000	100	677,020	4
25	LODATO GENNARO & C. SPA	9.372,000	100	6.037,930	36
26	MEDEA - METALLI DECORATI AFFINI - SPA.	6.882,000	100	4.611,600	9
27	NEW SERVICE SRL	987,000	100	636,700	8
28	PAGERO S.R.L.	5.594,000	88	2.903,920	47
29	ROCA S.R.L.	769,000	99	497,680	7
30	SALUMI SORRENTINO S.R.L.	4.980,000	100	3.208,840	18
31	SALVATI MARIO & C. SPA	1.771,000	98	1.120,570	8
32	SAN GIORGIO S.R.L.	6.107,000	100	3.834,750	50
33	SINTESI SRL	1.040,000	100	638,240	8
34	TEA SRL	5.624,000	100	3.795,560	10
35	TECNOCAP SRL.	4.681,000	100	3.087,300	12
36	TECNOLAT SRL	1.215,000	52	415,740	8
37	VINCENZO E ANTONIO PANCRAZIO SPA	2.499,000	99	1.578,840	10
	TOTALE	**111.306,000**		**70.626,390**	**463**

05A12323

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

Ricognizione risorse derivanti da economie e revoche di contratti di programma. (Deliberazione n. 102/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 34 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261/2003), di ricognizione delle risorse disponibili per il finanziamento di nuovi contratti di programma che, al punto 4, prevede che il Ministero delle attività produttive provveda periodicamente ad effettuare la ricognizione delle risorse resesi disponbili a seguito di economie e revoche sui singoli contratti di programma;

Viste le proprie delibere 13 novembre 2003, n. 90 (*Gazzetta Ufficiale* n. 82/2004), 13 novembre 2003, n. 91 (*Gazzetta Ufficiale* n. 81/2004), 13 novembre 2003. n. 94 (*Gazzetta Ufficiale* n. 82/2004), 13 novembre 2003, n. 101 (*Gazzetta Ufficiale* n. 75/2004), 13 novembre 2003, n. 104 (*Gazzetta Ufficiale* n. 113/2004), 13 novembre 2003, n. 107 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139/2004), 27 maggio 2004, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304/2004), 29 settembre 2004, n. 30 (*Gazzetta Ufficiale* n. 279/2004), 20 dicembre 2004, n. 69 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85/2005),

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

20 dicembre 2004, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85/2005), 20 dicembre 2004, n. 73 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85/2005), 20 dicembre 2004, n. 74 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2005), 20 dicembre 2004, n. 77 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2005), 18 marzo 2005, n. 27 (in corso di perfezionamento), 27 maggio 2005, n. 45 (in corso di perfezionamento), 29 luglio 2005, n. 81 (in corso di perfezionamento) e 29 luglio 2005, n. 85 (in corso di perfezionamento), con le quali sono stati approvati gli aggiornamenti relativi ai rispettivi contratti di programma;

Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 46 (in corso di perfezionamento), con la quale è stato revocato il finanziamento già concesso per il contratto di programma Arbatax;

Vista la nota n. 1236982 del 22 giugno 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive presenta la ricognizione delle risorse derivanti da economie e revoche aggiornata al 31 dicembre 2004;

Ritenuto opportuno estendere fino alla data odierna la ricognizione delle risorse rivenienti da economie e revoche sui contratti di programma, al netto quindi delle nuove assegnazioni effettuate con la delibera del 18 marzo 2005, n. 19, in corso di registrazione;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

Le risorse attualmente disponibili a valere sui contatti di programma, rivenienti da economie e revoche, alla data odierna sono pari a 162.315.649 euro, come risulta dall'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 29 luglio 2005

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2005,
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 132

GU-UFFICIALE ON-LINE

Tabella 1

CONTRATTO DI PROGRAMMA	DATA DELIBERA CIPE	N. DELIBERA CIPE	MINORI ONERI EVIDENZIATI (ECONOMIE E REVOCHE)
IXFIN (EX FINMEK)	13-nov-03	90/2003	876.023
ALISAN SCARL	13-nov-03	91/2003	112.501
CONSORZIO TURISTICO TRAPANESE CTT SCARL	13-nov-03	94/2003	141.986
EDISON LNG SPA	13-nov-03	101/2003	2.411.200
BIOFATA SPA	13-nov-03	104/2003	7.841.676
IL BERGAMOTTO	13-nov-03	107/2003	3.435.934
EUROSVILUPPO	27-mag-04	17/2004	120
IVECO	29-set-04	30/2004	7.883
ALICOS	20-dic-04	69/2004	2.321.654
NATUZZI	20-dic-04	70/2004	86.668.300
LEAR	20-dic-04	73/2004	5.488.168
SARAS	20-dic-04	74/2004	21.517.993
COSTA D'ORO	20-dic-04	77/2004	76.640
PROCAL	18-mar-05	27/2005	7.878.920
ARBATAX	27-mag-05	46/2005	11.952.423
NUOVA CONCORDIA	27-mag-05	45/2005	8.103.527
MOLISE AGROALIMENTARE SCARL	29-lug-05	81/2005	917.575
AGROFUTURO	29-lug-05	85/2005	2.563.125
DISPONIBILITA' RESIDUE			162.315.649

05A12324

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e le società Fiat Powertrain Italia S.r.l., F.M.A. S.r.l. e Elasis S.c.p.a. (Deliberazione n. 111/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che all'art. 14 ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.);

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia riservato alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del trattato C.E., nonché nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8, punto 3, stabilisce che la riforma degli incentivi introdotta dal punto 1 e 2 dello stesso articolo, non si applichi a contratti di programma per i quali il Ministero delle attività produttive, alla stessa data di entrata in vigore del decreto-legge, abbia presentato a questo Comitato la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, che all'art. 10 dispone una modifica dell'art. 8, punto 3, del succitato decreto-legge n. 35/2005, sostituendo le parole «alla stessa data» con le parole «alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 31 luglio e per un importo di contributi statali non superiore a 200 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno solare 2005 non superiori a 40 milioni di euro»;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C/45/06 (G.U.C.E. n. C/45/5 del 17 febbraio 1996);

Vista la lettera della Commissione europea del 17 novembre 1997, n. SG(97)D/9536 in materia di aiuti alla ricerca ed all'innovazione (aiuto di Stato n. 630/1997);

Vista la lettera della Commissione europea del 18 gennaio 2001, n. SG(2001) D/285219 relativa alla nuova disciplina degli interventi del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.), aiuto di Stato n. 445/2000;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'ari. 87.3.a) del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del trattato C.E.;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79/2001), concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.) di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982;

Vista la circolare esplicativa n. 1034240 dell'11 maggio 2001 (supplemento ordinario n. 143 della *Gazzetta Ufficiale* n. 133/2001) del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, relativa alla concessione delle agevolazioni del citato Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)*, della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2003), con il quale, in riferimento al disposto di cui all'art. 61, comma 10, della citata legge n. 289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma la somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge n. 488/1992;

Vista la propria delibera, assunta in pari data, con la quale sono accertate risorse rivenienti da economie e revoche per il finanziamento di contratti di programma per un importo complessivo pari a 162.315.649 euro;

Vista la nota n. 1.236.890 del 12 maggio 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dalle società Fiat Powertrain Italia S.r.l., F.M.A. S.r.l. e Elasis S.c.p.a., concernente iniziative di riqualificazione industriale nelle regioni Campania, Molise e Piemonte;

Vista la nota n. 1.237.049 del 15 luglio 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato una riformulazione della proposta presentata con la nota del 12 maggio 2005 sopraccitata;

Vista la nota n. 1.237.053 del 19 luglio 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive ha proposto una rimodulazione dei contributi statali per il contratto di programma sopraccitato;

Considerato che il programma si inserisce nell'ambito del più generale piano di rilancio del Gruppo Fiat per il periodo 2003-2007 redatto nel giugno 2003, comprendente interventi in innovazione, ricerca e sviluppo ed investimenti produttivi;

Considerate le caratteristiche innovative del prodotto e del processo produttivo e le ricadute occupazionali attivate dall'iniziativa;

Considerato che la regione Campania e la regione Molise hanno espresso parere favorevole agli investimenti previsti dal contratto di programma e sulla compatibilità con la propria programmazione regionale;

Considerato che il contratto di programma proposto dalle società Fiat Powertrain Italia S.r.l, F.M.A. S.r.l. e Elasis S.c.p.a. rientra nella deroga all'applicazione della riforma degli incentivi prevista dall'art. 8, punto 3, della citata legge n. 80/2005;

Considerato che in sede di conversione in legge del succitato decreto-legge n. 115/2005, è stata proposta una modifica riguardante l'innalzamento del limite finanziario di cui all'art. 10, da 200 milloni di euro a 400 milioni di euro, così come risultante dal testo del disegno di legge approvato in Senato in data 28 luglio 2005 (A.S. n. 3523-B);

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro 4 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera, con le società Fiat Powertrain Italia S.r.l., F.M.A. S.r.l. e Elasis

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

S.c.p.a. il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di un piano di investimenti articolato in due moduli così distinti:

I modulo: investimenti industriali da realizzarsi da parte della F.M.A. S.r.l. a Pratola Serra (Campania) area inclusa nell'obiettivo 1, art. 87.3.a) del trattato C.E.;

II modulo:

investimenti industriali da realizzarsi da parte della Fiat Powertrain Italia S.r.l. a Termoli (Molise) area inclusa nell'obiettivo 1 phasing-out, e coperta dalla deroga dell'art. 87.3.c) del trattato C.E.;

investimenti di ricerca nel settore automobilistico, da realizzarsi da parte della Elasis S.c.p.a. a Pomigliano d'Arco (Campania), area inclusa nell'obiettivo 1, art. 87.3.a) del trattato C.E., e da parte della Fiat Powertrain Italia S.r.l. a Torino (Piemonte) area coperta dalla deroga dell'art. 87.3.c) del trattato C.E.

Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi sono suddivisi come di seguito indicato:

I modulo: un progetto di investimento industriale: 180.400.000 euro;

II modulo:

due progetti di investimento industriale: 434.000.000 euro;

tre progetti di ricerca e sviluppo: 33.200.000 euro,

totale II modulo: 467.200.000 euro.

Gli investimenti saranno realizzati dalle società presso le diverse unità produttive, come dettagliato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate come dettagliato nell'allegata tabella 1 e, suddivise per moduli, sono complessivamente pari a:

I modulo: 27.431.300 euro, interamente a carico dello Stato;

II modulo: 54.455.943 euro, interamente a carico dello Stato.

1.3. Il contributo in conto capitale relativo all'iniziativa industriale della F.M.A. S.r.l. di Pratola Serra sarà erogato in tre quote annuali di pari importo (9.143.766,67 euro) negli anni 2005, 2006 e 2007.

Il contributo in conto capitale relativo alle iniziative industriali della Fiat Powertrain Italia S.r.l. di Termoli sarà erogato in tre quote annuali di pari importo (14.738.274,69 euro) negli anni 2005, 2006 e 2007.

Il contributo in conto capitale relativo ai progetti di ricerca e sviluppo precompetitivo della Elasis S.c.p.a. di Pomigliano d'Arco sarà erogato in due quote annuali di pari importo (2.374.354,99 euro) negli anni 2005 e 2006.

Il contributo in conto capitale relativo al progetto di ricerca e sviluppo precompetitivo della Fiat Powertrain Italia S.r.l. di Torino sarà erogato in due quote annuali di pari importo (2.746.204,48 euro) negli anni 2005 e 2006.

Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.2.

1.5. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.6. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 658 U.L.A. (unità lavorative annue), di cui 529 U.L.A. nello stabilimento della F.M.A. S.r.l. di Pratola Serra e 129 U.L.A. nello stabilimento della Fiat Powertrain Italia S.r.l. di Termoli.

1.7. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, con riferimento al I modulo, è approvato il finanziamento di 27.431.300 euro a valere sulle risorse evidenziate nel decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2003, citato in premessa; con riferimento al II modulo è approvato il finanziamento di 54.455.943 euro a valere sulle risorse evidenziate nella delibera, assunta in pari data da questo Comitato, di ricognizione delle risorse derivanti da economie e revoche di contratti di programma.

3. La concessione delle agevolazioni riferite al II modulo sono subordinate alla definitiva approvazione della legge di conversione del succitato decreto-legge n. 115/2005, con la quale viene disposta una modifica riguardante l'innalzamento del limite finanziario di cui all'art. 10, da 200 milioni di euro a 400 milioni di euro.

Roma, 29 luglio 2005

Il Presidente delegato
BERLUSCONI

Il segretario
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 133

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TABELLA 1

Contratto di Programma FIAT POWERTRAIN SRL

I° MODULO

Investimenti industriali

Soggetto proponente	Località	Investimenti totali	Onere dello Stato	Misura agevolazione		% Contributo sul massimo ammissibile	ULA	Descrizione intervento
				ESL%	ESN%			
FMA Srl	Pratola Serra (AV)	180.400.000,00	27.431.300,00		35%	28,61%	529	Realizzazione di nuovi propulsori diesel (di 1.6 e 1.9 JTD a 2 e 4 valvole).
TOTALE I° MODULO		**180.400.000,00**	**27.431.300,00**				**529**	

II° MODULO

Investimenti industriali

Soggetto proponente	Località	Investimenti totali	Onere dello Stato	Misura agevolazione		% Contributo sul massimo ammissibile	ULA	Descrizione intervento
				ESL%	ESN%			
FPI Srl	Termoli (CB)	384.000.000,00	32.717.231,86	-	20%	28,61%	129	Flessibilizzazione e industrializzazione linea di produzione motori benzina.
FPI Srl	Termoli (CB)	50.000.000,00	11.497.592,21	-	20%	76,30%		L'intervento prevede l'industrializzazione dei cambi M40.
TOTALE Investimenti industriali		434.000.000,00	44.214.824,07				129	

Investimenti in ricerca e sviluppo

Soggetto proponente	Località		Investimenti totali	Onere dello Stato (*)	Misura agevolazione		% Contributo sul massimo ammissibile	ULA	Descrizione intervento
					ESL%	ESN%			
ELASIS Scpa	Pomigliano d'Arco (NA)	ricerca	3.000.000,00	956.116,10	50%	-	79,68%	0	Combustione a turbolenza controllata per un motore a benzina sovralimentato con ciclo Miller
		sviluppo	3.500.000,00	1.115.468,79	25%				
		ricerca	4.000.000,00	1.274.821,47	50%		79,68%	0	Tecniche e Soluzioni per migliorare il comfort acustico del sistema motopropulsore – vettura
		sviluppo	4.400.000,00	1.402.303,62	25%				
FPI Srl	Torino	ricerca	7.300.000,00	2.190.960,95	50%	-	79,68%	0	Attività di ricerca sul diesel di media cilindrata.
		sviluppo	11.000.000,00	3.301.448,00	25%				
TOTALE Investimenti in ricerca e sviluppo			33.200.000,00	10.241.118,93					

	Investimenti totali	Onere dello Stato	ULA
TOTALE II° MODULO	**467.200.000,00**	**54.455.943,00**	**129**
TOTALE CONTRATTO DI PROGRAMMA	**647.600.000,00**	**81.887.243,00**	**658**

(*) comprensivo della maggiorazione del 10% per i progetti realizzati in area ex art. 87.3.a) del Trattato C.E. e del 5% per progetti realizzati in area ex art. 87.3.c) del Trattato C.E., che si aggiunge alle misure massime concedibili, pari al 25% ESL per le spese di sviluppo pre-competitivo e 50% ESL per le spese di ricerca industriale.

05A12325

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Legge n. 97/1994: Approvazione dei criteri di riparto e ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004. (Deliberazione n. 140/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» che, all'art. 2, istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 34 estende il riparto del Fondo a tutte le regioni e le province autonome;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2004) che ha previsto uno stanziamento iniziale del Fondo pari a 61,481 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante «interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica», convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, che ha ridotto lo stanziamento del Fondo a 30,74 milioni di euro;

Vista la legge 27 dicembre 2004, n. 309, recante «Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004», che ha modificato il comma 5 dell'art. 2 della legge n. 97/1994 ed ha incrementato la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004, di 6,75 milioni di euro;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 2 della legge n. 97/1994 e le sue successive modificazioni, il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono adottati con deliberazione di questo Comitato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome su proposta del Ministro per gli affari regionali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto, altresì, il comma 6 del citato art. 2 in materia di criteri da tenere presenti nella ripartizione del riparto del predetto Fondo;

Vista la propria delibera del 13 aprile 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/1994), concernente l'istituzione del Comitato tecnico interministeriale per la montagna (CTIM) con il compito di garantire una coordinata attuazione della citata legge n. 97/1994;

Considerato che il CTIM ha esperito i lavori istruttori relativi ai criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna 2004, traducendoli in specifici indicatori statistici;

Vista la proposta del Ministro per gli affari regionali concernente i criteri di riparto e la relativa ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle politiche agricole e forestali alla proposta del Ministro degli affari regionali;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 13 ottobre 2005;

Considerato che con decreti ministeriali n. 133904/2004 e n. 156424/2004 è stata assegnata per l'anno 2004, nel pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, la somma complessiva di 37.491.156 euro, attribuita al Fondo nazionale per la montagna;

Delibera:

1. Sono approvati, per l'anno 2004, i criteri di riparto del Fondo nazionale per la montagna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 97/1994, tengono conto:

1.1) dell'estensione del territorio montano;

1.2) della popolazione residente nelle aree montane;

1.3) della salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;

1.4) del reddito medio pro-capite;

1.5) del livello dei servizi;

1.6) dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.

2. Sono posti a base del presente riparto i seguenti indicatori statistici derivanti dai criteri di cui al punto 1:

2.1) indicatori dimensionali relativi alla superficie geografica ed alla popolazione delle zone montane;

2.2) indicatori di intensità correttivi del dato dimensionale basati sulla composizione per età della popolazione, sulla situazione occupazionale, sui fenomeni di spopolamento, sul reddito medio pre-capite, sul livello dei servizi, sulle politiche e sulle esigenze di salvaguardia ambientale;

2.3) indicatore di perequazione volto a tenere conto delle altre fonti di finanziamento a disposizione delle regioni per i territori montani.

Le relative quote di riparto percentuali afferenti ciascuna regione sono riportate nella colonna A della tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

3. È contestualmente approvato, per l'anno 2004 il piano di riparto della somma complessiva di 37.491.156 euro, di tui alla colonna B della predetta tabella, tra le regioni e le province autonome.

Roma, 2 dicembre 2005

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario
MOLGORA

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 96

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGIONE	Col. A Quota di riparto (%)	Col. B Assegnazione (euro)
PIEMONTE	6,45	2.418.179,56
VALLE D'AOSTA	1,44	539.872,65
LOMBARDIA	6,01	2.253.218,48
P. A. BOLZANO	4,82	1.807.073,72
P. A. TRENTO	3,60	1.349.681,62
VENETO	2,96	1.109.738,22
FRIULI - VENEZIA GIULIA	2,02	757.321,35
LIGURIA	2,56	959.773,59
EMILIA - ROMAGNA	4,61	1.728.342,29
TOSCANA	5,28	1.979.533,04
UMBRIA	4,05	1.518.391,82
MARCHE	3,65	1.368.427,19
LAZIO	5,30	1.987.031.27
ABRUZZO	5,29	1.983.282,15
MOLISE	2,35	881.042,17
CAMPANIA	7,74	2.901.815,47
PUGLIA	3,21	1.203.466,11
BASILICATA	5,02	1.882.056,03
CALABRIA	8,32	3.119.264,18
SICILIA	6,42	2.406.932,21
SARDEGNA	8,90	3.336.712,88
TOTALE	100,00	37.491.156,00

05A12326

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 29 novembre 2005.

Costituzione di un tavolo di lavoro finalizzato ad un accordo sulla qualità dei servizi dei centri di contatto (call center) e alla previsione da parte degli operatori di un codice di autoregolamentazione per l'offerta e la fornitura di servizi e prodotti di comunicazione elettronica agli utenti, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche. - Invito a manifestazione di interesse alla partecipazione. (Deliberazione n. 164/05/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 novembre 2005;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art. 83, comma 2, in base al quale le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dall'Autorità, possono mettere a punto meccanismi che associno consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, elaborando, fra l'altro, codici di condotta, nonché norme di funzionamento e controllandone l'applicazione;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la propria delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante: «Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;

Vista la propria delibera n. 418/04/CONS del 9 dicembre 2004, recante: «Approvazione del regolamento concernente le audizioni periodiche e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti finali e dei consumatori nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005;

Considerato che nel corso dell'audizione periodica del 30 settembre 2005 dei consumatori e degli utenti di cui all'elenco previsto dall'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (ora art. 137 del codice del consumo), ai sensi della delibera n. 418/04/CONS, le associazioni hanno evidenziato la presenza di criticità nel rapporto tra consumatori e centri di contatto (call center), sia in caso di contatti richiesti dagli utenti che di contatti verso gli utenti, e che tali criticità riguardano la qualità dei servizi di contatto (per esempio, tempi di risposta e cortesia degli operatori, rapidità e accuratezza nella risoluzione del problema o nel fornire l'informazione richiesta, correttezza degli operatori che propongono la stipula di contratti a distanza per telefono) offerti sia dagli operatori di servizi di comunicazione elettronica sia da altri enti, pubblici o privati;

Considerato che, con riferimento alla qualità generale, nel corso dell'audizione periodica sopra citata, le associazioni dei consumatori e degli utenti hanno denunciato altresì il proliferare di attivazioni e forniture da parte degli operatori di comunicazione elettronica di servizi e prodotti non richiesti dai consumatori e dagli utenti;

Considerato che per quanto concerne la qualità tecnica dei servizi di contatto l'Autorità, avvalendosi delle competenze ad essa assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dell'art. 72 del codice delle comunicazioni elettroniche, ha già disciplinato e potrà ulteriormente intervenire a disciplinare la qualità dei servizi di assistenza clienti delle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica, ed in particolare ha stabilito gli indicatori di qualità relativi ai tempi di risposta alle chiamate degli utenti ai quali al momento si applicano, per la telefonia vocale fissa, la delibera 254/04/CSP, per i servizi televisivi a pagamento, la delibera 278/04/CSP e per i servizi mobili la delibera 104/05/CSP;

Considerato, tuttavia, che le criticità evidenziate dalle associazioni dei consumatori non riguardano solo i suddetti servizi di assistenza clienti degli operatori di comunicazioni elettroniche, ma l'intera categoria dei servizi di contatto, sia in entrata al centro di contatto (per esempio il cliente di un'azienda che produce o distribuisce beni o servizi o il cittadino che chiede servizi o informazioni ad un ente pubblico chiama il centro di contatto per avere informazioni commerciali o assistenza), sia in uscita dal centro di contatto (per esempio il centro di contatto che interpella il consumatore per realizzare un'indagine conoscitiva di mercato o il potenziale cliente per proporgli la stipula di un contratto a distanza per la fornitura di beni o servizi);

Considerato, quindi, che, per rispondere alle esigenze dei consumatori, è opportuno promuovere un'iniziativa che coinvolga, in un accordo aperto di autoregolamentazione, i soggetti che erogano servizi di contatto e le medesime associazioni dei consumatori, per migliorare la qualità generale dei servizi di contatto;

Considerato che, a tal fine, l'Autorità intende promuovere la costituzione di un tavolo di lavoro, fornendo anche opportuni indirizzi, ai sensi dell'art. 83, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, al quale potranno partecipare le parti interessate e in particolare gli operatori di servizi di comunicazione elettronica, anche in forma associata, le associazioni dei centri di contatto, le associazioni di soggetti privati o pubblici che erogano, per il tramite di centri contatto interni o esterni, servizi di contatto, inclusi quelli finalizzati alla stipula di contratti a distanza, nonché le stesse associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 e, per le eventuali problematiche specifiche poste dalla fruizione dei servizi di contatto, le associazioni rappresentative degli utenti disabili;

Considerato che nell'ambito dell'iniziativa potrebbe essere altresì elaborato un codice di condotta dei centri di contatto, nonché norme di funzionamento e per il controllo dell'applicazione, esclusi gli aspetti di protezione dei dati personali che attengono le competenze del Garante per la protezione dei dati personali ed in particolare quelle di cui all'art. 140 del codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che l'Autorità guarda con interesse e partecipa con propri rappresentanti ai lavori di standardizzazione sulla qualità dei servizi dei centri di contatto attualmente in corso in ambito nazionale presso l'UNI;

Considerato che, per quanto concerne la fornitura di prodotti o servizi di comunicazione elettronica non richiesti, fermi restando i divieti di cui alle disposizioni legislative, incluse quelle del codice del consumo, e le disposizioni regolamentari dell'Autorità, incluse quelle di cui all'art. 7, comma 5, della citata direttiva 179/03/CSP, nell'attuale panorama fortemente competitivo del settore si rende opportuno altresì promuovere l'adozione da parte degli operatori in questione di un codice di autoregolamentazione, nonché norme di funzionamento e per il controllo dell'applicazione, affinché le modalità di offerta e di fornitura di detti prodotti e servizi di comunicazione elettronica siano tali da assicurare che non avvengano consegne di prodotti o attivazioni di servizi di comunicazione elettronica non richieste dagli utenti;

Ritenuto, pertanto, necessario allargare le finalità del tavolo di lavoro suddetto anche alla previsione da parte degli operatori di un codice di autoregolamentazione riguardo alla corretta fornitura di prodotti e servizi di comunicazione elettronica;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 25, della legge n. 650/1996, i servizi audiotex sono regolati da norme speciali e non rientrano nello scopo della presente delibera;

Udita la relazione del commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetto l'invito a manifestare interesse nel partecipare ad un tavolo di lavoro finalizzato ad un accordo sulla qualità dei servizi dei centri di contatto e alla previsione da parte degli operatori di un codice di autoregolamentazione per l'offerta e la fornitura di servizi e prodotti di comunicazione elettronica agli utenti. I destinatari dell'invito e le modalità di adesione sono riportati nell'allegato *A* alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

2. Le adesioni dovranno essere inviate entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 29 novembre 2005

Il Presidente: CALABRÒ

ALLEGATO *A*

MODALITÀ DI ADESIONE

Al tavolo di lavoro finalizzato ad un accordo sulla qualità dei servizi dei centri di contatto e all'adozione da parte degli operatori di un codice di autoregolamentazione per l'offerta e la fornitura di servizi e prodotti di comunicazione elettronica agli utenti

L'AUTORITÀ

INVITA

Gli operatori di servizi di comunicazione elettronica, anche in forma associata.

Le associazioni dei centri di contatto.

Le associazioni di soggetti privati o pubblici che erogano, per il tramite di centri contatto interni o esterni, servizi di contatto, inclusi quelli finalizzati alla stipula di contratti a distanza.

Le associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

Le associazioni dei disabili,

a manifestare il proprio interesse a partecipare al tavolo di lavoro finalizzato ad un accordo sulla qualità dei servizi dei centri di contatto (call center).

Le adesioni, recanti la dicitura «Invito a manifestazione di interesse per la partecipazione ad un tavolo di lavoro finalizzato ad un accordo sulla qualità dei servizi di contatto e all'adozione da parte degli operatori di un codice di autoregolamentazione per l'offerta e la fornitura di servizi e prodotti di comunicazione elettronica agli utenti», nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, opportunamente sottoscritte, entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento regolamentazione att.ne ing. Federico Flaviano, via delle Muratte 25 - 00187 Roma.

Le comunicazioni potranno essere inviate a mezzo lettera o a mezzo fax al seguente numero: 06-69644926 oppure per posta elettronica con richiesta di riscontro all'indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, riportando in oggetto la dicitura sopra riportata e indicando nel testo:

a) la denominazione del soggetto;

b) l'indirizzo del soggetto;

c) l'elenco degli associati;

d) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono e il numero di fax del delegato alla partecipazione (si prega di indicare al massimo un nominativo e un eventuale sostituto);

e) l'indirizzo di posta elettronica dove inviare l'invito al primo incontro e le successive comunicazioni.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono all'invito non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

Il luogo e la data del primo incontro saranno comunicati per posta elettronica a quanti avranno dato la propria adesione.

Per eventuali informazioni si prega di contattare l'ing. Federico Flaviano (06 69644 125 f.flaviano@agcom.it) oppure la dott.ssa Paola Ridolfi (06 69644 137 p.ridolfi@agcom.it).

05A12328

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 22 novembre 2005.

Progetto e livelli di progettazione. (Determinazione n. 9/2005).

L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Considerato in fatto;

Nel corso di una istruttoria, nata da una segnalazione, questa Autorità ha affrontato il tema riguardante la legittimità di un affidamento di servizi di progettazione limitato al solo livello esecutivo, prescindendo da quello preliminare e definitivo;

Nel caso esaminato si era verificato che il committente, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 17, comma 4, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, decideva di avvalersi di professionisti esterni per la redazione del progetto, attraverso incarico fiduciario. Il relativo disciplinare stabiliva, tuttavia, che l'attività fosse limitata alla redazione del solo progetto esecutivo, prescindendo quindi dai precedenti livelli progettuali (si accertava inoltre la mancanza del documento preliminare all'avvio della progettazione); la scelta di ridurre la progettazione veniva motivata per l'urgenza di eseguire i lavori e la natura non particolarmente complessa degli stessi;

Completata la progettazione esecutiva, l'importo dell'appalto, inizialmente individuato a mezzo di stima sommaria, si raddoppiava, con conseguente aumento proporzionale del compenso professionale;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il committente infine non procedeva alla validazione del progetto esecutivo, secondo la procedura dell'art. 47 del regolamento generale, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Ritenuto in diritto.

In tema di progettazione, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici si è già espressa con la determinazione n. 4 del 31 gennaio 2001 nella quale è stata esaminata anche la possibilità per il RUP di intervenire sui contenuti degli elaborati progettuali.

Considerato che su tale tematica si sono formati distinti orientamenti della giurisprudenza amministrativa, che la legge n. 109/1994 e s.m. è stata nel frattempo più volte modificata (in particolare, per ciò che qui interessa, dalla legge n. 166/2002), e che alcune regioni, in sede legislativa, hanno introdotto elementi di flessibilità, si ritiene utile affrontare nuovamente l'argomento della progettazione, limitatamente ad alcuni aspetti, al fine di integrare la determinazione n. 4/2001, prima menzionata.

Come è noto la legge n. 109/1994 e s.m. ha profondamente rinnovato la materia della progettazione istituendo una struttura tripartita formata da tre livelli di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) finalizzati al conseguimento della maggiore e migliore attendibilità possibile circa le previsioni tecnico-economiche di un lavoro o di un'opera pubblica, in modo da limitare al massimo il ricorso a varianti in corso d'opera ed evitare prolungamenti dei tempi di esecuzione ed incontrollati incrementi di spesa.

Tali livelli sono da considerarsi quali «successivi approfondimenti tecnici» (legge n. 109/1994, art. 16, comma 1) che «costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità» (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, art. 15, comma 2).

Rinviando ai contenuti della predetta determinazione n. 4/2001, è utile rimarcare come l'attività di progettazione ed il progetto, che di essa ne è il risultato, assumono nell'ordinamento dei lavori pubblici un'importanza ed una centralità assolutamente primaria, sia che si tratti di lavori «ordinari» sia che si tratti di grandi infrastrutture, ovvero di lavori aventi ad oggetto i beni culturali.

Il progetto, infatti, comporta elevati riflessi sotto molteplici profili: influenza il contenuto del bando di gara, la qualificazione dei concorrenti, i soggetti affidatari dei servizi di ingegneria, i sistemi di realizzazione dei lavori pubblici, i sistemi di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione, la composizione dei seggi di gara e delle commissioni giudicatrici, le varianti, il contenzioso nella fase esecutiva, i piani di sicurezza, il subappalto.

Dal progetto redatto correttamente dipende in gran parte l'esito positivo della realizzazione degli interventi programmati.

La progettazione, pur nella sua articolazione interna, deve in ogni caso assicurare, intesa nella sua globalità, da un lato gli obiettivi indicati ai punti *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, dell'art. 16 della legge n. 109/1994 e s.m. e dall'altro, le finalità individuate nell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Da una analisi semplicemente letterale delle richiamate disposizioni normative, parrebbe pertanto ineludibile la necessità di articolare il progetto nei citati tre livelli, fatta salva la sola possibilità per il RUP di modificare i contenuti dei singoli livelli progettuali.

In tal senso si esprimeva il TAR Marche con sentenza n. 347 del 6 aprile 2001 secondo la quale «L'articolazione secondo i tre livelli, configurata sin dalla prima versione della legge Merloni rappresenta un principio inderogabile: il potere discrezionale riconosciuto dal comma 2 dell'art. 16 al RUP di integrare o modificare previa congrua motivazione le prescrizioni stabilite dai commi 3, 4 e 5 in ordine al contenuto necessario rispettivamente dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi non può condurre all'azzeramento di una delle suddette fasi, pena l'illegittimità dell'intera procedura».

Anche il TAR Calabria, sezione Catanzaro I, con sentenza del 23 febbraio 2004, n. 448, ha confermato tale orientamento.

Su tale aspetto si era già pronunciata questa Autorità con un diverso orientamento contenuto nella determinazione n. 4/2001, dove veniva precisato che «È fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento (art. 16, comma 2, della legge n. 109/1994 e art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999), soggetta a motivazione, di integrare ovvero modificare il contenuto dei singoli livelli di progettazione, compresa la possibilità di ridurre il numero e il peso delle prescrizioni che i commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 della legge n. 109/1994 e gli articoli da 15 a 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 stabiliscono, in modo distinto, per ogni ambito progettuale, nonché di ridurre, in casi particolari, anche il numero dei livelli progettuali».

Ed invero, con il supporto di criteri interpretativi logico-sistematici, aggiuntivi a quello che si fonda sulla «lettera» della norma (ex art. 12 disp. prel. al codice civile), si ritiene più aderente, anche alle stesse finalità dell'attività di progettazione, una diversa e meno rigida lettura delle norme in argomento.

Com'è noto l'attività di progettazione, che ha come obiettivo il raggiungimento di un prodotto unitario, cioè il progetto, costituisce un unico processo tecnico logico-descrittivo che, sviluppandosi senza soluzione di continuità, parte dalla individuazione delle esigenze e dei bisogni (documento preliminare all'avvio della progettazione) e si conclude con la redazione dei documenti analitici e grafici necessari a definire ogni dettaglio dei lavori (progetto esecutivo).

In altri termini, la legge non prescrive la redazione di tre distinti progetti, bensì di un solo progetto che necessariamente passa attraverso gradi successivi di approfondimento.

I tre livelli di progettazione, pertanto, non vanno intesi come inderogabili ed autonomi adempimenti tecnico-amministrativi, rigidamente definiti nei contenuti e nella sequenza temporale, bensì come tappe significa-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

tive di un unico processo identificativo e creativo, nelle quali si definiscono compiutamente particolari momenti del processo medesimo: le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da fornire, progetto preliminare, gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni, progetto definitivo, il dettaglio dei lavori da realizzare ed il relativo costo in modo da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, progetto esecutivo, (art. 16, commi 3, 4 e 5 della legge n. 109/1994).

L'individuazione di tali livelli è altresì strumentale all'espletamento di particolari fasi dell'intero procedimento tecnico-amministrativo; ad es., il preliminare costituisce il raccordo tra la fase di programmazione e quella della progettazione in quanto costituisce la base dell'elenco annuale ed è funzionale all'avvio dell'appalto-concorso o della concessione; il definitivo è funzionale all'indizione di conferenze di servizi, all'avvio delle procedure espropriative, ovvero all'espletamento dell'appalto integrato, ecc.

Con la determinazione n. 4/2001 si è stabilito che la facoltà espressamente riconosciuta al RUP di modificare i contenuti dei singoli livelli progettuali, qualora lo ritenga necessario in rapporto alla specifica tipologia e dimensione dei lavori da progettare, non esclude che il RUP stesso possa contenere il numero dei livelli progettuali, ma con precisi limiti in appresso meglio indicati.

Tale riduzione non va intesa nel senso di una soppressione *sic et simpliciter* di uno o più livelli di progettazione quanto, piuttosto, nel senso di una unificazione di più livelli, qualora ciò sia ritenuto dal RUP necessario, utile o strettamente opportuno in relazione alla tipologia e/o alla dimensione dei lavori.

Questo criterio della unificazione di un livello progettuale con quello successivo è stato implicitamente ribadito da questa Autorità anche nella successiva deliberazione n. 311 del 26 settembre 2001, nella quale, a proposito della verifica da parte del RUP dell'avvenuta acquisizione dei prescritti pareri in sede di progetto definitivo, è stato affermato che «nel caso in cui l'attività di progettazione dalla preliminare è passata direttamente alla esecutiva, i prescritti pareri devono essere acquisiti in relazione al progetto esecutivo».

I contenuti tipici del progetto definitivo vengono quindi assorbiti dal progetto esecutivo.

Negli anni recenti il giudice amministrativo si è pronunciato più volte sull'argomento recependo generalmente l'orientamento dell'Autorità.

Il TAR Lombardia Brescia, con sentenza del 22 marzo 2004, n. 229, ha constatato che «costituisce prassi diffusa a livello amministrativo l'elaborazione congiunta del progetto definitivo ed esecutivo, che vengono predisposti in un'unica soluzione dal tecnico incaricato dall'amministrazione per essere poi fatti propri da quest'ultima con un'approvazione unico *actu*».

Anche il TAR Puglia Bari, sezione II, ha manifestato valutazioni simili con due recenti sentenze del 17 febbraio 2005, n. 594 e del 16 giugno 2005, n. 2919 nelle quali si afferma che «in presenza di lavori di non rilevante complessità deve ritenersi possibile il coagularsi in un unico atto dell'approvazione della progettazione di dettaglio (definitiva ed esecutiva), quando questa risulti integrare quella completa, complessa operazione tecnico-amministrativa finalizzata al massimo livello di approfondimento possibile, che consenta, in definitiva, la definizione e l'identificazione di ogni elemento progettuale in forma, tipologia, dimensione, prezzo, qualità, comprendendo tutti gli aspetti necessari per la realizzazione dell'opera in conformità con il progetto preliminare.

Per ciò che riguarda invece la normativa nazionale va precisato che la legge n. 109/1994 e s.m., nella versione conseguente alla legge n. 415/1998 (c.d. Merloni-*ter*), aveva già previsto una deroga alla organizzazione tripartita dei livelli di progettazione in quanto l'art. 19 comma 5-*bis* secondo periodo stabiliva che «L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici».

Successivamente, come detto, nuove norme hanno modificato la legge n. 109/1994 e s.m., introducendo elementi di flessibilità in materia di livelli di progettazione.

In particolare, con le modifiche apportate dalla legge n. 166/2002, all'art. 14, comma 6 della legge n. 109/1994, il progetto preliminare è sostituito da uno studio di fattibilità per lavori inferiori a € 1.000.000, mentre per lavori di manutenzione è sufficiente una indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

Per quanto riguarda il regolamento generale, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, occorre sottolineare che l'art. 15, comma 5, nella versione attuale, stabilisce che il documento preliminare all'avvio della progettazione deve riportare «l'indicazione dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere»; tale formulazione rende plausibile un'interpretazione secondo la quale, in particolari situazioni e con adeguate motivazioni da esplicitare nel DPP, è consentito intervenire anche sul numero dei livelli di progettazione oltre che sul contenuto degli stessi, a cura del RUP.

È da sottolineare poi che una accentuata flessibilità in merito ai livelli di progettazione è stata introdotta nello specifico settore dei lavori sui beni del patrimonio culturale, oggi assoggettati ad autonoma disciplina con il decreto legislativo n. 30 del 22 gennaio 2004.

Riguardo a tali beni, già la legge quadro n. 109/1994 e s.m. contemplava la possibilità che la triplice articolazione in progetto preliminare, definitivo ed esecutivo potesse essere derogata per ciò che riguarda i lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati, demandando al regolamento il compito di definire «specifiche modalità di progettazione ed affidamento» (art. 3, comma 6, lettera *l)*; tale previsione trovava una esplicita conferma, come prima detto, già nel testo della legge quadro (art. 19, comma 5-*bis,* secondo periodo) per ciò che riguarda gli scavi archeologici.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sempre in tema di beni culturali, ulteriori specificazioni in materia di livelli di progettazione sono state introdotte dal titolo XIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

In particolare, l'art. 213 dispone al comma 2 che la progettazione relativa a lavori di scavo archeologico e quelli di manutenzione di beni immobili e mobili si articola in progetto preliminare e definitivo, mentre per i restauri di superfici decorate, di beni mobili e immobili di importo inferiore a € 300.000 si articola in progetto preliminare ed esecutivo (comma 3).

Nella materia della progettazione, tuttavia, il menzionato decreto legislativo n. 30/2004 che disciplina, in modo distinto, gli appalti di lavori inerenti i beni del patrimonio culturale, ha esteso all'intero settore dei beni tutelati la disposizione del citato art. 19, comma 5-*bis* secondo periodo, stabilendo che i lavori relativi ai beni tutelati sono affidati, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto, con la conseguenza dell'implicita abrogazione della regola contenuta nel comma 1, dell'art. 213 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, secondo cui il progetto sì articola(va) in preliminare, definitivo ed esecutivo.

Pertanto, alla luce dell'art. 8 del detto decreto n. 30/2004, l'esecuzione avviene generalmente in assenza del progetto esecutivo e in ogni caso, quando tale livello di progettazione sia ritenuto necessario in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non sia stato effettuato dalla stazione appaltante, è eseguito dall'appaltatore ed approvato dalla stazione appaltante entro i termini stabiliti nel bando o nella lettera di invito. In ogni caso è necessaria la redazione del piano di manutenzione.

Il medesimo art. 8 poi, al terzo comma, non esclude che i lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e scavi archeologici, possano essere affidati sulla base del semplice preliminare, in tal modo evidenziandosi le specifiche peculiarità dei beni culturali, tali da richiedere una normativa speciale, più flessibile, contenuta, come detto, nel citato decreto legislativo n. 30/2004.

Anche la normativa regionale ha introdotto elementi di flessibilità rispetto alla triplice articolazione dei livelli di progettazione indicata dalla legge quadro recependo, o anticipando, gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza in materia.

In ordine cronologico, va citata la legge del Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 31 maggio 2002, la prima legge regionale in materia di lavori pubblici emanata in seguito alla riscrittura dell'art. 117, con legge di revisione costituzionale n. 3/2001.

L'art. 8 recante norme in materia di progettazione stabilisce al comma 8 che «Per i lavori di minore complessità, la cui progettazione non richieda fasi autonome di approfondimento, il progetto definitivo e quello esecutivo sono sviluppati in un unico elaborato tecnico, salva diversa indicazione del responsabile unico del procedimento».

Pertanto si può affermare che la norma regionale capovolge l'impostazione della norma nazionale in quanto, nel caso di lavori di minore complessità, l'unificazione del livello definitivo con quello esecutivo costituisce la regola e non l'eccezione.

Di portata più ampia ed esplicita, è la normativa emanata dalla regione Siciliana che ha recepito, con modificazioni ed integrazioni, la legge quadro n. 109/1994 mediante la legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, successivamente integrata con legge n. 7/2003.

La circolare dell'Assessorato siciliano dei lavori pubblici del 3 aprile 2003, in materia di conferenza dei servizi, chiarisce che «I progetti da sottoporre ad esame devono essere corredati dal documento preliminare all'avvio della progettazione, redatto ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 dal RUP, di fondamentale importanza per il coordinamento e l'attuazione delle successive attività di progettazione in quanto serve a stabilire, di volta in volta, con riguardo alle caratteristiche di complessità del singolo intervento, i livelli di progettazione necessari nel caso specifico, nonché il contenuto e grado di approfondimento degli elaborati progettuali ed il tipo di elaborati grafici».

Infine, anche la legge regionale della regione Veneto n. 27 del 7 novembre 2003, si è ispirata ad una maggiore semplificazione in materia di progettazione e dei contenuti dei relativi livelli.

Sulla base di quanto sin qui argomentato si può concludere che la facoltà da riconoscere al RUP di intervenire anche sui livelli di progettazione non è da intendere come una soppressione bensì come una unificazione dei diversi livelli.

Tale facoltà è da intendersi circoscritta a casi particolari, legati tanto alla tipologia che alla rilevanza (anche economica) dei lavori; in particolare è da intendersi limitata ai casi di non elevata complessità, nell'accezione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Inoltre questa discrezionalità tecnica incontra precise limitazioni di carattere tecnico e procedurale, dato che sul piano generale permane sempre la regola secondo cui la progettazione si articola su tre livelli.

Quanto ai limiti di ordine tecnico, occorre osservare che nel caso di unificazione di livelli di progettazione il RUP deve assicurare che il livello di progettazione successivo assorba i contenuti principali ed essenziali del livello precedente: è il caso, ad es., della redazione congiunta del progetto definitivo e di quello esecutivo per la quale è indispensabile (vedasi la citata deliberazione n. 311/2001) che i pareri e le autorizzazioni di cui al definitivo siano comunque acquisiti.

Inoltre, l'unificazione di più livelli non può mai comportare il ridimensionamento dei contenuti del progetto esecutivo. Esso, come è noto, determina in ogni

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Pertanto, costituendo l'ultimo livello di progettazione, l'esecutivo non può essere omesso, se non nei casi eccezionali esplicitamente indicati dalla normativa.

In tal senso si veda ancora, tra l'altro, la citata determinazione n. 4/2001 e TAR Liguria Genova, sezione I, n. 327 del 9 marzo 2005.

Infine, vanno rispettati i limiti imposti dall'art. 14, comma 6, della legge n. 109/1994, così come modificato dalla legge n. 166/2002, di cui si è detto in precedenza.

Quanto ai limiti di ordine procedurale, la scelta del RUP sulla eventuale contrazione dei livelli progettuali, nel senso più volte precisato, deve essere sorretta da adeguata motivazione, sottoposta ad approvazione da parte della S.A. ed inserita nel documento preliminare all'avvio della progettazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, art. 15, comma 5, lettera *l)*).

In base a quanto sopra:

il Consiglio ritiene che:

il progetto, alla luce dell'art. 16, comma 1, della legge n. 109/1994 e s.m., si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitivo ed esecutivo, salva la diversa disciplina relativa ad alcune tipologie lavorative in appresso indicata;

il RUP può modificare ovvero integrare i contenuti dei singoli livelli progettuali qualora li ritenga insufficienti od eccessivi (art. 16, comma 2, legge n. 109/1994 e s.m.);

al RUP è attribuita la facoltà, intesa come discrezionalità tecnica, di ridurre il numero dei livelli di progettazione attraverso l'unificazione di uno o più livelli. Tale facoltà è da intendersi circoscritta a casi di non elevata complessità dell'opera (nell'accezione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) o di non elevata rilevanza economica. Le relative motivazioni devono essere riportate nel documento preliminare all'avvio della progettazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, art. 15, comma 5, lettera *l)*, e sottoposte ad approvazione da parte della stazione appaltante;

nel caso di unificazione di due livelli di progettazione il RUP deve assicurare che il livello di progettazione successivo assorba i contenuti principali ed essenziali del livello precedente, nei limiti indicati dallo stesso RUP;

l'unificazione di più livelli di progettazione non può comportare il ridimensionamento dei contenuti del progetto esecutivo che costituisce la base per la materiale esecuzione dei lavori o comunque, più in generale, dei contenuti dell'ultimo livello di progettazione posto a base di gara, tranne che nei casi espressamente indicati dalla normativa;

per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, il progetto preliminare può essere sostituito, ai fini dell'inclusione nell'elenco annuale dei lavori, da uno studio di fattibilità (art. 14, comma 6 della legge n. 109/1994 e s.m.);

per i lavori di manutenzione, il progetto preliminare è sostituito dalla stima sommaria dei costi, con l'indicazione precisa degli interventi di manutenzione;

per i lavori aventi ad oggetto i beni del patrimonio culturale, come individuati dall'art. 1 del decreto legislativo n. 30 del 22 gennaio 2004 (e del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004), l'affidamento è disposto (art. 8) sulla base del progetto definitivo, mentre la redazione del progetto esecutivo, ove sia ritenuta necessaria dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore, dopo l'aggiudicazione. Rimane comunque necessario che il progetto definitivo sia integrato dal capitolato speciale e dallo schema del contratto e che sia redatto il piano di manutenzione.

Roma, 22 novembre 2005

Il Presidente: ROSSI BRIGANTE

05A12284

IULM - LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 12 dicembre 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare gli articoli 6, 16 e 21;

Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle università non statali legalmente riconosciute;

Visto l'art. 7 della legge 5 novembre 1996, n. 573, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca;

Visto lo statuto di autonomia della Libera Università di lingue e comunicazione IULM, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione dell'Università in data 30 novembre 2005 e dal senato accademico in data 1° dicembre 2005;

Vista la nota rettorale prot. n. 5391/II/DS in data 1° dicembre 2005 con la quale sono state trasmesse al MIUR le modifiche di statuto per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Considerato che la nota ministeriale in data 6 dicembre 2005 prot. n. 4753 non contiene osservazioni o rilievi;

Decreta:

Lo statuto di autonomia della Libera Università di lingue e comunicazione IULM di cui alle premesse, risulta essere modificato come da testo che si riporta nell'allegato, che è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 dicembre 2005

Il rettore: PUGLISI

ALLEGATO *A*

STATUTO DI AUTONOMIA DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Denominazione e finalità

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM, con sedi in Milano e Feltre, è finalizzata alla ricerca e all'insegnamento delle discipline riguardanti l'attività e gli strumenti di comunicazione, volti allo sviluppo culturale, sociale ed economico.

2. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM è una comunità universitaria di cui fanno parte i docenti, il personale tecnico-amministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso la Libera Università di lingue e comunicazione IULM.

3. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignità secondo le funzioni previste dalle norme vigenti nel rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri.

4. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM svolge attività didattica per il conferimento dei seguenti titoli di studio, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270:

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (LM);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca (DR);

e) master universitario I livello (MU I);

f) master universitario II livello (MU II),

e può inoltre organizzare:

g) corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente;

h) master;

i) altre attività di formazione superiore.

5. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, la Libera Università di lingue e comunicazione IULM stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile, con altre università, con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, italiani, comunitari, internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse. A tal fine essa può partecipare agli atti di costituzione e adesione ad organismi associativi, fondazioni e società di capitali sia in Italia che all'estero.

Art. 2.

Personalità giuridica e fonti normative

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM è dotata di personalità giuridica, con autonomia statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. L'attività della Libera Università di lingue e comunicazione IULM — nel rispetto delle leggi italiane e comunitarie che regolano le università libere — è disciplinata secondo il presente statuto e dai seguenti regolamenti:

a) regolamento didattico di ateneo;

b) regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) ogni altro regolamento utile al funzionamento dell'Università o previsto da disposizioni di legge, in quanto applicabili.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 3.

Enti promotori e fonti di finanziamento

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM, promossa e fondata dalla «Fondazione scuola superiore per interpreti e traduttori» di Milano, riconosce questa origine e ritiene privilegiati i rapporti con essa.

2. Le fonti di finanziamento della Libera Università di lingue e comunicazione IULM sono costituite da tasse e contributi degli studenti, da redditi conseguenti a convenzioni, legati e beni patrimoniali di sua proprietà nonché da trasferimenti dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 4.

Libertà di insegnamento

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM garantisce ai singoli docenti e ricercatori autonomia, libertà di insegnamento e di ricerca, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5.

Diritto allo studio

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM, in attuazione delle vigenti norme di legge in materia, promuove con ogni mezzo il diritto allo studio degli studenti e organizza i propri servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo.

2. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM concorre inoltre all'orientamento e alla formazione culturale degli studenti e ne promuove le attività culturali e ricreative.

3. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM riconosce e valorizza il contributo degli studenti, delle libere forme associative e di volontariato, secondo i regolamenti di ateneo e delle strutture didattiche.

Art. 6.

Attività sportive

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM promuove, nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività sportive degli studenti anche mediante convenzioni con le associazioni operanti in tali ambiti.

TITOLO II

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Capo I

GENERALITÀ

Art. 7.

Organi di governo

1. Sono organi di governo della Libera Università di lingue e comunicazione IULM:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il senato accademico;

c) il rettore;

d) il direttore amministrativo.

2. Essi sono responsabili dell'osservanza dello statuto e delle leggi applicabili all'Università, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

Capo II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8.

Composizione

1. Il consiglio di amministrazione definisce le linee di sviluppo dell'ateneo, nel rispetto dei suoi scopi istituzionali. Ha il governo economico-patrimoniale e sovrintende alla gestione amministrativa della Libera Università di lingue e comunicazione IULM.

2. Esso è costituito:

a) dal rettore;

b) dai presidi di facoltà;

c) da due rappresentanti dell'ente fondatore «Fondazione scuola superiore per interpreti e traduttori»;

d) dal sindaco di Feltre *pro-tempore* o suo delegato, nel vigore di una convenzione che regoli i rapporti tra l'Università IULM e le istituzioni locali;

e) da un rappresentante del MIUR;

f) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

g) dal presidente della Camera di commercio di Milano o da un componente della giunta camerale da lui designato;

h) da un massimo di due membri, cooptati a maggioranza assoluta dei consiglieri, sentito il senato accademico, che abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo dell'Università IULM. Essi, di norma, non debbono avere rapporto di dipendenza con l'ateneo;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

i) fino a due componenti, designati a maggioranza assoluta dal senato accademico, scelti tra personalità del mondo imprenditoriale e culturale che possono contribuire in modo significativo allo sviluppo dell'Università IULM nelle sue aree di competenza scientifica;

j) dal direttore amministrativo che funge da segretario;

k) da un rappresentante degli studenti.

3. La mancanza di una o più delle sue componenti non inficia la regolarità delle sedute. La nomina di componenti di cui alle lettere *h)* e *i)* è facoltativa.

Art. 9.

Attribuzioni

1. Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) programma la gestione e lo sviluppo economico sulla base delle risorse esistenti e provvede all'amministrazione dell'Università, de liberando sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo di ciascun esercizio che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre;

b) elegge il rettore secondo le modalità di cui al successivo art. 16;

c) può conferire deleghe a consiglieri e dirigenti e ne determina gli ambiti e la durata;

d) nomina, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il direttore amministrativo, scelto tra i dirigenti pubblici e privati, ovvero tra manager di chiara fama italiani e stranieri;

e) delibera sulle assunzioni del personale tecnico-amministrativo;

f) delibera sugli stanziamenti ordinari e straordinari di fondi all'Università per quanto attiene all'attività didattica e di ricerca, su proposta del senato accademico;

g) stipula contratti di affidamento e di supplenza e contratti per altre forme di sostegno dell'attività didattica, su proposta del senato accademico;

h) delibera sulle modifiche di statuto anche su proposta del senato accademico, del quale comunque deve sentire il parere, e sentiti i consigli di facoltà per le materie relative all'ordinamento didattico;

i) approva i regolamenti di cui all'art. 2 del presente statuto, su proposta del senato accademico;

j) delibera, su proposta del senato accademico, l'istituzione di nuove facoltà, corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master universitari di I e II livello, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, master, corsi di aggiornamento professionali e ogni altra attività didattica superiore;

k) delibera, su proposta del senato accademico, sul numero programmato e sull'importo di tasse e contributi per ogni facoltà, corso di laurea o altra attività di istruzione superiore;

l) nomina i membri del nucleo di valutazione, su parere del senato accademico, e ne determina la durata.

Art. 10.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

2. Esso:

a) elegge nel proprio seno il presidente, a maggioranza assoluta dei membri che ne fanno parte. Non possono ricoprire la carica di presidente del consiglio di amministrazione il rettore, il direttore amministrativo, i presidi di facoltà e il rappresentante degli studenti. Può eleggere altresì, sempre a maggioranza assoluta, un presidente onorario;

b) nelle materie diverse dalla nomina del presidente e del direttore amministrativo, delibera a maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del presidente. Le sue deliberazioni sono valide allorché siano presenti la metà più uno dei suoi componenti;

c) si riunisce di diritto dieci volte l'anno, e tutte le volte che il presidente o il rettore lo ritengano necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione alle riunioni, salvo casi di assoluta urgenza, deve pervenire ai componenti almeno sei giorni lavorativi prima delle riunioni stesse, senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, compreso quindi anche la posta elettronica;

d) può nominare commissioni consultive, e delegare parte dei suoi poteri a commissioni interne;

e) nelle materie non previste dal presente Statuto, può adottare un regolamento interno.

Art. 11.

Indennità

1. Il consiglio di amministrazione determina, all'inizio di ogni anno accademico, in conformità con la normativa vigente, la misura delle indennità dovute:

a) al presidente del consiglio di amministrazione;

b) al rettore e ai pro-rettori;

c) ai presidi di facoltà;

d) ai presidenti dei settori accademici;

e) ai componenti del consiglio di amministrazione;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ed inoltre:

f) ai componenti di commissioni che svolgano compiti tecnico-amministrativi eccedenti i doveri istituzionali, nominati dal consiglio di amministrazione;

g) ai presidenti dei centri di servizio e ai direttori dei centri di ricerca.

Art. 12.

Il presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) ha la legale rappresentanza della Libera Università di lingue e comunicazione IULM;

b) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e ne formula gli ordini del giorno;

c) sovrintende e garantisce l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione.

2. Nel caso di suo impedimento o di sua assenza, tutti i poteri del presidente, ivi compresi quelli di rappresentanza dell'ateneo, sono attribuiti al rettore.

Capo III

IL SENATO ACCADEMICO

Art. 13.

Composizione

1. Il senato accademico è l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo delle attività di didattica e di ricerca della Libera Università di lingue e comunicazione IULM.

2. Esso è costituito:

a) dal rettore;

b) dai presidi di facoltà;

c) dai presidenti dei settori accademici;

d) dal direttore amministrativo che funge da segretario e che ha voto consultivo;

e) da un rappresentante degli studenti con voto consultivo.

Art. 14.

Attribuzioni

1. Il senato accademico:

a) elabora i piani di sviluppo e di ricerca della Libera Università di lingue e comunicazione IULM, proponendoli all'approvazione del consiglio di amministrazione e ne verifica l'attuazione;

b) propone al consiglio di amministrazione una terna di professori per la designazione del rettore secondo le modalità di cui al successivo art. 16;

c) elegge i presidi delle facoltà secondo le modalità di cui al successivo art. 21;

d) provvede, sulla base degli stanziamenti definiti dal consiglio di amministrazione, alla distribuzione delle risorse per ogni facoltà o settore accademico;

e) provvede all'attribuzione per ogni facoltà, sulla base degli stanziamenti definiti dal consiglio di amministrazione, di posti di professore di ruolo di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore universitario;

f) delibera in merito alle proposte dei consigli di facoltà, relative alla costituzione dei settori accademici;

g) ratifica le deliberazioni dei consigli di facoltà, circa affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attività didattica;

h) formula proposte, sentito il consiglio di facoltà, sul numero programmato per ogni corso di studio;

i) propone al consiglio di amministrazione modifiche di statuto e dà parere su proposte avanzate da questo, propone il regolamento didattico di ateneo, sull'approvazione del quale è richiesta la maggioranza degli aventi diritto;

j) propone i regolamenti di cui al precedente art. 2, comma 2;

k) delibera sulle risorse assegnate dal consiglio di amministrazione per lo svolgimento dell'attività di ricerca, secondo le modalità previste dai regolamenti relativi alla ricerca, agli istituti e ai centri di ricerca e servizio;

l) predispone le relazioni richieste dalla legge;

m) propone la stipula di convenzioni, l'attivazione di centri interuniversitari e l'organizzazione di attività *post-lauream*;

n) valuta la fattibilità delle proposte di cooperazione con enti nazionali e internazionali;

o) formula il parere sulla composizione del nucleo di valutazione (NUV).

2. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni sono adotta a maggioranza dei presenti. A parità dì voti prevale il voto del rettore.

Capo V

IL RETTORE

Art. 15.

Compiti e attribuzioni del rettore

1. Il rettore rappresenta la comunità universitaria. Egli ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza, assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'ateneo e rappresenta l'università quando ciò è previsto dalla legge, escluse le materie di competenza del consiglio di amministrazione, salvo diversa deliberazione del consiglio stesso.

2. Il rettore dura in carica tre anni e può essere confermato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Il rettore:

a) convoca e presiede le adunanze del senato accademico e provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in merito agli stanziamenti per l'attività didattica e scientifica;

c) vigila sul funzionamento dell'Università;

d) nomina con suo decreto i presidi delle facoltà eletti dal senato accademico, secondo le modalità di cui al successivo art. 21;

e) esercita l'autorità disciplinare, secondo la normativa vigente;

f) emana lo statuto, i regolamenti di ateneo e quelli interni delle singole strutture, nonché i decreti e gli atti di sua competenza;

g) adotta, in caso di necessità e in situazioni di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti. Tali provvedimenti saranno sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva utile;

h) nomina uno o più pro-rettori e ne precisa i poteri;

i) può conferire deleghe a professori per materie determinate;

j) stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei diversi organi accademici, sentite le rappresentanze studentesche;

k) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, in quanto applicabile, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 16.

Elezione del rettore

1. Il rettore è eletto dal consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia dell'Università su una terna di nomi proposta dal senato accademico, che comprende il rettore uscente.

2. Qualora il senato accademico non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal rettore, il consiglio di amministrazione procede alla designazione scegliendo il rettore fra tutti gli aventi diritto.

3. Il rettore eletto è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.

Capo V

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Art. 17.

Il direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo:

a) sovrintende ai servizi amministrativi e contabili dell'Università e alla gestione del personale tecnico-amministrativo della Libera Università di lingue e comunicazione IULM, in conformità alle direttive e alle delibere del consiglio di amministrazione;

b) provvede all'acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi, secondo le modalità e con i limiti indicati nel regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

c) esercita la funzione disciplinare sul personale dirigente e tecnico-amministrativo, sentito il rettore;

d) dura in carica cinque anni ed è rinnovabile.

TITOLO III

ORGANO SUSSIDIARIO

Capo I

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 18.

Nucleo di valutazione

1. Ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con decreto del rettore, sentito il consiglio di amministrazione e il senato accademico è costituito il nucleo di valutazione di ateneo. Il nucleo è composto da cinque membri, compreso il presidente, in possesso di adeguati requisiti professionali nel campo della valutazione, di cui almeno due esterni all'ateneo stesso e dura in carica tre anni.

TITOLO IV

LE STRUTTURE E LORO ORGANI

Capo I

LA FACOLTÀ

Art. 19.

La facoltà

1. La facoltà organizza e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto.

Art. 20.

Gli organi della facoltà

1. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 21.

Il preside di facoltà

1. Il preside rappresenta la facoltà ad ogni effetto ed è responsabile della conduzione della stessa.

2. Il preside è eletto dal senato accademico tra i professori di prima fascia afferenti alla facoltà, sulla base di una terna di nomi proposta dal consiglio di facoltà, che comprende il preside uscente, nella composizione di cui alle lettere *a)* e *b)* del successivo art. 22, comma 2.

3. Qualora il consiglio di facoltà non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal rettore, il senato accademico procede alla designazione del preside fra tutti gli aventi diritto.

4. Il preside è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere confermato.

5. Il preside:

a) convoca e presiede il consiglio di facoltà;

b) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facoltà;

c) mantiene i rapporti con gli organi di governo dell'Università.

Art. 22.

Il consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è l'organo collegiale che organizza e coordina l'attività didattica della facoltà.

2. Il consiglio di facoltà:

a) propone al senato accademico una terna di professori di prima fascia afferenti alla facoltà, contenente il preside uscente, secondo quanto previsto al precedente art. 21;

b) elegge, tra i professori di prima fascia della facoltà, i presidenti dei consigli di settore accademico, che fanno capo alla facoltà;

c) destina le risorse per la didattica deliberate dal senato accademico;

d) avanza proposte in merito alla istituzione e attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, corsi di specializzazione, master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, centri interuniversitari, e inoltre in merito a master, corsi di aggiornamento professionale e convenzioni con enti esterni;

e) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori;

f) provvede alla copertura dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia e di posti di ricercatore universitario attribuiti dal senato accademico;

g) delibera in merito ad affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attività didattica tenendo conto delle richieste dei consigli di settore accademico;

h) provvede all'elaborazione dei propri piani di sviluppo e coopera con proposte e pareri alla determinazione dei programmi di sviluppo dell'ateneo.

3. Il consiglio di facoltà propone al senato accademico la composizione dei settori accademici, tenendo conto di quanto disposto al successivo art. 23, comma 1. Le determinazioni in materia sono adottate dal senato accademico a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

4. Il consiglio di facoltà è composto da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;

b) tre rappresentanti dei ricercatori universitari;

c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;

d) tre rappresentanti degli studenti.

5. Ove il consiglio di facoltà svolga anche le funzioni di consiglio di settore accademico, esso è integrato dai docenti supplenti, affidatari e/o a contratto di insegnamenti ufficiali, con voto consultivo.

6. Il regolamento elettorale determinerà le modalità di elezione delle rappresentanze suddette.

7. Il consiglio di facoltà può avvalersi di commissioni istruttorie per specifici argomenti.

8. La convocazione ordinaria del consiglio di facoltà deve avvenire di norma almeno una volta al mese.

9. Nei casi previsti dalla legge, e con particolare riguardo alle chiamate, il consiglio di facoltà delibera nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore. Il conferimento delle supplenze, degli affidamenti interni, esterni e dei contratti è deliberato in consiglio di facoltà dai professori di ruolo e dai ricercatori. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti partecipano al consiglio con solo voto consultivo, ad eccezione degli argomenti attinenti l'organizzazione della didattica sui quali hanno voto deliberativo.

10. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del preside.

Capo II

I CONSIGLI DI SETTORE ACCADEMICO

Art. 23.

I consigli di settore accademico

1. Nella facoltà sono istituiti, per ciascun corso di laurea integrato con i corsi di laurea magistrale ad esso collegati, i consigli di settore accademico, con il compito di gestire tutte le attività didattiche necessarie al conseguimento dei relativi titoli di studio ad esclusione di quelle devolute al consiglio di facoltà.

2. In particolare, il consiglio di settore accademico:

a) esamina ed approva i piani di studio individuali, nonché altri atti amministrativi riguardanti le carriere scolastiche degli studenti, fatto salvo il controllo del consiglio di facoltà;

b) adotta, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, dal regolamento didattico di Ateneo e dal proprio regolamento, nuove modalità didattiche;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) predispone le proposte per il fabbisogno di professori a contratto;

d) presenta al consiglio di facoltà le richieste di attivazione di insegnamenti;

e) esercita inoltre le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai relativi regolamenti.

3. Sono membri del consiglio di settore accademico:

a) i professori, compresi quelli a contratto per corsi ufficiali, affidatari e supplenti, che svolgano la loro attività didattica nel settore accademico;

b) una rappresentanza di ricercatori, pari a un terzo del loro numero e comunque non inferiore a due, afferenti al corso di laurea o al settore accademico;

c) tre rappresentanti degli studenti;

d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

4. Il regolamento elettorale determinerà le modalità di elezione delle rappresentanze suddette.

5. I professori a contratto per corsi ufficiali, i ricercatori e i rappresentanti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 3 concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti alla seduta.

6. Il consiglio di settore accademico è presieduto dal presidente eletto dal consiglio di facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia della stessa. È nominato con decreto del rettore ed è rieleggibile. L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del consiglio di facoltà. Il presidente dura in carica tre anni accademici, convoca e presiede il consiglio, dà esecuzione alle sue deliberazioni ed esercita tutte le attribuzioni previste dalle norme vigenti.

Capo III

GLI ISTITUTI

Art. 24.

L'istituto

1. L'istituto (a cui devono afferire almeno due docenti ufficiali di cui almeno uno di ruolo presso la Libera Università di lingue e comunicazione IULM) è la struttura che coordina l'attività scientifica e di ricerca dei docenti ad essa afferenti e concorre, in armonia con le indicazioni del consiglio di facoltà e dei consigli di settore accademico, allo svolgimento dell'attività didattica.

2. L'istituto, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni:

a) promuove e coordina l'attività di ricerca e culturale;

b) organizza e coordina l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;

c) gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito;

d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

3. Sono organi dell'istituto:

a) il direttore;

b) il consiglio d'istituto.

Art. 25.

Il direttore dell'istituto

1. Il direttore rappresenta l'istituto, convoca e presiede il consiglio d'istituto, cura l'esecuzione delle relative delibere.

2. Il direttore è nominato con decreto del rettore, su proposta del consiglio d'istituto. In mancanza (o in caso di impedimento motivato) di professori di ruolo di prima fascia, la direzione dell'istituto può essere affidata ad un professore di ruolo di seconda fascia. In mancanza anche di professori di ruolo di seconda fascia, la direzione dell'istituto può essere affidata a un professore di ruolo di altra Università, titolare di supplenza o affidamento nell'Ateneo. Il direttore dell'istituto, se professore di ruolo della Libera Università di lingue e comunicazione IULM, dura in carica tre anni accademici (altrimenti dura in carica un anno accademico) e può essere rieletto.

3. Il direttore può designare un vice direttore, scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati. Il vice direttore, nominato con decreto rettorale, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 26.

Il consiglio d'istituto

1. Il consiglio d'istituto espleta le competenze attribuitegli dallo statuto, dal regolamento degli istituti e dal vigente ordinamento universitario.

2. Il consiglio d'istituto è costituito:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo;

b) dai professori a contratto per corsi ufficiali;

c) dai ricercatori afferenti all'istituto.

Capo IV

I CENTRI DI SERVIZIO E DI RICERCA

Art. 27.

I centri di servizio: generalità

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM può istituire centri di servizio a sostegno della didattica, della ricerca e delle attività culturali sulla base di progetti proposti dal senato accademico su parere favorevole dei consigli di facoltà, approvati dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione ne approva il regolamento, su parere del senato accademico, e garantisce i fondi ordinari di funzionamento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. I centri di servizio sono istituiti o disattivati con decreto del rettore.

3. Sono organi di ciascun centro di servizio:

a) il presidente, scelto tra i professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università, nominato con decreto del rettore, sentito il senato accademico;

b) il comitato scientifico (di cui la maggioranza deve essere costituita da professori o ricercatori dell'Università) è nominato con decreto del rettore sentito il senato accademico e definisce il programma del centro e indica le modalità del relativo finanziamento.

4. Il funzionamento di ciascun centro di servizio è stabilito da un apposito regolamento su parere del senato accademico e approvato dal consiglio di amministrazione.

5. Il presidente e il comitato scientifico durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Art. 28.

I centri di ricerca

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM può istituire centri di ricerca per favorire e potenziare le attività di ricerca di istituti o gruppi di docenti in coordinamento con le attività delle altre strutture didattiche e dei centri di servizio. Il consiglio di amministrazione ne approva il regolamento, su parere del senato accademico, e garantisce i fondi ordinari di funzionamento.

2. I centri di ricerca sono istituiti o disattivati con decreto del rettore, sentito il senato accademico.

3. Sono organi del centro:

a) il comitato scientifico, composto, di norma, da tre professori o ricercatori di ruolo dell'Università, responsabili delle sezioni, oltre al direttore, nominati con decreto del rettore sentito il senato accademico;

b) il direttore, nominato con decreto del rettore, sentito il senato accademico.

4. Il direttore e il comitato scientifico durano in carica un triennio e possono essere confermati.

TITOLO V

I SOGGETTI

Capo I

IL PERSONALE DOCENTE

Art. 29.

Docenti

1. Il ruolo dei professori universitari della Libera Università di lingue e comunicazione IULM comprende le seguenti fasce:

a) professori di prima fascia;

b) professori di seconda fascia.

2. Il ruolo organico dei professori della prima fascia è costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Università e comunque non inferiore a venti posti.

3. Il ruolo organico dei professori della seconda fascia è costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Università e comunque non inferiore a quaranta posti.

4. Secondo i compiti previsti per ciascun ruolo o funzione, i docenti sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l'insegnamento, le prove di esame di profitto e di laurea e la ricerca.

5. I docenti sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell'Università partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della ricerca e digoverno, secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti. Essi debbono inoltre adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento universitario.

Art. 30.

Stato giuridico dei docenti

1. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento dei professori di ruolo saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle Università dello Stato.

2. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.

3. I professori di ruolo sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.

5. In caso di trasferimento alla Libera Università di lingue e comunicazione IULM di professori di ruolo appartenenti ad altre università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle università statali.

Art. 31.

Ricercatori universitari

1. Il ruolo organico dei ricercatori universitari è costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Università e comunque non inferiore a sessanta posti.

2. I ricercatori sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l'insegnamento, le prove di esame di profitto e di laurea e la ricerca, secondo i compiti e le funzioni previste dall'ordinamento universitario e dalle norme di legge vigenti.

3. I ricercatori sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell'Università partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative.

4. Per le modalità inerenti la ripartizione dei posti di ricercatore e la loro copertura, per l'assunzione, lo stato

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori, saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i ricercatori delle Università dello Stato.

5. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.

6. I ricercatori sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.

8. In caso di trasferimento alla Libera Università di lingue e comunicazione IULM di ricercatori appartenenti ad altre università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i ricercatori delle università statali.

Art. 32.

Docenti a contratto

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM può stipulare contratti di diritto privato con studiosi o esperti italiani e stranieri per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali ai sensi della legge n. 127 e del regolamento emanato con decreto ministeriale n. 242 del 21 maggio 1998, della legge n. 230 del 4 novembre 2005 e delle eventuali successive modificazioni e integrazioni.

2. Nei casi in cui risulti impossibile provvedere diversamente alla copertura di insegnamenti ufficiali, la Libera Università di lingue e comunicazione IULM può stipulare contratti di diritto privato con studiosi o esperti italiani e stranieri di comprovata qualificazione scientifica, culturale o professionale ai sensi della legge n. 127/1997 e del regolamento emanato con decreto ministeriale n. 242 del 21 maggio 1998, della legge n. 230 del 4 novembre 2005 e delle eventuali successive modificazioni e integrazioni.

Art. 33.

Borse di addestramento alla ricerca

1. Al fine di favorire la formazione di giovani laureati, la Libera Università di lingue e comunicazione IULM, oltre le borse di studio *post lauream* previste dalle norme legislative in vigore, può assegnare borse di addestramento alla ricerca secondo le modalità definite dal regolamento didattico d'Ateneo.

Capo II

IL PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 34.

Il personale dirigente e tecnico-amministrativo

1. Il consiglio di amministrazione della Libera Università di lingue e comunicazione IULM definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il personale dirigente assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi cui è preposto.

3. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'Università ai quali è assegnato ed è tenuto ad assicurare il proprio impegno per il loro migliore funzionamento.

4. Il personale dirigente e tecnico-amministrativo partecipa alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali, ove previsto dal presente statuto.

5. Ad esso viene garantito il periodico aggiornamento professionale necessario all'espletamento dei propri compiti istituzionali.

6. Per quanto concerne la disciplina dello stato giuridico, del trattamento economico e delle modalità di assunzione, si applicano le norme contenute nel contratto-regolamento del personale tecnico-amministrativo della Libera Università di lingue e comunicazione IULM stipulato dal consiglio di amministrazione con le rappresentanze sindacali.

7. Al personale tecnico-amministrativo vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza sanitaria e di indennità di anzianità.

Capo III

GLI STUDENTI

Art. 35.

Gli studenti

1. Sono studenti della Libera Università di lingue e comunicazione IULM coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di master universitari di primo e secondo livello, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di perfezionamento e ad ogni altra attività di formazione superiore.

2. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle strutture universitarie per svolgere le attività connesse con la loro formazione.

3. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e studenti e per il migliore utilizzo delle strutture e delle attrezzature scientifiche, la Libera Università di lingue e comunicazione IULM può programmare, ove necessario, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di laurea, laurea magistrale, master universitari di primo e secondo livello, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca. Esso viene fissato dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

accademico. I criteri, le modalità di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello *status* di studente, sono stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.

4. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente statuto.

5. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dalla Libera Università di lingue e comunicazione IULM e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio, nei limiti delle disponibilita e delle finalita previste.

6. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali loro offerte.

Capo IV

ALTRI SOGGETTI

Art. 36.

Altri soggetti

1. Gli studenti ospiti, gli studenti stranieri che partecipano a programmi di scambio, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgano attività di tirocinio, i partecipanti ai corsi di aggiornamento, perfezionamento e master, limitatamente al loro periodo di permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.

2. I soggetti che frequentano la Libera Università di lingue e comunicazione IULM per attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento possono fruire dei servizi previsti dall'Università in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 37.

Facoltà attivate

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM è articolata nelle seguenti facoltà:

a) facoltà di lingue, letterature e culture moderne;

b) facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo.

2. Le modifiche del regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti delle strutture didattiche, sono attuate, previa delibera del senato accademico, su proposta delle strutture interessate e approvazione del consiglio di amministrazione per quanto attiene il finanziamento, con decreto del rettore.

3. Gli ordinamenti degli studi delle facoltà, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, dei master universitari di primo e secondo livello e delle scuole di specializzazione, attivati presso la Libera Università di lingue e comunicazione IULM, sono determinati dal regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 38.

Altre attività didattiche

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM può organizzare e promuovere:

a) corsi di formazione *post lauream* (master) e corsi di formazione di breve durata, regolati da apposite convenzioni stipulate con enti pubblici e privati;

b) periodi di studio all'estero, svolti durante le vacanze estive, o durante l'anno accademico, per un approfondimento delle varie discipline impartite presso l'Università. Alla fine di ogni periodo possono essere organizzate sessioni di esami di profitto valide ad ogni effetto, purché sostenuti dinanzi ad una commissione di docenti della facoltà;

c) corsi per studenti provenienti da università straniere mediante la stipula di apposite convenzioni, anche con istituzioni pubbliche e private;

d) corsi e attività di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

e) corsi a distanza (corsi aperti) per gli studenti che non possono frequentare con regolarità le lezioni e le esercitazioni;

f) stage di formazione e di orientamento presso aziende o enti convenzionati, pubblici e privati.

2. Tutte le predette iniziative sono approvate dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico.

Art. 39.

Attività di tutorato

1. La Libera Università di lingue e comunicazione IULM istituisce con proprio regolamento il tutorato, al fine di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi.

2. Il regolamento per il tutorato è approvato dal senato accademico, sentiti i consigli di facoltà, e stabilisce che siano attivati servizi di tutorato finalizzati ad assistere gli studenti anche attraverso iniziative rapportate alle esigenze dei singoli. Per ogni corso di studi possono essere costituite apposite commissioni composte da professori e ricercatori per lo svolgimento di specifici compiti di tutorato.

TITOLO VII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 40.

Collegio dei revisori dei conti

1. La revisione della gestione amministrativo-contabile della Libera Università di lingue e comunicazione IULM è effettuata da un collegio dei revisori dei conti. Il consiglio d'amministrazione può anche avvalersi per la certificazione del bilancio di una società specializzata.

2. Il collegio, composto da tre membri effettivi, è nominato dal rettore con suo decreto, sentito il senato accademico e il consiglio d'amministrazione limitata-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

mente alla determinazione dei compensi. Il decreto rettorale individua anche il membro del collegio che svolgerà le funzioni di presidente. Il collegio è scelto tra persone dotate di elevate capacità tecnico-professionali nel settore dell'amministrazione finanziaria e contabile, iscritte all'albo dei revisori contabili. Esso dura in carica un triennio ed è rinnovabile.

3. La carica di revisore contabile è incompatibile con qualunque altro incarico interno all'Università.

4. I membri del collegio dei revisori dei conti sono invitati alle sedute del consiglio di amministrazione dell'Università.

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 41.

Mandati elettivi

1. Il consiglio di amministrazione sarà comunque integrato con la nuova componente prevista dall'art. 8, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 42.

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto del rettore di emanazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11967

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 15 dicembre 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto rettorale n. 60 del 1º febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39, del 16 febbraio 1995, con il quale è stato emanato lo Statuto dell'Università degli studi di Sassari e successive modificazioni;

Vista la delibera del senato accademico del 14 luglio 2005, con la quale è stata approvata la proposta di revisione dello Statuto riguardante gli articoli 76, primo comma, e 80;

Vista la delibera del senato accademico dell'8 novembre 2005, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 80 dello Statuto, la nuova formulazione degli articoli 76, primo comma, e 80 dello Statuto;

Vista la nota rettorale prot. n. 35054 del 17 novembre 2005, con la quale è stata inviata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la delibera del senato accademico prima citata;

Vista la nota ministeriale prot. n. 4626 del 6 dicembre 2005, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica di non avere osservazioni da formulare;

Decreta:

Lo Statuto dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1º febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, e successive modificazioni, viene ulteriormente modificato, per quanto riguarda il Capo VI - Articoli 76, primo comma, e 80, come appresso indicato:

Capo VI

(Omissis).

Art. 76

Durata degli Organi

Nel primo comma, le parole «due volte» sono sostituite dalle seguenti: «tre volte».

(Omissis).

L'art. 80 è interamente sostituito dal seguente:

Art. 80

Revisione dello Statuto

1. L'iniziativa per la revisione dello Statuto può essere assunta dal rettore, dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione, dalla consulta, dal consiglio degli studenti, da un consiglio di facoltà o di dipartimento, dalla conferenza permanente dei direttori di dipartimento, da un decimo del personale tecnico-amministrativo.

2. La revisione è deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti del senato accademico integrato da:

un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore o un assistente del ruolo ad esaurimento e uno studente per ciascun consiglio di facoltà eletti al loro interno dalle rispettive categorie;

sei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo di cui quattro eletti al loro interno dai rappresentanti nel consiglio di amministrazione, nel senato accademico e nei consigli di facoltà e due eletti al suo interno dal personale dell'amministrazione centrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 15 dicembre 2005

Il rettore: MAIDA

05A12250

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 21 dicembre 2005, n. **49.**

Modalità per la concessione degli aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola, mosti d'uva, mosti d'uva concentrati e mosti d'uva concentrati rettificati per la campagna 2005/2006 (articolo 24, regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio).

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle Filiere agricole ed agroalimentari - Ispettorato centrale repressione frodi

Al Comando Carabinieri politiche agricole

Al Comando Carabinieri per la Sanità

Agli assessorati dell'agricoltura delle regioni

Agli assessorati dell'agricoltura delle province di Trento e Bolzano

All'Istituto regionale della vite e del vino

Al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane

Comando generale Guardia di finanza. Ufficio operativo

Agli organismi di rappresentanza

1. RIFERIMENTI NORMATIVI.

Normativa comunitaria.

Regolamento CE 1493/99 del 17 maggio 1999.

Relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Regolamento CE 1622/00 del 24 luglio 2000.

Fissa talune modalità d'applicazione del regolamento 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.

Regolamento CE 1623/00 del 25 luglio 2000.

Riguarda le modalità del regolamento 1493/99 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.

Regolamento CE n. 884/01 del 24 aprile 2001.

Stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.

Regolamento CE n. 1282/01 del 28 giugno 2001.

Riguarda modalità di applicazione del regolamento 1493/99 del Consiglio per quanta riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo.

Normativa nazionale.

Decreto ministeriale del 30 luglio 2003.

Modalità di applicazione del regolamento 1622/00 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.

Decreto ministeriale del 26 luglio 2000.

Termini e modalità per la presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate.

2. PREMESSA.

Il regolamento CE n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 ha disposto la concessione di aiuti al magazzinaggio privato di vini e mosti di cui all'art. 24 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99; per la campagna 2005/2006 è autorizzata la conclusione dei relativi contratti a lunga durata nel periodo dal 16 dicembre 2005 al 15 febbraio 2006.

Con la presente circolare si forniscono i necessari chiarimenti e istruzioni per la corretta applicazione della misura ai produttori aventi sede legale (per le persone giuridiche) o residenza (per le persone fisiche) nelle regioni italiane diverse dalla Toscana o dal Veneto, nelle quali sono competenti i rispettivi Organismi pagatori riconosciuti.

Per Organi delegati al controllo si intendono gli Uffici regionali dell'agricoltura a livello provinciale competenti per territorio.

L'importo dell'aiuto è fissato per giorno e per ettolitro;

euro 0,01544 per vini da tavola;

euro 0,01837 per i mosti;

euro 0,06152 per i mosti di uve concentrati;

euro 0,06152 per i mosti di uve concentrati rettificati.

3. CONTRATTI DI MAGAZZINAGGIO: TERMINI E SOGGETTI CONTRAENTI.

I produttori singoli o associati, così come individuati dall'art. 26 del regolamento CE n. 1623/2000, i quali intendano concludere con l'Organismo pagatore AGEA, contratti di magazzinaggio a lunga durata per determinati quantitativi dei suddetti prodotti vinicoli di loro proprietà, devono presentare al delegato Organo di controllo (attualmente gli Uffici provinciali degli Assessorati regionali dell'agricoltura) specifica domanda dal 16 dicembre 2005 al 15 febbraio 2006.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato che l'art. 31 del succitato regolamento CE 1623/2000 prevede al comma 2 che il primo giorno del periodo di magazzinaggio non può essere posteriore al 16 febbraio, i produttori che intendano concludere i contratti entro il succitato termine del 16 febbraio senza incorrere nel rischio di mancata stipulazione dello stesso, dovranno presentare le domande in questione entro il 5 febbraio precedente. Ciò al fine di assicurare al competente Organismo di controllo delegato i tempi tecnici minimi necessari per l'espletamento delle attività propedeutiche alla stipulazione del contratto.

La domanda per la conclusione del contratto deve essere compilata esclusivamente su apposito modulo numerato con un codice identificativo univoco a barre, predisposto dall'Agea.

Per facilitare il reperimento di tale modello, l'Agea ha predisposto sul sito internet «www.sian.it» una funzione disponibile per la stampa del modello in bianco (fino ad un massimo di 10 modelli per ogni accesso), nell'Area «Modulistica», dal quale potrà essere stampato gratuitamente.

Il modulo dovrà essere utilizzato in originale in quanto il codice a barre fungerà da identificativo unico.

Si fa presente che, in ogni caso, sul modulo di domanda la ditta richiedente dovrà indicare il proprio numero di codice fiscale, perché la mancata indicazione del soggetto costituisce irregolarità della domanda e impedisce l'identificazione.

Requisiti necessari per la stampa della modulistica, da qualsiasi postazione munita di personal computer collegato alla rete internet, sono i seguenti:

Adobe Acrobat Reader 5.5 (o superiore);

Internet Explorer 5.5 (o superiore) oppure;

Mozilla Firefox 0.8 (o superiore) oppure;

Netscape 7.1 (o superiore).

Il Modulo di domanda potrà comunque essere eventualmente e gratuitamente scaricato presso le postazioni internet dell'Agea o delle Regioni.

Le modalità di compilazione della domanda sono disponibili nelle «Note esplicative» presenti nell'Area «Servizi - Software e Manuali - Manuali».

Il suddetto modulo di domanda, una volta compilato, dovrà essere presentato in originale presso le sedi degli Uffici provinciali degli Assessorati regionali dell'agricoltura.

Per produttore s'intende ogni persona fisica o giuridica, ovvero ogni associazione di tali persone, che trasformi o faccia trasformare (art. 26 - regolamento CE n. 1623/2000):

uve fresche in mosto di uve;

mosto di uve in mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato;

uve fresche, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato in vino da tavola.

Pertanto i contratti di magazzinaggio possono essere conclusi esclusivamente da produttori nel senso sopra indicato e per prodotti dai medesimi ottenuti nell'Unione europea mediante trasformazione di materia prima di produzione propria o acquistata, proveniente esclusivamente da viti classificate come varietà di uve da vino, conformemente all'art. 19 del regolamento CE del Consiglio n. 1493/99.

I prodotti provenienti da altri Stati membri possono beneficiare degli aiuti comunitari a condizione che il documento che accompagna la merce o altra documentazione rilasciata dall'autorità di controllo del Paese di provenienza, attesti che il prodotto è stato ottenuto esclusivamente da uve da vino.

4. OGGETTO DEL CONTRATTO.

I quantitativi minimi che possono formare oggetto di un contratto sono (art. 28, paragrafo 2, regolamento CE n. 1623/2000):

50 ettolitri per i vini da tavola;

30 ettolitri per i mosti di uve;

10 ettolitri per i mosti di uve concentrati e concentrati rettificati.

Ogni produttore, per ogni luogo di deposito, può concludere:

2 contratti a lunga durata di vino da tavola bianco;

2 contratti di vino da tavola rosso e/o rosato;

2 contratti di mosto;

2 contratti di mosto concentrato e/o rettificato.

Il quantitativo globale di prodotti per il quale un produttore conclude contratti di magazzinaggio non deve essere superiore a quello indicato, per la campagna interessata, nella dichiarazione di produzione presentata in conformità all'art. 18, paragrafo 1 del regolamento CE n. 1493/99, maggiorato dei quantitativi che il produttore stesso ha ottenuto posteriormente alla data di presentazione della suddetta dichiarazione e che risultano dai registri di cui all'art. 70 del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999.

I produttori che acquistano mosto o mosto parzialmente fermentato dopo la data del 30 novembre 2005 devono trasmettere, in allegato al contratto di magazzinaggio, un elenco da cui risultino i fornitori del mosto o del mosto parzialmente fermentato acquistato, con l'identificazione del codice fiscale e denominazione del fornitore.

5. PERIODO DI MAGAZZINAGGIO.

La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione di un contratto di magazzinaggio con l'AGEA nel periodo dal 16 dicembre al 15 febbraio dell'anno successivo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il primo giorno di decorrenza del periodo di magazzinaggio è il giorno successivo a quello della stipulazione del contratto, vale a dire il giorno successivo alla data nella quale l'Organismo delegato al controllo accerta la regolare sottoposizione in magazzinaggio del prodotto oggetto del contratto.

Tuttavia un contratto può essere concluso per un periodo di magazzinaggio che abbia inizio dopo il giorno successivo a quello della stipulazione (art. 31, paragrafo 2, regolamento CE n. 1623/2000).

Tale inizio non può comunque essere posteriore al 16 febbraio, ed è subordinato alla condizione che il produttore con una propria dichiarazione indichi il giorno di effettivo inizio del contratto medesimo.

I contratti di magazzinaggio di lunga durata sono conclusi per un periodo che non puo oltrepassare il 30 novembre successivo alla loro conclusione. Il produttore può, dopo la conclusione del contratto, fissare:

a partire dal 1° agosto e fino al 30 novembre il termine di scadenza, per quanto riguarda i contratti di magazzinaggio mosti, di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati;

a partire dal 1° settembre fino al 30 novembre il termine di scadenza per i contratti di magazzinaggio per i vini da tavola.

Ai fini della determinazione della data di scadenza, *e solo nel caso di scadenza anticipata*, il produttore trasmette all'AGEA e agli Organi di controllo una dichiarazione nella quale precisa l'ultimo giorno di validità del contratto.

Tale dichiarazione deve essere spedita all'AGEA - Ufficio Vino - U.O. 66 - (al numero di telefax 06/4453940) e agli Organismi regionali delegati di controllo, almeno quindici giorni prima della data in cui si vuole porre termine al contratto.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione suddetta, la data di scadenza del contratto si intende tacitamente fissata al 30 novembre.

Ai sensi del regolamento CE n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, qualora il volume globale dei contratti sottoscritti superi in misura rilevante la media volumica delle ultime tre campagne, esso può essere ridotto di una percentuale da determinare da parte della Commissione, secondo la procedura di cui all'art. 75 del regolamento CE n. 1493/1999.

Tale riduzione non può portare i quantitativi immagazzinati sotto ai livelli minimi fissati all'art. 28, paragrafo 2 del citato regolamento.

In caso di applicazione di detta riduzione, l'aiuto è versato integralmente per il periodo precedente a quest'ultima.

6. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED ORGANOLETTICHE DEL PRODOTTO OGGETTO DI CONTRATTO.

La domanda per la conclusione del contratto deve essere corredata, per ciascun recipiente in cui il quantitativo di prodotto è condizionato, da un certificato o bollettino di analisi rilasciato in data non anteriore a trenta giorni che precedono la conclusione del contratto, da un Istituto o Laboratorio di analisi autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, e dal relativo verbale di prelevamento campione redatto da un Pubblico ufficiale (funzionario I.P.A., Vigili urbani, Vigili sanitari, ASL, ecc..).

Nel certificato o bollettino di analisi devono figurare i dati relativi al produttore interessato, il luogo di deposito, la natura e quantità del prodotto, il recipiente al quale il campione si riferisce, nonché le caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche (art. 29, regolamento CE n. 1623/2000) nei limiti appresso indicati:

Per il vino:

colore;

titolo alcolometrico volumico totale;

titolo alcolometrico volumico effettivo - minimo 10,5% volume;

tenore di acidità totale espresso in grammi di acido tartarico o in milliequivalenti per litro minimo 4,5 grammi/litro;

tenore di acidità volatile espresso in grammi di acido acetico per litro o in milliequivalenti per litro - massimo 9 millequivalenti, per i bianchi e massimo 11 millequivalenti per i rossi;

tenore di zuccheri riduttori massimo 2 grammi per litro;

stabilità all'aria per un periodo di 24 ore;

assenza di cattivo sapore;

tenore in anidride solforosa - massimo 155 milligrammi/litro per i vini bianchi e 115 milligrammi litro per i vini rossi;

alcol metilico;

assenza di ibridi produttori diretti (per i vini rossi e rosati).

I vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini rossi salvo che per l'anidride solforosa il cui tenore massimo è quello fissato per i vini bianchi.

Per i mosti di uva e mosti di uva concentrati:

massa volumica a 20 °C. 1,055 minima, densità a 20 °C. 1,056 minima, titolo alcometrico volumico effettivo massimo 1% vol., zuccheri riduttori g/l senza limite, grado rifrattometrico a 20 °C. (per il mosto concentrato) colore, assenza di ibridi per i mosti rossi e rosati.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per i mosti di uva concentrati rettificati:

ph non superiore a 5, per un valore di 25° Brix densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100, tenore di saccarosio non rilevabile, indice Folin-Ciocalteau non superiore a 6 per un valore di 25° Brix, acidità totale non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali, tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali, tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti di zuccheri totali, conduttività non superiore a 120 micro-Siemens per cm a 20 ° C. e 25° BRIX, presenza di mesoinositolo, massa volumica e grado rifrattometrico non inferiore a 61,7%, tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali, proveniente esclusivamente dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5.

Ottenuto da mosti di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte.

Per il mosto di uve, per il mosto di uve concentrato e concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

In calce al Certificato il responsabile del Laboratorio dovrà attestare, sulla base delle risultanze analitiche, che il prodotto è conforme ai requisiti richiesti dall'art. 29 del regolamento CE n. 1623/2000.

Alla domanda devono essere allegati inoltre i seguenti documenti:

1) elenco delle vasche e relativi certificati di analisi;

2) copia delle pagine del registro di carico e scarico da cui risultino l'acquisto, la trasformazione o la concentrazione di prodotti avvenuti successivamente alla data di presentazione della denuncia di produzione, dai quali è stato ottenuto il prodotto oggetto della domanda di magazzinaggio.

In caso di trasferimento di prodotto in uno stabilimento sito in una provincia diversa da quella presso la quale la ditta ha presentato la dichiarazione vitivinicola, la ditta medesima deve inviare all'Agea la documentazione probante l'avvenuto trasferimento (es.: documenti di accompagnamento).

7. CONTROLLI SVOLTI DAGLI ORGANISMI DELEGATI.

L'Organismo delegato al controllo, che ha ricevuto l'istanza di cui sopra, provvede a verificare la corretta tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza di tutti i dati dichiarati nell'istanza, in particolare le generalità e la qualità del dichiarante, l'ubicazione del magazzino di deposito, la quantità (espressa in ettolitri) e le caratteristiche qualitative del prodotto immagazzinato, la capacità e il contenuto di ciascun recipiente in cui il prodotto è conservato, il relativo numero distintivo, nonché, per il vino, la circostanza che il prodotto abbia subito il primo travaso e non sia un prodotto a denominazione di origine controllata.

In caso di esito favorevole della verifica, l'Organismo delegato di controllo redige in calce all'istanza l'apposita dichiarazione di approvazione che ha eseguito il controllo, la data, il timbro dell'Ufficio e la firma del funzionario responsabile.

Due copie dell'istanza (originale e copia) devono essere trasmesse all'AGEA - Ufficio Vino - via Torino, 45 - 00184 Roma, da parte dell'Organismo delegato di controllo, unitamente ai documenti eventualmente allegati di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) indicati nella domanda, entro il termine di quindici giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Una copia sarà consegnata al produttore, una all'Ispettorato repressione frodi territorialmente competente ed un'altra sarà trattenuta dall'Organismo di controllo unitamente ai documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) indicati nella domanda.

Al fine di semplificare gli adempimenti, gli Organi di controllo non dovranno più inviare all'Agea i documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) della domanda, ma è sufficiente che ne attestino la regolarità negli appositi campi della lista di controllo.

La documentazione dovrà essere conservata ordinatamente in appositi fascicoli per almeno dieci anni (fatto salvo eventuale contenzioso), registrandone l'ubicazione anche in vista di eventuali controlli di supervisione disposti dai servizi comunitari e nazionali.

All'atto della conclusione del contratto, il produttore dovrà annotare sul registro di cantina, oltre ai quantitativi di prodotto sotto stoccaggio, anche i numeri identificativi dei vasi vinari ove il prodotto medesimo è conservato.

Analoga annotazione dovrà essere effettuata, in caso di travaso o trasferimento in altro luogo di magazzinaggio del prodotto stoccato, in ordine alla data in cui vengono eseguite le relative operazioni.

In ogni caso l'inizio di tali operazioni deve essere comunicato all'Organismo delegato al Controllo almeno 3 giorni prima, mediante telefax.

Fermo restando l'obbligo della preventiva comunicazione di cui sopra, il produttore che intende trasportare il prodotto oggetto del contratto in un magazzino situato in un'altra località o in un altro deposito, deve ottenere specifica autorizzazione dall'AGEA - Ufficio Vino - U.O. 66 - telefax n. 06/4453940 (pena la sanzione prevista al successivo punto G della circolare).

Per i produttori che concludono un contratto di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve e per i mosti di uve concentrati, è prevista la possibilità, durante il periodo di validità dello stesso, di trasformare, in tutto o in parte, tali prodotti in mosto di uve concentrato od in mosto di uve concentrato rettificato.

In ogni caso, i produttori che intendono procedere alle predette trasformazioni sono tenuti a comunicare all'AGEA - Ufficio Vino - U.O. 66 (telefax

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

n. 06/4453940), all'Ispettorato centrale repressione frodi ed all' Organismo di controllo delegato competente per territorio, la data d'inizio delle predette operazioni, lo stabilimento in cui saranno effettuate, il luogo e il tipo di condizionamento.

Tale comunicazione deve pervenire agli Uffici sopra menzionati almeno quindici giorni prima della data dell'inizio delle operazioni di trasformazione.

Nel mese successivo alla fine di dette operazioni, i produttori trasmettono all'AGEA - Ufficio Vino - U.O. 66 - via Torino, 45 - 00184 Roma, tramite il competente Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, i seguenti documenti:

1) certificato d'analisi del prodotto ottenuto, con allegato il relativo verbale prelevamento campione, dal quale risultino almeno la massa volumica ed i dati richiesti all'art. 22 del regolamento CE n. 1623/2000;

2) attestazione rilasciata dall'Ispettorato centrale repressione frodi, comprovante le quantità di prodotto trasformate, le relative quantità di mosti concentrati o di mosti concentrati rettificati ottenute e le date d'inizio e di completamento delle operazioni di trasformazione.

Ai sensi del regolamento CE n. 625/2003 della Commissione del 2 aprile 2003, fermo restando il disposto del paragrafo 6 dell'art. 34 del regolamento CE n. 1623/2000, i prodotti che formano oggetto del contratto possono essere sottoposti soltanto ai trattamenti od a processi enologici necessari per la loro conservazione.

È ammessa una variazione del volume indicato nel contratto: essa è pari al 2% per i vini e al 3% per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti concentrati rettificati.

Se i prodotti sono stati travasati in altri recipienti, la variazione ammessa è portata al 3% per i vini e 4% per i mosti, mosti concentrati e mosti concentrati rettificati.

È concessa inoltre la possibilità di commercializzare i mosti ed i mosti concentrati destinandoli all'esportazione o alla fabbricazione di succo d'uva, dal primo giorno del quinto mese di magazzinaggio, a condizione che il produttore titolare del contratto non abbia presentato richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto.

In tal caso la destinazione del prodotto alla trasformazione in succo od all'esportazione deve essere comprovata da un certificato dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

I produttori che intendono avvalersi di tale facoltà devono comunicare al predetto Ufficio, all'Organismo di controllo delegato ed all'AGEA (fax n. 06/4453940), con almeno quindici giorni di anticipo, la data di scadenza anticipata del contratto.

Gli Organismi di controllo delegati, per accertare ed attestare che il prodotto oggetto di magazzinaggio non sia stato venduto o altrimenti commercializzato fino alla scadenza del periodo di magazzinaggio, devono effettuare i prescritti *controlli fisici* in data non anteriore al giorno di scadenza del periodo di stoccaggio.

Per verificare le caratteristiche analitiche del prodotto, debbono prelevare, a sondaggio ed in contraddittorio con il produttore, da una delle vasche contenente il prodotto oggetto di stoccaggio, un campione che dovrà essere sigillato e trasmesso al Laboratorio di analisi pubblico autorizzato, prescelto dall'Organo di controllo delegato ma a cura a spese del produttore.

Di tali operazioni dovrà essere redatto un apposito verbale, che sarà sottoscritto anche dal produttore.

Le risultanze del controllo finale devono essere verbalizzate utilizzando l'apposito modello di «controllo finale di magazzinaggio», che l'Organo di Controllo Regionale potrà liberamente scaricare dal sito internet www.sian.it nell'Area «Modulistica». Per ogni svincolo dall'ammasso il modulo di controllo finale dovrà essere utilizzato in originale in quanto il codice a barre fungerà da identificativo univoco, ed in originale dovrà essere compilato, timbrato, firmato e trasmesso all'Agea.

Il verbale di controllo dovrà pervenire all'AGEA al massimo entro venti giorni dalla data di scadenza del magazzinaggio, onde consentire all'Agenzia di effettuare i pagamenti dell'aiuto ai produttori nei termini fissati dai regolamenti comunitari (tre mesi dalla scadenza del contratto).

I produttori sono obbligati a consentire agli Organismi di controllo, in qualsiasi momento, di verificare il rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria che disciplina l'intervento, in particolare l'identità e il volume del prodotto oggetto del magazzinaggio.

La violazione del predetto obbligo e di quello previsto dall'art. 34 del regolamento CE n. 1623/2000 comporta il diniego del diritto al pagamento dell'aiuto.

Analoga sanzione è prevista per la violazione degli obblighi stabiliti per la trasformazione dei mosti e dei mosti concentrati, stabiliti all'art. 34 del predetto regolamento CE.

In caso di violazione degli obblighi assunti dal produttore a norma del citato regolamento e del contratto, diversi da quelli sopra indicati, l'aiuto spettante è diminuito di un importo compreso tra il 5 e il 10%, a seconda della gravità della infrazione commessa, come previsto all'art. 36, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento CE n. 1623/2000.

8. CONTROLLI INTEGRATI SVOLTI SULLA BASE DELLE BANCHE DATI AGEA.

Controlli con le dichiarazioni vitivinicole (raccolta uve e produzione vino) e superfici vitate.

I criteri di controllo delle domande di aiuto con le dichiarazioni vitivinicole e con le dichiarazioni delle superfici vitate e le penalità conseguenti alle eventuali relative irregolarità sono disciplinate dalla Circolare della Direzione area coordinamento Agea prot. n. ACIU.2005.668 del 3 novembre 2005 (Dichiarazione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

di raccolta delle uve e di produzione del vino per la campagna 2005/2006) indirizzata a tutti gli Organismi Pagatori riconosciuti, tra cui Agea Pagatore.

In esito allo svolgimento dei suddetti controlli, i competenti servizi dell'Area coordinamento e dell'Area controlli comunicano all'Ufficio vino e aiuti comunitari i risultati ottenuti.

Al fine di poter procedere al pagamento dell'aiuto nei termini previsti dal regolamento comunitario i suddetti risultati definitivi vengono trasmessi all'Ufficio vino e aiuti comunitari prodotti entro la fine di aprile 2006.

Controlli con le dichiarazioni vitivinicole di giacenza.

Il controllo delle domande di aiuto con le dichiarazioni vitivinicole di giacenza consiste nella verifica che il quantitativo richiesto nella domanda d'aiuto risulti congruente con quello dichiarato nella sezione C, riquadro «Produzione», della dichiarazione di giacenza. Tali controlli non vengono applicati, qualora il produttore comunichi l'interruzione del contratto precedentemente alla data del 31 luglio 2006.

9. PAGAMENTO DELL'AIUTO.

Ai fini del pagamento dell'aiuto i produttori interessati devono far pervenire all'AGEA, in unica soluzione e nei quindici giorni successivi alla chiusura del magazzinaggio, la seguente documentazione:

1) attestato assolvimento obblighi di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento CE n. 1493/99 per la campagna 2004/2005;

2) certificato di iscrizione al Registro delle imprese, da cui risulti che la ditta si trova nel libero esercizio dei propri diritti e che non è sottoposta a dichiarazione di fallimento o ad altre procedure concorsuali e recante la dicitura antimafia di cui all'art. 10, legge n. 575/1965; in alternativa dovrà essere prodotta autocertificazione ai sensi della legge n. 445/2000, redatta secondo il modello di cui all'allegato B, corredata da copia integrale (fronte retro) di un documento di identità in corso di validità;

3) Per le domande di aiuto complessivamente di importo superiore a € 154.937,07 è necessario acquisire la certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Tale certificazione può essere richiesta direttamente dal produttore interessato, alla Prefettura competente, che dovrà inviarne copia alla scrivente Agenzia.

Si richiama l'attenzione dei produttori sull'esigenza che il predetto termine venga scrupolosamente rispettato, atteso che l'acquisizione della documentazione sopra richiamata costituisce presupposto essenziale per l'erogazione dell'aiuto.

10. PAGAMENTO ANTICIPATO SU CAUZIONE.

Ai sensi dell'art. 38 del regolamento CE n. 1623/2000 i produttori possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto, previa costituzione di una cauzione conforme al modello riportato nell'allegato A, in duplice copia, pari al 120% dell'importo richiesto.

Il pagamento verrà effettuato entro tre (3) mesi dalla presentazione della cauzione stessa e dei documenti indicati alla lettera C e, se del caso, alla lettera D.

La cauzione sarà svincolata successivamente alla scadenza del periodo contrattuale e dopo la verifica dell'adempimento di tutti gli obblighi da parte del produttore.

11. INFORMAZIONI.

Al fine di poter corrispondere, con snellezza e trasparenza, ai quesiti posti ai produttori interessati da problematiche relative alle istanze presentate, si fa presente che eventuali quesiti potranno essere rivolti esclusivamente al numero di fax Agea: 06/4453940.

A tutela della riservatezza, non verranno fornite informazioni in via telefonica sullo stato delle pratiche.

Si invitano gli Enti e le Organizzazioni in indirizzo a dare la massima divulgazione alla presente circolare, in modo che gli Organismi e i produttori interessati possano avvalersi prontamente e correttamente della misura in questione.

Roma, 21 dicembre 2005

Il Titolare: GULINELLI

ALLEGATO A

Cauzione (Bancaria od assicurativa) per il pagamento anticipato dell'aiuto al magazzinaggio dei prodotti vinosi.

(Carta Intestata)

Cauzione n. .... del ....

PREMESSO

A) che la ditta .... con sede in .... codice fiscale n. .... (in seguito denominata «contraente»), ha stipulato con l'Organismo Pagatore Agea, nel corso della Campagna 2005/2006, contratto di magazzinaggio di .... ai sensi del regolamento CE 1493/99 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, per ottenere un contributo di Euro .... (Euro in lettere ....);

B) che, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali per il pagamento dell'aiuto anticipato, la ditta richiedente deve prestare *cauzione pari al 120% della somma richiesta* a garanzia della somma da anticipare;

C) che la ditta ha chiesto, con la domanda in data .... il pagamento dell'anticipo dell'aiuto totale ammontante ad Euro ...., da garantirsi con una cauzione di Euro .... (Euro ....) pari al 120% dell'aiuto richiesto;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

D) che la suddetta cauzione è intesa a garantire che la ditta rispetti tutti gli obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale per avere diritto al beneficio dell'aiuto comunitario sopraindicato;

E) che qualora risulti accertata l'insussistenza totale o parziale del diritto all'aiuto, l'Organismo Pagatore AGEA deve procedere:

all'incameramento della cauzione secondo le modalità generali stabilite dal regolamento CE n. 2220/85, ed in particolare dall'art. 16 e dall'art. 29, ultimo comma;

CIÒ PREMESSO

La Banca .... Cod. Fiscale .... con sede in .... iscritta nel Registro delle imprese di .... al numero .... (di seguito indicata come «fideiussore») in persona del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale sig. .... nato a .... il .... dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore (*oppure*, nel caso di impresa Assicuratrice, con sede in .... via .... in persona del sig. .... nella sua qualità di Agente .... autorizzata dal Ministero dell'industria ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni ed inclusa nell'elenco di cui all'art. 1, lettera C della legge n. 384 del 10 giugno 1982 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. .... del .... a cura dell'ISVAP) nell'interesse della ditta .... ed a favore dell'l'Organismo Pagatore AGEA, dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuta per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di pagamento e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'Organismo Pagatore Agea a causa del recupero, fino a concorrenza dell'importo di Euro .... (120% della somma richiesta);

Cauzione n: .... del ....

1) L'avviso di pagamento della somma richiesta dall'Organismo Pagatore Agea sarà comunicato dall'Agea medesima all'Ente garante e, contestualmente, al Contraente a mezzo raccomandata R.R.. L'Ente garante si obbliga a versare, sempre che il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione Agea, la somma richiesta.

2) Il pagamento dell'importo richiesto dall'Organismo Pagatore AGEA sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, senza possibilità per il Fideiussore di opporre all'AGEA alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ. e di quanto contemplato agli articoli 1955 e 1957 cod. civ. volendo ed intendendo il fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino all'estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AGEA.

4) La presente garanzia avrà durata di 12 mesi dalla data di emissione. Al termine del suddetto periodo, fatta salva la possibilità per l'AGEA di richiedere una proroga per un ulteriore semestre, la garanzia verrà a cessare automaticamente, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dell'AGEA.

5) In caso di controversie fra AGEA ed il Fideiussore, foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

Il Contraente .... Il Fideiussore ....

Si intendono specificamente approvate per iscritto le clausole di cui alla lettera *e)* delle Premesse e le clausole di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5.

Il Contraente .... Il Fideiussore ....

ALLEGATO B

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel Registro delle imprese di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il/La sottoscritt . . . .
Nat.. . . . . il . . . .
Residente a . . . .
Via . . . .
Codice fiscale . . . .

In qualità di rappresentante legale della Società/Ditta di seguito indicata, dichiara i dati e le notizie ad essa relativi alla data della presente:

- Denominazione . . . .
- Codice Fiscale . . . .
- Forma giuridica . . . .
- Sede . . . .
- Iscritta nel registro delle Imprese di . . . .
- In data . . . . N. . . . . Sezione . . . .
- Costituita con atto del . . . .
- Capitale sociale o totale quota Euro . . . .
- Durata della società - data termine . . . .
- Oggetto sociale . . . .

(descrizione sintetica)

- Titolari di cariche o qualifiche con le relative generalità e codice fiscale (anche con elenco allegato sottoscritto dallo stesso firmatario della dichiarazione)

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Dichiara inoltre che la Società/Ditta è legalmente vigente, in quanto la stessa non è, ne lo è stata negli ultimi 5 anni, sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965.

La presente dichiarazione viene resa consapevole delle conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nei casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

Data ....

Firma autenticata
.................................(1)

Note esplicative: il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato dall'AGEA secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003 del 30 giugno 2003.

(1) Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identità del sottoscrittore.

05A12329

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "DADO MATTO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
776420	000	149
884784	000	149
884785	000	149
901753	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1319752	000	299
1377600	000	299
1377601	000	299
1294551	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "NUOVO BATTI IL BANCO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
568071	000	149
568072	000	149
631483	000	149
631484	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "NUOVO UN DUE TRIS"

blocchetto numero	biglietti dal	al
310567	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "FAI SCOPA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
395440	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LAS VEGAS"

blocchetto numero	biglietti dal	al
713494	000	99
740717	000	99
740718	000	99
740960	000	99

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SUPER POKER"

blocchetto numero	biglietti dal	al
358464	000	99
358482	000	99

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "STELLA STELLINA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
231713	000	99
261979	000	99
261980	000	99

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
589513	000	59
993976	000	59
994326	000	59
994327	000	59
994328	000	59
994329	000	59
994330	000	59
994331	000	59
994332	000	59
994333	000	59
994334	000	59
909154	000	59
909155	000	59
909156	000	59
909157	000	59

05A12313

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Gaviscon Advance».

Estratto provvedimento UPC/II/2144 del 2 dicembre 2005

Specialità medicinale: GAVISCON ADVANCE.

Confezioni:

sospensione orale (1000 mg + 200 mg) / 10 ml flac 100 ml - A.I.C. n. 034248017/M;

sospensione orale (1000 mg + 200 mg) / 10 ml flac 125 ml - A.I.C. n. 034248029/M;

sospensione orale (1000 mg + 200 mg) / 10 ml flac 140 ml - A.I.C. n. 034248031/M;

sospensione orale (1000 mg + 200 mg) / 10 ml flac 200 ml - A.I.C. n. 034248043/M;

sospensione orale (1000 mg + 200 mg) / 10 ml flac 250 ml - A.I.C. n. 034248056/M;

sospensione orale (1000 mg + 200 mg) / 10 ml flac 500 ml - A.I.C. n. 034248068/M;

sospensione orale (1000 mg + 200 mg) / 10 ml flac 180 ml - A.I.C. n. 034248070/M;

sospensione orale (1000 mg + 200 mg) / 10 ml flac 80 ml - A.I.C. n. 034248082/M;

sospensione orale (1000 mg + 200 mg) / 10 ml flac 560 ml - A.I.C. n. 034248094/M;

flacone da 150 ml - A.I.C. n. 034248106/M;

flacone da 300 ml - A.I.C. n. 034248118/M;

flacone da 400 ml - A.I.C. n. 034248120/M;

flacone da 600 ml - A.I.C. n. 034248132/M;

sospensione orale alla menta 1000 mg / 10 ml + 200 mg / 10 ml 1 bustina da 10 ml - A.I.C. n. 034248144/M;

sospensione orale alla menta 1000 mg / 10 ml + 200 mg / 10 ml 2 bustine da 10 ml - A.I.C. n. 034248157/M;

sospensione orale alla menta 1000 mg / 10 ml + 200 mg / 10 ml 10 bustine da 10 ml - A.I.C. n. 034248169/M;

sospensione orale alla menta 1000 mg / 10 ml + 200 mg / 10 ml 20 bustine da 10 ml - A.I.C. n. 034248171/M;

sospensione orale alla menta 1000 mg / 10 ml + 200 mg / 10 ml 24 bustine da 10 ml - A.I.C. n. 034248183/M;

sospensione orale alla menta 1000 mg / 10 ml + 200 mg / 10 ml 48 bustine da 10 ml - A.I.C. n. 034248195/M;

sospensione orale alla menta 1000 mg / 10 ml + 200 mg / 10 ml 1 flacone da 80 ml - A.I.C. n. 034248207/M;

sospensione orale alla menta 1000 mg / 10 ml + 200 mg / 10 ml 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 034248219/M;

sospensione orale alla menta 1000 mg / 10 ml + 200 mg / 10 ml 1 flacone da 150 ml - A.I.C. n. 034248221/M;

sospensione orale alla menta 1000 mg / 10 ml + 200 mg / 10 ml 1 flacone da 140 ml - A.I.C. n. 034248233/M;

sospensione orale alla menta 1000 mg / 10 ml + 200 mg / 10 ml 1 flacone da 125 ml - A.I.C. n. 034248245/M;

sospensione orale alla menta 1000 mg / 10 ml + 200 mg / 10 ml 1 flacone da 180 ml - A.I.C. n. 034248272/M;

sospensione orale alla menta 1000 mg / 10 ml + 200 mg / 10 ml 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 034248284/M;

sospensione orale alla menta 1000 mg / 10 ml + 200 mg / 10 ml 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 034248296/M;

sospensione orale alla menta 1000 mg / 10 ml + 200 mg / 10 ml 1 flacone da 300 ml - A.I.C. n. 034248308/M;

sospensione orale alla menta 1000 mg / 10 ml + 200 mg / 10 ml 1 flacone da 400 ml - A.I.C. n. 034248310/M;

sospensione orale alla menta 1000 mg / 10 ml + 200 mg / 10 ml 1 flacone da 560 ml - A.I.C. n. 034248322/M;

sospensione orale alla menta 1000 mg / 10 ml + 200 mg / 10 ml 1 flacone da 600 ml - A.I.C. n. 034248334/M;

sospensione orale alla menta 1000 mg / 10 ml + 200 mg / 10 ml 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 034248346/M.

Titolare A.I.C.: Reckitt Benckiser Healthcare Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0222/001-003/II/027, UK/H/0222/001/002/003/II/021, UK/H/0222/001/II/020, UK/H/0222/001/N001.

Tipo di modifica: modifica stampati, rimozione cartone esterno.

Modifica apportata: aggiunta della validità dopo la prima apertura a tre mesi nella sezione 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, relativamente alla sospensione orale aroma finocchio e aroma menta (flacone).

Modifica nella sezione 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, relativamente all'aggiunta di un cucchiaio dosatore per le confezioni commercializzate in Francia, ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo relativamente alla sospensione orale aroma finocchio.

Rimozione del cartone esterno nella sospensione orale aroma finocchio e aroma menta (flacone) per le confezioni da 200 ml e 500 ml.

Ulteriori modifiche nella sezione 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente alle specialità medicinali indicate in oggetto e a tutte le confezioni sopraelencate.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12253

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Allergodil».

Estratto provvedimento UPC/II/2148 del 6 dicembre 2005

Specialità medicinale: ALLERGODIL.

Confezioni:

«1 mg/ml spray nasale soluzione» 1 flacone con nebulizzatore da 10 ml - A.I.C. n. 028310023;

«0,5 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone da 6 ml - A.I.C. n. 028310035/M.

Titolare A.I.C.: Viatris S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0256/001-002/W015.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche di rilascio della sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12252

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Detrusitol».

Estratto provvedimento UPC/II/2151 del 12 dicembre 2005

Specialità medicinale: DETRUSITOL.

Confezioni:

034168017/M - blister da 28 compresse rivestite con film da 1 mg;

034168029/M - blister da 28 compresse rivestite con film da 2 mg;

034168031/M - retard 1x7 capsule a rilascio prolungato in blister da 2 mg;

034168043/M - retard 2x7 capsule a rilascio prolungato in blister da 2 mg;

034168056/M - retard 4x7 capsule a rilascio prolungato in blister da 2 mg;

034168068/M - retard 7x7 capsule a rilascio prolungato in blister da 2 mg;

034168070/M - retard 12x7 capsule a rilascio prolungato in blister da 2 mg;

034168082/M - retard 40x7 capsule a rilascio prolungato in elister da 2 mg;

034168094/M - retard 10x2x4 capsule a rilascio prolungato in blister da 2 mg;

034168106/M - retard 20x2x4 capsule a rilascio prolungato in blister da 2 mg;

034168118/M - retard 40x2x4 capsule a rilascio prolungato in blister da 2 mg;

034168120/M - retard 30 capsule a rilascio prolungato in flacone da 2 mg;

034168132/M - retard 90 capsule a rilascio prolungato in flacone da 2 mg;

034168144/M - retard 100 capsule a rilascio prolungato in flacone da 2 mg;

034168157/M - retard 1x7 capsule a rilascio prolungato in blister da 4 mg;

034168169/M - retard 2x7 capsule a rilascio prolungato in bllster da 4 mg;

034168171/M - retard 4x7 capsule a rilascio prolungato in blister da 4 mg;

034168183/M - retard 7x7 capsule a rilascio prolungato in blister da 4 mg;

034168195/M - retard 12x7 capsule a rilascio prolungato in blister da 4 mg;

034168207/M - retard 40x7 capsule a rilascio prolungato in blister da 4 mg;

034168219/M - retard 10x2x4 capsule a rilascio prolungato in blister da 4 mg;

034168221/M - retard 20x2x4 capsule a rilascio prolungato in blister da 4 mg;

034168233/M - retard 40x2x4 capsule a rilascio prolungato in blister da 4 mg;

034168245/M - retard 30 capsule a rilascio prolungato in flacone da 4 mg;

034168258/M - retard 90 capsule a rilascio prolungato in flacone da 4 mg;

034168260/M - retard 100 capsule a rilascio prolungato in flacone da 4 mg;

034168272/M - retard 14x7 capsule a rilascio prolungato da 2 mg;

034168284/M - retard 14x7 capsule a rilascio prolungato in blister da 4 mg.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0139/001-004/W021,SE/H/0139/001-004/II/025, SE/H/0139/001-002/N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1,4.2,4.4,4.5,4,6,4.8,4.9,5.1,5.3 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12251

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Solaraze».

Estratto provvedimento UPC/II/2152 del 12 dicembre 2005

Specialità medicinale: SOLARAZE.

Confezioni:

034129015/M - 1 tubo 25 g di gel 3%;

034129027/M - 1 tubo 50 g di gel 3%.

Titolare A.I.C.: Shire Pharmaceutical Contract LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0226/001/II/010; UK/H/0226/001/N01.

Tipo di modifica: modifica etichette.

Modifica apportata «adeguamento degli standard terms».

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12259

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Linezolid Pharmacia».

Estratto provvedimento UPC/II/2156 del 14 dicembre 2005

Specialità medicinale: LINEZOLID PHARMACIA.

Confezioni:

035411014/M - 1 sacca 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

035411026/M - 2 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

035411038/M - 5 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

035411040/M - 10 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

035411053/M - 20 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

035411065/M - 25 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

035411077/M - 1 flacone di granuli per sospensione orale da 100 mg/5 ml;

035411089/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

035411091/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 400 mg;

035411103/M - 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

035411115/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 400 mg;

035411127/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

035411139/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

035411141/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

035411154/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

035411166/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

035411178/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

035411180/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

035411192/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

035411204/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

035411216/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

035411228/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

035411230/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

035411242/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

035411255/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

035411267/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

035411279/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 600 mg;

035411281/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

035411293/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 600 mg;

035411305/M - 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

035411317/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 600 mg;

035411329/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

035411331/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

035411343/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

035411356/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 600 mg.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0440/001-004/II/019.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica della sezione 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12255

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Epoxitin».

Estratto provvedimento UPC/II/2160 del 14 dicembre 2005

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Confezioni:

1 flac. 1 ml 2000 U/ml - A.I.C. n. 027017084;

1 flac. 1 ml 4000 U/ml - A.I.C. n. 027017108;

1 flac. 1 ml 10000 U/ml - A.I.C. n. 027017122;

1 siringa tamp fosf 10000UI / 1 ml - A.I.C. n. 027017247;

1 siringa preriempita da 500 UI / 0,25 - A.I.C. n. 027017286/M;

6 siringhe preriempite da 500 UI / 0,25 ml - A.I.C. n. 027017298/M;

1 siringa preriempita da 5000 UI / 0,5 ml - A.I.C. n. 027017300/M;

1 siringa preriempita da 6000 UI / 0,6 ml - A.I.C. n. 027017312/M;

1 siringa preriempita da 7000 UI / 0,7 ml - A.I.C. n. 027017324/M;

1 siringa preriempita da 8000 UI / 0,8 ml - A.I.C. n. 027017336/M;

1 siringa preriempita da 9000 UI / 0,9 ml - A.I.C. n. 027017348/M.

Titolare A.I.C.: J.C. Healthcare S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/004-013/II/048.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.8 e 5.1.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12254

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Campto»

Estratto determinazione UPC n. 4075/2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Aventis Pharma S.p.a., con sede in piazzale Turr n. 5, Milano, con codice fiscale 00832400154.

Specialità medicinale: CAMPTO.

Confezioni:

032949012/M - 1 flaconcino 40 mg/2 ml;

032949024/M - 1 flaconcino 100 mg/ 5 ml;

032949036/M - 5 flaconcini 100 mg/5 ml.

È ora trasferita alla società: Pfizer Italia S.r.l., con sede in s.s. 156 km 50, Borgo San Michele, Latina, con codice fiscale 06954380157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12256

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Proroga smaltimento scorte della specialità medicinale «Neurolite»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 163 del 6 dicembre 2005

Specialità medicinale: NEUROLITE.

Società: Bristol Myers Squibb Pharma Belgium S.A.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

«Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Neurolite» kit preparazione tecnezio TC-99M bicisato - A.I.C. n. 028847010/M essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 12 dicembre 2005, data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/R/24 del 27 luglio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2005, senza ulteriore proroga».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12258

Proroga smaltimento scorte della specialità medicinale «Neupogen»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 164 del 6 dicembre 2005

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Società: Dompe' Biotec S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

«Considerate la documentazione fornita da codesta Azienda, in particolare il certificato TSE rilasciato dall'EDQM per l'eccipiente polisorbato 80 di origine animale e la conferma fornita dall'Autorità sanitaria del Regno Unito, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Neupogen» «30» 1 flaconcino monouso iniettabile 1 ml - A.I.C. n. 028216036/M, «48» 1 flaconcino monouso iniettabile 1,6 ml - A.I.C. n. 028216048/M, 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 MU - A.I.C. n. 028216075/M, 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 MU - A.I.C. n. 028216087/M, 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 MU - A.I.C. n. 028216099/M, 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 MU - A.I.C. n. 028216101/M possono essere dispensati per ulteriori quarantacinque giorni a partire dal 17 dicembre 2005, data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal precedente provvedimento di proroga UPC n. 159 del 14 ottobre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2005, senza ulteriore proroga»

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12257

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato di rettifica

Si comunica che nel S.O. n. 212/L alla *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2005, n. 302, che ha pubblicato la legge 23 dicembre 2005, n. 267, riguardante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.», alla pag. 371, di seguito ai «Lavori preparatori», deve intendersi riportata la seguente

AVVERTENZA:

In supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 13 gennaio 2006 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

05A12389

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501303/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE